

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	101
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	110
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	115
FINANZE (VI)	»	116
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	121
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	122
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	139
AFFARI SOCIALI (XII)	»	157
AGRICOLTURA (XIII)	»	158

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	184
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	185

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.25 alle 8.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C. A. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame congiunto dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. (Atto n. 33) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 novembre 2013.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C. A. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame congiunto dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00586 Caparini: Vigili del fuoco volontari	5
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	15
5-00772 Arlotti: Distacco-aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna	6
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	17
5-01139 Pes: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Nucleo sommozzatori di Sassari.	
5-01138 Pes: Distaccamento misto dei Vigili del fuoco di Bono (Sassari)	8
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	18

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	8
ALLEGATO 4 (Subemendamenti)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
AVVERTENZA	14

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.05.

5-00586 Caparini: Vigili del fuoco volontari.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNA), replicando ringrazia il sottosegretario per la sua risposta.

Si augura che i provvedimenti annunciati siano concertati con le organizzazioni rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sottolinea, infatti, come negli ultimi venti anni ci sia stata una carenza di dialogo con queste organizzazioni da parte dei governi che si sono succeduti.

Evidenzia come esistano norme che rendono macchinoso l'accesso al volontariato nel Corpo dei vigili del fuoco che, unite all'introduzione nel 2011 del paga-

mento degli oneri annessi agli accertamenti sanitari, hanno ottenuto un effetto disincentivante. La conseguenza è che dal medesimo 2011 è diminuita l'aspirazione a prestare servizio volontario come vigile del fuoco. La riduzione dei volontari e il taglio del personale hanno avuto ovviamente riflessi sul comparto e sulla questione della sicurezza in generale.

In conclusione prende atto con soddisfazione dell'intenzione del Governo di porre attenzione alle problematiche oggetto dell'interrogazione in titolo.

5-00772 Arlotti: Distacco-aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando esprime la soddisfazione per quanto riferito dal Governo riguardo al travagliato *iter* referendario avviato dai cittadini dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, nel rispetto dell'articolo 132 della Costituzione.

Ricorda, infatti che l'articolo 132 sancisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati, espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Ricorda altresì che nel novembre 2006 nei confinanti sette Comuni della Valmarecchia si è svolto il *referendum* per l'aggregazione alla Regione Emilia Romagna, con la netta vittoria dei favorevoli al distacco. Con le stesse motivazioni, storiche, culturali, e logistiche, cinque mesi dopo, il 24 aprile 2007 con decreto del Presidente della Repubblica, viene indetto nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio analoghi *referendum*, svoltisi il 24 e 25 giugno 2007 e anche in questa occasione con altissime percentuali hanno prevalso i favorevoli al distacco.

Il Ministro dell'Interno, con una nota, richiama il Ministero degli Affari Regionali a richiedere il parere alle regioni. Cosa eseguita con tempestività dall'allora Ministro Linda Lanzillotta il 3 settembre 2007 con lettera prot. n.2007/841 dove si sollecitava entro i 60 giorni canonici l'invio dei pareri per dare immediato proseguimento all'*iter* ed incominciare il dibattito parlamentare, ma tale lettera non è stata mai presa in considerazione.

Successivamente, ci sono stati sette anni di incertezza. Osserva che tantissime sono state le iniziative di sollecito, da parte dei comitati promotori dei Sindaci, che si sono svolte sempre in modo pacifico, democratico, con vero senso di responsabilità civile e morale coinvolgendo le istituzioni, e più precisamente, le province, i ministri, i parlamentari che si sono succeduti in questi anni, ed anche il Presidente della Repubblica. Si tratta, a suo avviso, di un esempio di determinazione che deve fare riflettere ed essere motivo di orgoglio per tutti i parlamentari che rappresentano questi cittadini che non si sono mai arresi, neppure quando è vanificata la possibilità di unire gli *iter* con quello riguardante gli altri comuni della Valmarecchia, sfociato nell'aggregazione alla regione Emilia Romagna, con la legge 117 del 2009. A tale proposito ricorda che durante l'esame di questa legge, nella seduta dell'Assemblea del 6 maggio 2009 è stato accolto dal governo un ordine del giorno a firma dell'onorevole Elisa Marchioni, e che l'allora Sottosegretario all'interno Sen. Michelino Davico ha trasmesso alla Commissione Affari costituzionali della Camera, competente per materia, due lettere, nel dicembre 2009, contenenti tre note riguardanti il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

L'ordine del giorno impegnava la Camera e il Governo a non considerare concluso il passaggio territoriale fintanto che anche l'*iter* di questi due comuni non fosse giunto a compimento.

Nel frattempo due delibere favorevoli sono state votate all'unanimità dalla Provincia di Rimini, altre 2 sempre all'unanimità dalla Commissione Affari Generali

della Regione Emilia Romagna e, infine, il 17 aprile 2012 è stato votato all'unanimità nell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna il parere favorevole alla aggregazione. Si tratta, quindi, di un percorso chiaro e inequivocabile di questa regione.

Osserva, invece, come dalla Regione Marche in questi anni, nonostante le tante lettere, le sollecitazioni dei Sindaci, dei Comitati referendari e diverse manifestazioni presso la sede regionale ad Ancona, siano state concesse tante promesse verbali di emanazione di un parere, mai mantenute.

Ricorda che nel frattempo la Regione Marche ha visto rigettato il proprio ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge 177 del 2009, sul distacco e la aggregazione dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia. Osserva come la sentenza n. 246 del 2010 è chiara, nel confermare la correttezza della procedura parlamentare, seguita anche a fronte dell'espresso parere negativo della regione Marche e come il primo caso di attuazione dell'articolo 132 della Costituzione abbia così avuto il pieno crisma della Corte costituzionale. Ricorda inoltre come per concludere la prima fase referendaria ed avviare la seconda fase parlamentare su richiesta del Ministro degli Affari Regionali, i Consigli Regionali debbono esprimere il loro parere, obbligatorio, ma non vincolante, espresso liberamente e autonomamente. Aggiunge che, a suo avviso, della sentenza della Corte costituzionale la Regione Marche non ne terrà mai conto.

Evidenzia che nel Consiglio Regionale delle Marche è stata presentata l'interrogazione n. 672 del 2012 da parte del Consigliere Regionale Zaffini, dove il Presidente del Consiglio Regionale Vittoriano Solazzi ha delegato per competenza alla risposta l'Assessore Canzian. Il contenuto dell'intervento è stato, a suo parere, al quanto ambiguo.

Successivamente si è svolto ad Ancona un incontro con i Comitati su sollecito dei Sindaci dei due Comuni, presenziato dal Presidente del Consiglio Regionale Vittoriano Solazzi, che una volta mostratagli la richiesta del Ministro per gli Affari Re-

gionali risalente al 2007 ha promesso il parere, delegando al momento nuovamente l'assessore Canzian.

Il parere promesso è arrivato, con lettera protocollata n. 20/AC/2012 della Giunta Regionale, indirizzata oltre che ai richiedenti, al Presidente del Consiglio Regionale, e alla Giunta Regionale stessa, in data 10 aprile 2012; il contenuto riconferma l'ambiguità adducendo pretestuosamente, senza alcun fondamento normativo e dottrinario a sostegno, che in assenza del disegno di legge governativo il consiglio non può esprimere il parere. Rileva che sussiste un precedente legislativo che smentisce la posizione della Regione Marche: il Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige, il 7 dicembre 2007, ha espresso un parere negativo riguardo alla richiesta di otto comuni dell'Altopiano di Asiago con richiesta ministeriale, ma solo sulla base della presenza di una proposta di legge parlamentare, mentre la Regione Veneto è rimasta addirittura dormiente per ben sei anni, sino al parere positivo a sua volta espresso senza disegno di legge governativo, nel febbraio 2013.

Osserva che tutti gli organismi regionali erano al corrente di questa lettera e nessuno di essi ha contestato tale iniziativa. Tale comportamento irrispettoso, volto ad ostacolare l'*iter*, esercitato dalla Regione Marche ben oltre i termini previsti dalla normativa, lo si deve considerare senza dubbio alla pari di un parere negativo, e tale è, in quanto da tale atteggiamento si evince chiaramente che nel caso si fosse espresso il parere del Consiglio Regionale, ne sarebbe scaturito un parere negativo, comunque non vincolante per il proseguo dell'*iter*.

Conseguentemente nella XV legislatura, 2006 – 2008, si è verificato il precedente in questa Commissione, dove congiuntamente i disegni di legge per l'analogo *iter* del Comune di Lamon, hanno avuto l'approvazione in sede referente sebbene provvisto solamente del parere del Trentino Alto Adige, mentre il parere della regione Veneto era mancante.

Nella XVI legislatura per i due comuni, di Sassofeltro e Montecopiolo furono pre-

sentati ben quattro progetti di legge tra Camera e Senato, mentre nell'attuale ne sono state depositate tre alla Camera dei Deputati da parte dell'onorevole Gianluca Pini (n. 915), dell'onorevole Sergio Pizzolante (n. 1007) e da lui stesso (n. 1202).

Reputa che mentre in questi giorni si discute e ipotizza il riordino territoriale nazionale, ci sia l'obbligo morale di dare una definitiva e democratica risposta a chi ha avuto il coraggio di scegliere anzitempo rispettando alla lettera il dettato Costituzionale. Soprattutto i comuni di Montecopiolo e Sassofeltro non possono essere lasciati nel limbo in un momento delicato in cui dovranno essere riorganizzate le funzioni di gestione associata dei servizi fondamentali per dare risposte ai propri cittadini. È infatti inaccettabile, a suo avviso, farli finire in una sorta di terra di nessuno.

Nel ricordare che è stato avviato recentemente l'iter per l'aggregazione del comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, chiede che sia avviato anche quello riguardante i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltro, affinché si colmi dopo sette anni la disparità di trattamento che si è venuta a creare con i vicini cittadini della Valmarecchia, calendarizzando in tempi rapidi i succitati progetti di legge, onde assicurare il recepimento parlamentare della motivata volontà storica e culturale delle due comunità di cambio regionale.

5-01139 Pes: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Nucleo sommozzatori di Sassari.

5-01138 Pes: Distaccamento misto dei Vigili del fuoco di Bono (Sassari).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, le interrogazioni a firma del deputato Pes, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. Comunica che il deputato Scalfarotto ha sottoscritto le due interrogazioni in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan SCALFAROTTO (PD), replicando alle interrogazioni di cui è cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita. Evidenzia preliminarmente come non possa sfuggire la singolare circostanza per cui le interrogazioni sono state presentate prima dei gravissimi accadimenti di questi giorni in Sardegna. Rileva come i fatti abbiano confermato l'importanza delle questioni poste con tali atti di sindacato ispettivo e la necessità che si ponga una particolare attenzione alle problematiche segnalate rispetto alle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei luoghi ivi richiamati, a partire dal Nucleo sommozzatori di Sassari e dall'apertura definitiva della sede di Bono per garantire la sicurezza del territorio posto al centro nord della Sardegna.

Invita quindi il Governo a considerare attentamente le questioni poste e ricorda come, alla luce degli ultimi incendi sviluppatisi, la Sardegna sia collocata al secondo posto per il fenomeno degli incendi dopo la Puglia.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riguardo agli emendamenti presentati, avverte che il deputato Borghi ha sottoscritto gli emendamenti 20.02, 21.6, 21.7, 22.6, 22.7 e 22.8, a prima firma del deputato Fabbri.

Comunica quindi che sono stati presentati circa 400 subemendamenti (*vedi allegato 4*) agli emendamenti dei relatori nonché subemendamenti agli emendamenti presentati. In proposito, avverte che sono stati considerati irricevibili i subemendamenti integralmente sostitutivi o soppressivi degli emendamenti dei relatori ovvero modificativi o aggiuntivi di emendamenti soppressivi. Ricorda, infatti, che, come ribadito dal Presidente della Camera nella seduta della Giunta del Regolamento del 28 febbraio 2007 i subemendamenti hanno portata più limitata rispetto all'emendamento cui si riferiscono.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ritiene che riarticolare le competenze di comuni, province e regioni – che attualmente si sovrappongono in modo confuso e caotico – sia necessario ed è pertanto favorevole a un intervento riformatorio. Reputa d'altra parte che l'intervento delineato dal disegno di legge del Governo sia raffazzonato e approssimativo. Si tratta di un intervento che fa seguito ad un altro tentativo di riforma, posto in essere dal precedente Governo, a sua volta confuso, oltre che incostituzionale, come accertato dalla Corte costituzionale.

Esprime un giudizio fortemente negativo sulla trasformazione delle province in enti di secondo grado, ritenendo che, oltre ad essere incostituzionale, questo passo determini un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle risorse per erogare i servizi ai cittadini, una diminuzione della democrazia del paese e un complessivo caos.

Richiama le parole di Giuseppe De Rita, il quale, in un illuminante editoriale intitolato «E se lasciassimo in pace le

Province», ha parlato di *damnatio* d'opinione di uno dei più antichi assi portanti della nostra società: la Provincia come ente territoriale. Come ben spiega l'autorevole Presidente del Censis, nessuno ha il coraggio di ricordare tre cose decisive: che la giustificazione finanziaria della battaglia abolizionista è molto fragile; che il sistema economico e sociale italiano è tutto calibrato sul fronteggiamento dei problemi di area vasta; che la potenziale cancellazione dell'identità provinciale è un disinvestimento pericoloso in una società la cui crisi antropologica si basa su un individualismo sfrenato, che si gloria di vivere senza appartenenze.

Sottolinea che innanzitutto non è chiaro quanto il disegno di legge del Governo costerà. Esso prevede che le province vengano svuotate delle funzioni amministrative e trasformate in enti di secondo grado. Le nuove province non avranno organi eletti dai cittadini, ma nominati dai sindaci dei grandi comuni. Si aboliscono le province nelle aree metropolitane e le sostituisce con le città metropolitane, che sono enti di secondo livello. Il sindaco della città metropolitana non sarà eletto dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana, ma per legge sarà il sindaco del comune capoluogo. Il provvedimento obbliga poi i comuni all'esercizio associato delle loro funzioni tramite le unioni di comuni; blocca qualunque processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato e rinvia il riordino delle agenzie, società ed enti strumentali. In definitiva si tratta – a suo avviso – di un disegno di legge incostituzionale, che aumenta la spesa pubblica, cancella la democrazia e crea disservizi e caos.

Osserva che sono molte le domande che il Governo non si è posto: in primo luogo, quanto costerà al Paese l'attuazione del provvedimento. Il Governo non lo sa. Nella relazione al testo non è infatti indicato il costo degli interventi. Nessuna istruttoria tecnica è stata realizzata sull'impatto economico del provvedimento sui conti dello Stato. In secondo luogo non è chiaro quanto risparmierà il Paese. Si parla di 318 milioni di euro di risparmio sulle spese elettorali e di 11 milioni sul costo

degli organi politici: i risparmi sulle spese elettorali peraltro non ci saranno in realtà perché queste saranno sostenute comunque, dai Comuni e dallo Stato.

Altra questione che – a suo avviso – il Governo non si è posta è questa: a chi saranno assegnate le funzioni, il personale, i bilanci, i debiti, il patrimonio, le quote di patto di stabilità, che oggi attengono alle province? Nel testo si asserisce che tutte le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato saranno assegnate a comuni o unioni di Comuni o alle Regioni con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o con leggi regionali.

Ancora, come verrà finanziato il provvedimento? Non si sa. Non essendo previste norme di copertura del provvedimento, non sono previste nemmeno le fonti di finanziamento.

Si può provare a rispondere a queste domande. Quanto ai costi dell'attuazione del provvedimento, fa presente che la relazione tecnica afferma che «la costituzione di un numero maggiore di unioni di comuni e la fusione di comuni potranno comportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesa dovuta alle economie di scala nell'erogazione di servizi». Quanto riportato dalla relazione tecnica è però – a suo giudizio – una contraddizione in termini: di fatto, si prevede che il trasferimento delle funzioni delle province a centinaia e centinaia di unioni di comuni e comuni comporterà un'economia di scala. Tuttavia il disegno di legge, nel trasferire le funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni, prevede anche che queste ultime siano esentate dal raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. Ora, quanto costerà alle finanze pubbliche questo mancato contributo al risanamento dei conti pubblici e su chi andrà a gravare? Nel ripartire le risorse, finanziarie, umane e strumentali dalle province ai comuni non viene prevista la correlata assegnazione degli obiettivi del patto di stabilità: su quale comparto andranno a pesare questi mancati contributi al risanamento dei conti pubblici?

Quanto ai tagli ai bilanci delle province per il 2014, osserva che per il solo anno 2014 le manovre economiche hanno stabilito 1,2 miliardi di tagli ai bilanci delle province. I bilanci di quali enti verranno gravati di questi ulteriori tagli? i comuni? le unioni di Comuni? le Regioni? E per quali importi?

Quanto agli incentivi per le unioni dei comuni, rileva che il provvedimento prevede la costituzione di nuove unioni e afferma che le agevolazioni per incentivare le unioni saranno erogate ad invarianza dei saldi del comparto degli enti locali, il che vuol dire che saranno utilizzate risorse oggi destinate a coprire servizi, per fare nascere nuove unioni di comuni, il che equivale a ridurre le risorse per i servizi erogati.

Quanto ai costi derivanti dal passaggio della gestione degli edifici scolastici delle province ai comuni, fa presente che le province gestiscono 5.179 edifici scolastici composti di 117.348, classi che accolgono 2.596.031 alunni, dal 1996 ad oggi, quando le scuole superiori dei comuni sono state assegnate alle province. In questi 17 anni le province hanno potuto operare una razionalizzazione della rete scolastica, introducendo economie di scala che hanno prodotto risparmi e gestione virtuosa delle risorse. La possibilità di operare su area vasta ha permesso anche di frenare il proliferare di istituti scolastici per bacini di utenze minime, di gestire un bacino di utenza ampio e transcomunale, con risparmio di costi anche a fronte di un aumento della popolazione scolastica. In questo modo, da 7000 edifici si è arrivati a 5.179. Questo vuol dire che oggi le province gestiscono 5.179 edifici scolastici.

Con le novità introdotte dal disegno di legge in esame, si arriverebbe ad almeno 1.327 centri di spesa, tanti essendo i comuni sedi di edifici scolastici delle province. La moltiplicazione dei centri di spesa equivale chiaramente ad un aumento della spesa pubblica. Se da 107 centri di spesa si passa a oltre 1.300 saltano i risparmi derivati dalle economie di scala. Oggi ogni provincia, con un solo contratto di servizio, assicura il funzionamento di tutte le scuole che gestisce (in

media, da 20 per una provincia piccola ad oltre 300 per una provincia grande). Questi contratti, che sono oggi in essere in gran parte delle province, non sono frazionabili su più comuni.

Ritiene che vada poi considerato l'aumento della spesa pubblica per il riscaldamento delle scuole. Fa presente che in media nazionale i singoli comuni spendono per il riscaldamento delle scuole da un minimo del 30 per cento in più ad un massimo del 100 per cento in più delle province dal momento che le province, grazie ad un unico contratto di servizio, spuntano prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli dei singoli comuni, con appalti sui singoli edifici. Con una stima del tutto prudentiale, si può pensare che l'aumento a livello nazionale sarà pari al 53 per cento. Poiché la spesa per il riscaldamento di tutti gli edifici scolastici sostenuta dalle province nel 2012 è stata pari a circa 800 milioni di euro l'aumento della spesa pubblica sarebbe di circa 424 milioni di euro.

Sottolinea che si determinerà anche un aumento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che subirebbe un forte aumento a causa dell'aumento dei centri di spesa. A titolo del tutto prudentiale, la stima dell'aumento dei costi della manutenzione ordinaria e straordinaria è stimabile nel 20 per cento in più. Considerato che la spesa delle province per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli investimenti nelle scuole nel 2012 è stata pari a 880 milioni di euro, l'aumento della spesa pubblica è stimabile in almeno 176 milioni di euro in più.

Va poi considerato che un aumento della spesa pubblica significa un aumento delle spese di progettazione, direzione opere e collaudo. Nelle province la progettazione, la direzione opere e il collaudo delle scuole è affidata agli Uffici tecnici, personale altamente qualificato: ingegneri, architetti, geometri, progettisti collaudatori. Grazie a queste professionalità il costo delle spese di progettazione direzione lavori e collaudo è il 4 per cento del costo di ogni opera. Nei comuni piccoli e medi — che sono il 72 per cento del totale — queste

professionalità non sono presenti. I comuni pertanto devono rivolgersi a professionisti esterni per realizzare sia la fase progettuale che quella di collaudo: la spesa in questo caso si può stimare in almeno il 17 per cento in più del totale del costo dell'opera.

Sulla base dei costi medi di progettazioni e collaudo, nel 2012 il costo della progettazione, direzione opere e collaudo nelle province è stato di 14 milioni di euro (il 4 per cento di 350 milioni), mentre con il passaggio delle scuole delle province ai comuni questi costi aumentano di 45 milioni. Si determina così un aumento della spesa pubblica per effetto del solo passaggio della gestione dell'edilizia scolastica dalle province ai comuni: i maggiori costi per il riscaldamento degli edifici sono pari a 424 milioni di euro; i maggiori costi per manutenzione ordinaria e straordinaria sono pari a 176 milioni di euro; i maggiori costi per progettazione direzione lavori e collaudo sono pari a 45 milioni di euro. In totale, l'aumento della spesa pubblica, solo per edilizia scolastica, sarà di 645 milioni di euro l'anno.

Questo aumento di spesa pubblica si tradurrà in meno risorse per la manutenzione, la gestione e la sicurezza delle scuole superiori. Si deve parlare poi dell'aumento della spesa pubblica derivante dal passaggio di funzioni dalle province alle regioni. Le regioni non sono enti di amministrazione, ma di legislazione, programmazione e controllo. Per questo hanno fino ad oggi trasferito le funzioni amministrative di gestione di servizi alle province, che le hanno esercitate determinando risparmi di spesa da economie di gestioni. Dal momento in cui le regioni hanno iniziato a delegare funzioni alle province ad oggi, le regioni hanno continuamente ridotto le risorse destinate a coprire le spese per questi servizi.

Nonostante questi tagli, le province hanno continuato a garantire i servizi per le funzioni trasferite con risorse inferiori, ma a parità di efficienza, grazie alle economie di gestione che si sono potute realizzare su funzioni collegate (ad esempio: scuola e formazione lavoro; trasporto pubblico e viabilità). Se queste funzioni

venissero riportate in capo alle regioni e di nuovo frammentate, le economie di gestione salterebbero e i costi tornerebbero ad aumentare.

Occorre soffermarsi poi sul trasferimento delle funzioni delle province alle regioni. Dal 2009 al 2012 le Regioni hanno tagliato di oltre 1,7 miliardi di euro le risorse destinate a coprire i servizi che le Province esercitano per funzioni trasferite o delegate: lavoro, formazione professionale, trasporto pubblico locale, aiuti alle imprese, manutenzione del territorio, ambiente, strade, agricoltura, turismo. In base ai dati Siope riferiti al primo semestre 2013, per quest'anno la stima è di un'ulteriore riduzione del 20 per cento per le spese correnti e del 30 per cento per le spese per investimenti.

In sostanza, con l'aumento della spesa pubblica per il passaggio della gestione dell'edilizia scolastica (640 milioni di euro) e l'aumento della spesa pubblica per il passaggio delle funzioni alle regioni (1,4 miliardi) si realizza un aumento totale della spesa pubblica, per i due soli aspetti analizzati, di circa due miliardi di euro.

Occorre poi tenere presente il fatto che le regioni, non essendo enti di amministrazione, dovrebbero creare nuove agenzie, società, enti strumentali, per gestire le funzioni delle Province. Secondo la Corte dei conti l'analisi degli andamenti economico-patrimoniali, nel biennio 2010-2011, ristretta alle sole s.p.a. e s.o. partecipate al 100 per cento dalle Regioni, consente di concludere che, ad uno sguardo complessivo, tali società si presentano come una fonte di perdite: la maggior parte dei dati relativi ai risultati di esercizio, infatti, evidenziano nel 2011 significative flessioni rispetto all'esercizio precedente e ciò in alcuni casi ha implicato un aggravamento della situazione di perdita già evidenziatasi nel 2010.

Nell'ipotesi di assegnare le funzioni delle Province alle Unioni di Comuni, occorre tenere presente che attualmente esistono 370 unioni dei comuni; 3,5 volte il numero delle Province, che sono 107. Le 107 Province rappresentano tutto il territorio nazionale, tutti i cittadini italiani e

tutti i Comuni. Le 370 Unioni dei Comuni rappresentano il 23,5 per cento dei Comuni italiani (1.181 sugli oltre 8.100) e coprono il 12,9 per cento della popolazione italiana (rappresentano 7.708.290 cittadini sul totale di 59.433.744 italiani).

Per coprire tutto il territorio nazionale, anche volendo escludere le 10 Città metropolitane, occorrerebbero almeno altre 300 Unioni di Comuni. Le Unioni di Comuni oggi svolgono in forma associata funzioni comunali molto diversificate e disomogenee: dall'apertura del libretto postale per i neonati a funzioni di assistenza e beneficenza, dalla gestione dei cimiteri alla gestione dei tributi, dai servizi sociali alla gestione dell'anagrafe, alla gestione della polizia municipale, dalle mense scolastiche all'igiene urbana. Si tratta di funzioni comunali, e non di area vasta, sulle quali gli studi condotti in materia di individuazione di fabbisogni standard già evidenziano una inefficienza rispetto alla gestione dei singoli Comuni. In sostanza, le funzioni esercitate dalle Unioni di Comuni costano di più di quelle dei singoli Comuni. In altre parole, passare da 107 province ad almeno circa 700 Unioni di Comuni farebbe aumentare in maniera incontrollata la spesa pubblica e crollare vertiginosamente l'efficienza, la qualità, i diritti e la garanzia stessa di pari diritti.

C'è poi da considerare che il disegno di legge prefigura un'Italia divisa in due parti: da una parte le grandi città, mentre l'altra l'Italia, quella dei territori e dei piccoli Comuni, viene abbandonata. Il sistema elettorale di secondo livello definito dal disegno di legge, infatti, porterà a concentrare le decisioni più importanti solo sui comuni più grandi. A decidere sulle province saranno solo i sindaci dei grandi Comuni e i presidenti delle Unioni di Comuni sopra 10.000 abitanti. I piccoli comuni non avranno alcuna possibilità di essere rappresentati e di vedere considerate le loro esigenze.

Per fare solo alcuni esempi, per formare una maggioranza nelle deliberazioni delle Conferenze dei sindaci delle Città metropolitane e nelle Assemblee di Sindaci delle Province sarà sufficiente: a Bologna si de-

cide con il voto di soli 4 sindaci su 60 sindaci dell'area metropolitana; a Firenze si decide con il voto di soli 4 sindaci su 44 sindaci dell'area metropolitana; a Genova decide solo il sindaco del comune capoluogo su 67 sindaci dell'area metropolitana; a Torino si decide con il voto di 7 sindaci su 315 sindaci dell'attuale provincia; a Belluno si decide con il voto di soli 10 sindaci su 69 sindaci dell'attuale provincia; a Livorno decide solo il sindaco del comune capoluogo su 20 sindaci dell'attuale provincia; a Pesaro e Urbino si decide con il voto di 4 sindaci su 59 sindaci dell'attuale provincia; a Rovigo si decide con il voto di 7 sindaci su 50 sindaci dell'attuale provincia; a Rimini si decide con il voto di 2 sindaci su 27 sindaci dell'attuale provincia.

Dalla breve analisi fin qui condotta è emerso che, prendendo in considerazione solo alcune delle conseguenze che deriverebbero dall'attuazione di questo disegno di legge, si dimostra che la spesa pubblica aumenterà di 2 miliardi e che la democrazia sarà cancellata. Il Governo e il Parlamento, per dare attuazione ad un mero annuncio e cancellare la classe politica che amministra le Province, faranno spendere al Paese almeno 2 miliardi: il risparmio annunciato di 11 milioni dovuto alla cancellazione degli amministratori provinciali sarà in definitiva pagato dal Paese con due miliardi.

Conclude dichiarando che il suo gruppo ritiene essenziale una riforma dell'architettura organizzativa costituzionale dei territori e dei livelli di governo, ma ritiene anche questa vada perseguita con un intervento organico e ponderato, non demagogico. Non c'è dubbio che l'area vasta debba essere un punto centrale in questa riforma, ma fa presente che per creare il governo di area vasta ci sono anche strade diverse rispetto a quella seguita dal disegno di legge in esame. Si può pensare, ad esempio, a una revisione delle circoscrizioni provinciali con riduzione del loro numero, come pure ad una revisione dei confini regionali, per la creazione di un numero maggiore di regioni con area più limitata. In ogni caso, è indispensabile un intervento organico: un requisito, questo, che manca al disegno di

legge del Governo. Per questa ragione dichiara la sostanziale contrarietà del suo gruppo al provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede alla Presidenza di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire l'organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame, tenendo conto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi nella riunione odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto di quanto testé richiesto dalla collega Fiano avverte che sarà convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta già prevista del Comitato permanente per i pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

Emendamenti C. 1690-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti 2.500 e 2.501 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.
C. 1359-B, Governo, approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.*

ALLEGATO 1

5-00586 Caparini: Vigili del fuoco volontari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in merito a quanto richiesto con l'interrogazione all'ordine del giorno, ricordo innanzitutto che la norma relativa agli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio posti a carico degli aspiranti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata introdotta ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa previsti dal decreto-legge n. 138 del 2011. Un eventuale ripristino della previgente normativa, che poneva invece a carico dell'Amministrazione i predetti oneri, implica la necessità di individuare la copertura delle relative risorse finanziarie.

Va anche detto, tuttavia, che per i vigili volontari sono previste misure di sostegno e di tutela indennitario-risarcitorie sostanzialmente analoghe a quelle riconosciute al personale permanente.

Invero, per i periodi di richiamo in servizio, compreso il periodo di addestramento iniziale, il personale volontario, nei casi di infortunio, malattia o decesso dipendenti da causa di servizio, beneficia di un'apposita copertura assicurativa. A questa si aggiunge, eventualmente, un indennizzo *una tantum* in funzione della gravità delle lesioni permanenti riportate che, per importo, condizioni e per la natura stessa, è assimilabile all'equo indennizzo del personale permanente.

Sul piano strettamente indennitario, i benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e del servizio delle due componenti del Corpo nazionale sono di particolare rilevanza e pressoché identici.

Ricordo, inoltre, che sono previste a favore dei familiari dei volontari feriti o

caduti nell'adempimento del servizio, le stesse prerogative previste, in pari circostanze, per i familiari dei feriti e dei caduti del personale permanente.

Resta, invece, aperta la delicata questione relativa ai trattamenti pensionistici di privilegio che, specie in alcuni casi – come quello di gravi invalidità riportate in fasi di addestramento – riveste particolare rilievo considerata l'assenza di altre misure compensative per il personale volontario infortunatosi nello svolgimento di attività non riconducibili ad operazioni di soccorso e di tutela della pubblica incolumità. Al riguardo i tentativi di introdurre specifiche norme finalizzate all'armonizzazione delle prestazioni previdenziali tra le due componenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco non hanno avuto esito positivo.

In particolare, con la legge n. 183 del 2010 era stata prevista una specifica delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema previdenziale e pensionistico nei confronti del personale volontario.

Tuttavia la predetta delega è scaduta il 24 maggio 2012 senza l'emanazione dei decreti attuativi, anche a causa della particolare complessità della materia, che investe competenze di diverse Amministrazioni.

Assicuro, tuttavia, che permane l'interesse del Ministero dell'interno alla soluzione positiva della questione.

Al riguardo nell'auspicare che il differimento del termine di delega possa essere conseguito nel più breve tempo possibile in sede parlamentare, rappresento che è

già stato avviato uno studio mirato alla predisposizione di una proposta normativa sempre finalizzata ad assicurare alla componente volontaria del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco adeguate misure di tutela e di sostegno in caso di decesso o di infortunio o malattia gravemente invalidanti per cause di servizio.

ALLEGATO 2

5-00772 Arlotti: Distacco-aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Arlotti pone all'attenzione del Governo la questione del distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro conseguente aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo quali iniziative si intendano avviare per corrispondere alle richieste avanzate in tal senso dalla popolazione dei predetti comuni.

Com'è noto, i *referendum* popolari per il distacco dei predetti Enti locali, sono stati indetti con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007 e si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007.

All'esito delle operazioni di riscontro e delle dichiarazioni del risultato da parte degli Uffici provinciale e centrale per il *referendum*, la proposta referendaria è stata approvata in ciascuno dei due comuni.

La norma costituzionale prevede, inoltre, che il distaccamento e la conseguente aggregazione vengano sanciti con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, senza peraltro indicare quali dei due adempimenti richiesti sia propedeutico all'altro.

Sulla corretta attuazione del dettato normativo è stato autorevolmente ritenuto

che non possa essere presentato al Capo dello Stato il previsto disegno di legge senza la preventiva acquisizione del parere regionale.

D'altra parte, nel caso specifico, la Regione Marche ha ritenuto di pronunciarsi al riguardo solo dopo la presentazione del disegno di legge previsto dalla norma costituzionale.

Circostanza questa che ha impedito di portare a compimento l'*iter* procedimentale.

Per evitare ulteriori ritardi e la compromissione di scelte democraticamente espresse dalle popolazioni interessate, i Ministeri dell'interno e degli Affari Regionali hanno avviato mirate iniziative volte a tracciare percorsi che consentano, anche per il futuro, una rapida attuazione degli esiti referendari.

L'individuazione di soluzioni idonee a risolvere la questione sollevata dall'onorevole interrogante – nel rispetto e in attuazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, secondo i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale in materia – consentirà di avviare, al più presto e senza ulteriori ritardi, l'*iter* normativo per la definizione della procedura di aggregazione.

ALLEGATO 3

5-01139 Pes: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Nucleo sommozzatori di Sassari.**5-01138 Pes: Distaccamento misto dei Vigili del fuoco di Bono (Sassari).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, prima di rispondere congiuntamente alle interrogazioni all'ordine del giorno – che attengono alla programmazione delle attività di soccorso in un'area che sta vivendo momenti di forte drammaticità – vorrei rinnovare anche in questa sede la solidarietà e la vicinanza del Governo alla popolazione della Sardegna, ed esprimere il cordoglio e la profonda commozione per le numerose vittime dell'immane catastrofe che ha colpito così duramente il territorio della Regione.

Desidero anche ringraziare tutti gli operatori impegnati nelle attività di soccorso, che anche in questi tragici momenti non hanno fatto mancare il necessario sostegno alle comunità coinvolte.

Con la prima interrogazione l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative intende assumere il Governo per rendere definitiva l'operatività del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bono.

Al riguardo, premetto che la materia dello spegnimento degli incendi boschivi è attribuita alla competenza primaria delle Regioni, fatta salva la competenza dello Stato relativa allo spegnimento con mezzi aerei. Tale assetto è stato confermato e rafforzato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, che ha attribuito alle Regioni il compito di definire e programmare, mediante apposito « piano regionale », le attività di previsione, prevenzione e contrasto. In tale contesto le Regioni possono, tra l'altro, stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'in-

terno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale proposito, con l'Accordo stipulato lo scorso 11 giugno tra la Regione autonoma Sardegna ed il Ministero dell'interno, finalizzato al potenziamento del dispositivo di soccorso dedicato alla « Campagna estiva AIB », è stata concordata la dislocazione delle squadre dei vigili del fuoco dedicate alla lotta attiva agli incendi di bosco. In particolare è stato deciso il potenziamento delle sedi permanenti, oltre all'attivazione di alcuni presidi stagionali a protezione di aree costiere ed interne particolarmente sensibili.

Sono stati, inoltre, autorizzati 950 richiami di vigili volontari per assicurare, nel periodo estivo, il potenziamento del dispositivo di soccorso.

In aggiunta all'opera delle squadre terrestri dei vigili del fuoco è stata anche organizzata l'attività della flotta aerea, costituita da aerei Canadair il cui coordinamento operativo è in capo al Dipartimento della Protezione civile che, avvalendosi del Centro operativo unificato, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato.

Per quanto concerne, il distaccamento dei vigili del fuoco di Bono, ricordo che lo stesso è stato previsto nel 2006 come distaccamento misto, cioè con la presenza di personale volontario e permanente.

L'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali al fine di favorire l'attivazione della sede prevedeva una dota-

zione organica di dodici vigili del fuoco e quattro capo squadra nonché l'assegnazione di 424 unità complessive al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

Attualmente il Comando provinciale ha una dotazione organica di 393 unità, con una carenza del 7 per cento, che si prevede di colmare, a breve, al termine della procedura concorsuale di passaggio qualifica a capo squadra e capo reparto, nonché grazie alla previsione dell'aumento di organico di 1000 unità previsto dalla legge 30 ottobre 2012, n. 125.

Faccio presente inoltre che nel corso del 2012 sono state formate 17 unità di personale vigile del fuoco volontario disponibili a prestare servizio presso la sede di Bono, attualmente iscritte negli elenchi del personale volontario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

Per l'individuazione della sede sono stati intrapresi contatti con l'Amministrazione comunale. Tuttavia, l'immobile proposto, di proprietà privata, che il consorzio di Comuni interessati avrebbe preso in locazione, non è risultato idoneo.

Al riguardo, posso assicurare che questo Ministero e, a livello locale, la Prefettura seguiranno con costante attenzione l'evoluzione della situazione, coinvolgendo tutte le Amministrazioni interessate e i diversi livelli di governo per assicurare la presenza di presidi di vigili del fuoco sul territorio sardo.

Per quanto riguarda i Nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco, voglio precisare che – al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica – è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione.

Il progetto costituisce il frutto di un attento studio dei dati e dei parametri relativi al settore specialistico, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni.

Il servizio svolto dai sommozzatori nel corso degli anni ha assunto connotazioni ben precise.

In effetti, la statistica degli interventi dimostra che la maggior parte degli stessi è costituita dalla ricerca e recupero di salme ovvero di altri oggetti di interesse giudiziario.

L'individuazione dei Nuclei oggetto di riorganizzazione è basata sulla valutazione di diversi elementi tra i quali vanno evidenziati, soprattutto, le criticità connesse all'organico ridotto ed ai turni di servizio da garantire.

In tale contesto è in previsione una riorganizzazione di tali Nuclei con una progressiva diminuzione degli attuali 28 a 21, e la conseguente redistribuzione del personale specialista presso le strutture più vicine. L'iniziativa prevede, inoltre, che nei comandi aventi sede nei capoluoghi di Regione il servizio venga prestato « H24 » su quattro turni.

Il nuovo assetto territoriale potrà garantire una riduzione dei costi di gestione consentendo al contempo una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini.

Per quanto riguarda in particolare la Sardegna, voglio sottolineare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è presente sul territorio con due Nuclei sommozzatori.

Infatti oltre ad un servizio « H24 » garantito dal Nucleo maggiore di Cagliari, è attivo il servizio diurno nell'altro Nucleo situato nella provincia di Sassari.

Voglio, in conclusione, assicurare che il Governo è consapevole della necessità di incrementare gli sforzi e le risorse necessarie a garantire sempre l'efficienza e l'operatività dei presidi sul territorio per la tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone.

Un impegno che deve essere sempre costante, soprattutto perché rivolto a una Regione, come la Sardegna, particolarmente esposta a rischi di eventi calamitosi.

Un impegno che, in questo difficile momento, mi sento di assumere con tutte le responsabilità che le circostanze richiedono.

ALLEGATO 4

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.125,
1.126 E 1.127 DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: città metropolitane con le seguenti: enti territoriali di area vasta.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

4. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:

a) servizi sanitari, di igiene e profitti pubblici, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

5. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono

esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera *c-bis*) aggiungere la seguente:

c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso.

0. 1. 125. 1. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere la parola: province.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.

0. 1. 125. 2. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1 dopo le parole: al fine di adeguare aggiungere le seguenti: fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa.

0. 1. 125. 3. Gelmini.

Al comma 1 sostituire le parole: adeguare il loro ordinamento ai, *con le seguenti:* promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.

0. 1. 125. 4. Russo, Sarro.

Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà *inserire le seguenti:* solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa,.

0. 1. 125. 5. Bianconi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individuati al livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.

1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni

delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente;

sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.

0. 1. 125. 6. De Mita.

Al comma 1 aggiungere in fine le parole: ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione.

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole: del territorio metropolitano; *aggiungere le seguenti:* organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione integrata dei servizi;

al comma 2 sopprimere le parole dopo: reti di comunicazione, *sino alla fine del periodo.*

0. 1. 125. 7. De Mita.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle more di una riforma costituzionale di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con pro-

pria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.

0. 1. 125. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.

0. 1. 125. 9. Bianconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

0. 1. 125. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento,

promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

0. 1. 125. 11. Russo, Sarro, Palmizio, Squeri, Di Stefano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9.

0. 1. 125. 12. Russo, Sarro.

Al comma 2, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.

0. 1. 125. 13. Russo, Sarro.

Al comma 2, sostituire le parole: enti territoriali di area vasta con le seguenti: enti di area vasta alternativi alle province.

0. 1. 125. 14. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, dopo le parole: enti territoriali di area vasta, inserire le seguenti: alternativi alle Province.

0. 1. 125. 15. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 2, sopprimere la parola: strategico.

0. 1. 125. 16. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: cura delle relazioni istituzionali fino alla fine del comma.

0. 1. 125. 17. Gelmini.

Al comma 2 sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.

* **0. 1. 125. 18.** Gelmini.

Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.

* **0. 1. 125. 19.** Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento ad hoc della Regione competente.

0. 1. 125. 20. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:

a) viabilità e trasporti;

b) servizi sanitari, di igiene e profitti pubblici, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

3-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.

3-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.

0. 1. 125. 21. D'Ambrosio, Cozzolino, Daddone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano e funzioni stabilite dalla legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.

0. 1. 125. 22. Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

0. 1. 125. 23. Russo, Sarro, Squeri, Palmizio, Di Stefano.

Al comma 3, dopo le parole: Le province inserire le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.

0. 1. 125. 24. Russo, Sarro.

Al comma 3, dopo le parole: enti territoriali *aggiungere le parole:* con funzioni fondamentali.

0. 1. 125. 25. Carrescia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.

0. 1. 125. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

ART. 1.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.

1. 125. I relatori.

Al comma 3, dopo le parole: Alle Province, *aggiungere le seguenti:* di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola.

0. 1. 126. 1. Borghi.

Al comma 3, sostituire le parole: con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri *con le seguenti:* composte per almeno il 40 per cento da territorio montano, ovvero con una presenza di almeno il 40 per cento di comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, *e aggiungere, in fine, le parole:* a condizione che le predette province eleggano il Presidente della provincia e il consiglio provinciale con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 122/51.

0. 1. 126. 2. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 3 sostituire le parole: specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15 *con le seguenti:* specificità di cui all'articolo 11.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale relativa agli articoli 12 e 15.

0. 1. 126. 3. De Mita.

Dopo le parole: di cui agli articoli 11, 12 e 15. *aggiungere il seguente periodo:* Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.

0. 1. 126. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Alla parte consequenziale, articolo 12, comma 7, dopo le parole: organi provinciali *aggiungere il seguente periodo:* Gli stessi statuti, d'intesa con la Regione, possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente diversi da quello di cui al precedente articolo 12-bis.

0. 1. 126. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio intera-

mente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;

all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

1. 126. I relatori.

Dopo le parole: sopprimere aggiungere le seguenti: il secondo periodo dell'alinea.

0. 1. 127. 1. Balduzzi.

Dopo le parole: sopprimere il comma 5 aggiungere le seguenti: Conseguentemente

sono soppressi i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 1. 127. 2. Palese.

Sopprimere il comma 5.

1. 127. I relatori.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
2.102 E 2.103 DEI RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare *status* di capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 16 e 17.

0. 2. 102. 1. Pillozzi, Kronbichler, Lavagnolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Trascorsi cinque anni dall'istituzione delle città metropolitane, le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore ad un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.

0. 2. 102. 2. Romele.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 3. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 4. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 5. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 6. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 7. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 8. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

0. 2. 102. 9. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-

gna, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 10. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 11. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 12. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 13. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 14. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

0. 2. 102. 15. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 16. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 17. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 18. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 19. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 20. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 21. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 22. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disci-

plinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 23. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

0. 2. 102. 24. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.

0. 2. 102. 25. Fucci.

Al comma 1 sopprimere le parole da: ferma a: della Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 2. 102. 26. Melilli.

All'emendamento 2. 102 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: Reggio Calabria, aggiungere la parola seguente: Roma;

al comma 2 sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.

0. 2. 102. 27. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 2. 102. 28. Russo, Sarro.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 0. 2. 102. 29.** D'Ottavio.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costitu-

zione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 0. 2. 102. 30.** Pastorelli.

All'emendamento 2.102, al termine del comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 0. 2. 102. 31.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 0. 2. 102. 32.** Squeri, Russo.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 0. 2. 102. 33.** Lodolini, Bruno Bossio.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costitu-

zione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **0. 2. 102. 34.** De Mita.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire in fine il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **0. 2. 102. 35.** Russo, Sarro.

All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:

La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e delle disposizioni speciali su Roma Capitale.

* **0. 2. 102. 36.** Cirielli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

In attuazione dei rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna e la regione Sicilia possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

0. 2. 102. 37. Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia

organizzativa, la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

0. 2. 102. 38. Cicu, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere il comma 2.

* **0. 2. 102. 39.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

* **0. 2. 102. 40.** De Mita.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

0. 2. 102. 41. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro, Parisi.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 2. 102. 42. Martella, Naccarato, Mognato.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

0. 2. 102. 43. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ivi compresi i Comuni Capoluogo delle Province limitrofe.

0. 2. 102. 44. Russo, Sarro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del periodo con le parole: interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

0. 2. 102. 45. Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 2. 102. 46. Bianconi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni, metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree territoriali. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento,

0. 2. 102. 47. Gelmini, Fucci.

ART. 2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. 102. I relatori.

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana è l'organo di indirizzo e controllo; su proposta del sindaco adotta gli schemi di bilancio e lo statuto con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);

all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente lettera:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).;

all'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3;

sopprimere gli articoli 5 e 6;

all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole: consiglieri metropolitani con le parole: membri della conferenza metropolitana.

0. 2. 103. 1. Bianconi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: è organo di indirizzo e controllo aggiungere le seguenti: predispone i bilanci.

0. 2. 103. 2. Bianconi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole da: propone alla conferenza lo statuto fino alla fine, con le seguenti: , approva regolamenti, piani e programmi; approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni.

al comma 4-bis, sostituire le parole da: adotta o respinge lo statuto fino alla fine con le seguenti: è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa.

Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

0. 2. 103. 3. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Al comma 4, secondo periodo, dopo e parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.

0. 2. 103. 4. Gelmini, Russo.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: Su proposta del Sindaco Metropolitano.

0. 2. 103. 5. Melilli.

Al comma 4 sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0. 2. 103. 6. Bianconi.

Al comma 4, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.

0. 2. 103. 7. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.

0. 2. 103. 8. Bianconi.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. La conferenza metropolitana, su proposta del consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

0. 2. 103. 9. I Relatori.

Al comma 4-bis, dopo le parole: lo statuto *inserire le seguenti*: e le sue modifiche.

0. 2. 103. 10. Gelmini, Russo.

Al comma 4-bis *sostituire le parole*: un terzo *con le seguenti*: due terzi.

0. 2. 103. 11. De Mita.

Al comma 4-bis *dopo le parole*: e la maggioranza *aggiungere le seguenti parole*: dei due terzi.

0. 2. 103. 12. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposta dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del Consiglio Metropolitan e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 13. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organiz-

zazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 31 dicembre 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 14. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 15. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 marzo 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che e adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 16. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando

quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 17. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali

dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

0. 2. 103. 18. Gelmini, Fucci.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali

dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del Consiglio metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

0. 2. 103. 19. Gelmini, Fucci.

Al comma 5, dopo la parola: stabilisce aggiungere le seguenti: nell'ambito di principi fissati dalla legge.

0. 2. 103. 20. Bianconi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

b-bis) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

0. 2. 103. 21. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.

0. 2. 103. 22. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

0. 2. 103. 23. De Mita.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

0. 2. 103. 24. Bianconi.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

0. 2. 103. 25. Bianconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

0. 2. 103. 26. Gelmini, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

0. 2. 103. 27. Gelmini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. La Regione regola e disciplina le modalità con le quali il comune capoluogo di provincia può ripartirsi in più comuni aderenti all'area metropolitana.

0. 2. 103. 28. Russo, Sarro.

ART. 2.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al

parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e *4-bis*.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con or-

ganismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. 103. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 52
DEI RELATORI

Sopprimere il comma 1.

0. 4. 52. 1. Russo, Sarro.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

2-bis. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

0. 4. 52. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci, Squeri, Palmizio, Parisi, Di Stefano, Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti in prima applicazione ai sensi degli articoli 3 e 5 e successivamente ai sensi dello statuto.

1-bis. Lo statuto può prevedere:

a) che il sindaco metropolitano sia eletto contestualmente al consiglio metropolitano dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, con il sistema elettorale di cui all'articolo 5, determinato nei dettagli dallo statuto. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana; possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci dei comuni della città metropolitana in carica alla data delle elezioni. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni;

b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire dopo l'entrata in vigore della legge statale recante il sistema elettorale, da adottarsi a sua volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 4. 52. 3. Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia quello di comune metropolitano e per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari pre-

senza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

0. 4. 52. 4. Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

*** 0. 4. 52. 5.** Russo, Squeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano se-

condo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 6.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 7.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 8.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e

devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 9.** Bruno Bossio, Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

0. 4. 52. 10. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 11.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;

sopprimere l'articolo 5.

* **0. 4. 52. 12.** Russo, Squeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;

sopprimere l'articolo 5.

*** 0. 4. 52. 13.** De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;

sopprimere l'articolo 5.

*** 0. 4. 52. 14.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Con-

siglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;

0. 4. 52. 15. Pastorelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

*** 0. 4. 52. 16.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

*** 0. 4. 52. 17.** De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

* **0. 4. 52. 18.** Squeri, Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

* **0. 4. 52. 19.** Pastorelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

* **0. 4. 52. 20.** Bruno Bossio, Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco della Città metropolitana è eletto a suffragio universale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

0. 4. 52. 21. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della presente legge;

c) sia eletto a suffragio universale e diretto.

0. 4. 52. 22. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

0. 4. 52. 23. Bianconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.

0. 4. 52. 24. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco metropolitano è eletto tra i sindaci della città metropolitana secondo quanto previsto all'articolo 5.

0. 4. 52. 25. Gelmini, Fucci.

Al comma 1 sopprimere le parole: di diritto.

0. 4. 52. 26. Gelmini, Fucci.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e dura in carica cinque anni.

0. 4. 52. 27. De Mita.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle città metropolitane istituite nelle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, i cui organi siano stati rinnovati con suffragio universale e diretto, per le quali il sindaco metropolitano è di diritto il presidente della provincia neoeletto.

0. 4. 52. 28. Russo, Sarro.

Sopprimere i commi 2 e 3.

0. 4. 52. 29. Bianconi.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* quarantacinque;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire la parola: diciotto *con la seguente:* trentasei;

alla lettera c), sostituire la parola: quattordici *con la seguente:* trenta.

0. 4. 52. 30. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* venti;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire la parola: diciotto *con la seguente:* quattordici;

alla lettera c), sostituire la parola: quattordici *con la seguente:* dieci.

0. 4. 52. 31. Russo, Sarro.

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ; in questo caso il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.

0. 4. 52. 32. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 4. 52. 33. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* due anni.

0. 4. 52. 34. Fucci.

Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

0. 4. 52. 35. Fucci.

Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* quattro anni.

0. 4. 52. 36. Fucci.

Sopprimere il comma 4.

0. 4. 52. 37. Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. ».

0. 4. 52. 38. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana.

0. 4. 52. 39. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire successivamente all'approvazione della

legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

0. 4. 52. 40. Fiano.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni statutarie che prevedono l'elezione diretta del sindaco metropolitano trovano attuazione, secondo la legge statale di cui al precedente periodo, a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni e ad eleggere i sindaci e i consigli di tali nuovi comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

0. 4. 52. 41. Balduzzi.

ART. 4.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

4. 52. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.44 DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: dai sindaci e dai consiglieri comunali *sino alla fine del comma con le seguenti:* a suffragio universale secondo le norme di cui all'articolo 73 del Tuel, contestualmente all'elezione del Sindaco della Città metropolitana. L'elettorato passivo è riservato ai sindaci, ai presidenti degli organi di decentramento comunale, ai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degli

organi di decentramento comunale e ai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti. In caso di cessazione dalle cariche il consigliere metropolitano decade dal Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 13 e l'allegato A.

0. 5. 44. 1. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica *con le seguenti:* è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.

* **0. 5. 44. 2.** Squeri, Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica *con le seguenti:* è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.

* **0. 5. 44. 3.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini.

Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica *con le seguenti:* è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.

* **0. 5. 44. 4.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica *con le seguenti:* è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le

disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.

* **0. 5. 44. 5.** Cirielli.

Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica *con le seguenti:* è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.

* **0. 5. 44. 6.** Pastorelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e di donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

0. 5. 44. 7. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 3, sostituire le parole: in misura superiore a due terzi, *con le seguenti:* in misura inferiore al 40 per cento e,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

0. 5. 44. 8. Roberta Agostini.

Al comma 3, sostituire le parole: in misura superiore a due terzi, *con le seguenti:* in misura inferiore al 40 per cento e,.

Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: non si applica il *con le seguenti:* non si applicano il secondo e il terzo capoverso del.

0. 5. 44. 9. Roberta Agostini.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 5. 44. 10.** Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 5. 44. 11.** Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ciascuna lista dovrà essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato Presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per Presidente e Consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno.

0. 5. 44. 12. De Mita.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda,

fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere metropolitano, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano alla prima elezione del Consiglio metropolitano successiva all'entrata in vigore della presente legge.

0. 5. 44. 13. Roberta Agostini.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,

contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.

3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.

4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.

6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.

8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato « A » alla presente legge.

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.

11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato « A ». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non

appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

5. 44. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.25
DEI RELATORI

Al comma 2, sopprimere le parole: Lo Statuto determina le maggioranze per e *sostituire le parole:* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 *con le seguenti:* , salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento più uno dei voti dei componenti che dovranno comunque rap-

presentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

0. 8. 25. 1. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: lo statuto determina le maggioranze per e *aggiungere in fine le seguenti:* sono adottate con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

0. 8. 25. 2. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi, Parisi, Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere le parole: lo statuto determina le maggioranze per e *aggiungere in fine le seguenti:* sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dei comuni.

0. 8. 25. 3. Russo, Sarro.

Al comma 2, sostituire le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 *con le seguenti:* fissandole al 50 per cento + 1 dei componenti che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento + 1 della popolazione dell'area metropolitana.

0. 8. 25. 4. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

8. 25. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.61
DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: attribuite le funzioni fondamentali delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

0. 9. 61. 1. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire le parole: attribuite le funzioni *con le parole:* trasferite tutte le funzioni.

0. 9. 61. 2. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: le funzioni fondamentali delle Province, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 15 della presente legge.

0. 9. 61. 3. Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: funzioni fondamentali delle province *aggiungere le seguenti:* nonché le funzioni metropolitane ad esse conferite dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione,.

0. 9. 61. 4. Russo, Sarro.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, nonché, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

9. 61. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.62
DEI RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni, loro spettanti *con le seguenti:* spettanti alle regioni.

0. 9. 62. 1. Mazziotti Di Celso.

ART. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

9. 62. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.17
DEI RELATORI

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

0. 10. 17. 1. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Al comma 1, premettere le parole: salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.

0. 10. 17. 2. Romele.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 10. 17. 3. Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la Regione Lombardia, e il Consiglio Metropolitaniano indicano un proprio rappresentante nei consigli di amministrazione delle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di EXPO 2015 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare tale partecipazione. Alla chiusura dell'evento decade la presenza del rappresentante della Regione Lombardia.

0. 10. 17. 4. Gasparini, Fiano.

Al comma 3, dopo le parole: legge 21 dicembre 2001, n. 443, aggiungere la seguente: o.

***0. 10. 17. 5.** Brunetta, Squeri.

Al comma 3, dopo le parole: legge 21 dicembre 2001, n. 443, aggiungere la seguente: o.

***0. 10. 17. 6.** Matteo Bragantini, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento di cui al precedente periodo non comporta alcun onere fiscali a carico delle parti.

0. 10. 17. 7. Matteo Bragantini, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 10.17, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire l'espletamento delle attività di cui al presente comma, alla scadenza del mandato degli organi di governo della provincia di Milano è nominato commissario il presidente della provincia fino alla chiusura dell'evento.

0. 10. 17. 8. Bernardo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi delle disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 relative al finanziamento delle città metropolitane, per adeguarle alla disciplina delle funzioni di tali enti disposta dalla presente legge. La delega è esercitata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 11, 12 e 13 della medesima legge.

0. 10. 17. 9. Gasparini, Fiano.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse stru-

mentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa partecipate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano, direttamente o indirettamente, nelle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di Expo 2015 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 17. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 12.44
DEI RELATORI

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e l'assemblea dei sindaci;

all'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: da sottoporre all'assemblea dei sindaci;

all'articolo 12, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: a seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci;

all'articolo 12, comma 2, sopprimere il quinto periodo;

all'articolo 12, comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: l'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con le parole: il Consiglio adotta lo Statuto;

all'articolo 12, sopprimere il comma 3.

0. 12. 44. 1. Bianconi.

Al comma 2 dell'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo con le seguenti: parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno la metà più uno;

b) sostituire le parole: Statuto proposto dal Consiglio e sue successive modificazioni con i voti che rappresentino al-

meno un terzo con le seguenti: Statuto proposto dal Consiglio e sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno i due terzi.

Conseguentemente:

all'articolo 12-bis apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

b) al comma 3 dopo le parole: i sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri. Sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.

all'articolo 12-ter apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis: « Ciascuna lista dovrà essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato Presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per Presidente e Consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno ».

0. 12. 44. 2. De Mita.

All'articolo 12 comma 2 sostituire le parole: nella città metropolitana con le parole: nella provincia.

0. 12. 44. 3. Melilli.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: città metropolitane con la seguente: province.

0. 12. 44. 4. Carrescia.

All'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole: e consultivi con le seguenti: consultivi e di controllo.

0. 12. 44 5. Balduzzi.

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il Presidente cessi dalla carica il vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

0. 12. 44. 6. Carrescia.

All'articolo 12, al comma 3 e al comma 5, dopo la parola: sindaci inserire le seguenti: e dai rappresentanti espressi dalle opposizioni.

0. 12. 44. 7. Bianconi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia no-

mina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 8.** Squeri, Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 9.** Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 10.** Pastorelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 11.** D'Ottavio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costi-

tuzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 12.** Lodolini, Bruno Bossio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 13.** Cirielli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è

soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

11. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

***0. 12. 44. 14.** De Mita.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

****0. 12. 44. 15.** Squeri, Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costi-

tuito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

****0. 12. 44. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

****0. 12. 44. 17.** Cirielli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

****0. 12. 44.18.** De Mita.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

****0. 12. 44. 19.** Pastorelli.

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale vengono eletti secondo le modalità previste dalla legge 8 marzo 1951 n. 122.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.

0. 12. 44. 20. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

Sostituire gli articoli 12 e 12-bis con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle Province).

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.

0. 12. 44. 21. Parisi.

Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

2. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

0. 12. 44. 22. Romele.

Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

0. 12. 44. 23. Russo, Sarro.

Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il presidente è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

0. 12. 44. 24. Romele.

Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

ART. 12-bis.

(Modalità di elezione del presidente della provincia).

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: « e il presidente della provincia sono eletti » sono sostituiti dalle parole: « è eletto ».

2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei

gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.

6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»

0. 12. 44. 25. Palese, Marti, Chiarelli, Di-staso, Fucci.

Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

ART. 12-bis.

L'elezione del presidente della Provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

0. 12. 44. 26. Bianconi.

All'articolo 12-bis, comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 12. 44. 27. Borghi.

All'articolo 12-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione provinciale. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

0. 12. 44. 28. Pilozzi, Kronbichler.

All'articolo 12-bis, dopo il comma 8 inserire il seguente:

9. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.

0. 12. 44. 29. Romele.

Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

ART. 12-bis.

(Composizione ed elezione del consiglio provinciale).

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) sedici membri nelle altre province. »

2. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso

di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.»

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato — regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le mo-

dalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.

0. 12. 44. 30. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:

a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;

c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n.122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'interno, sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Compite le operazioni di cui al comma 9 sono proclamati eletti consiglieri

provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

8. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

9. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere provinciale decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.

10. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 20 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 16 consiglieri nelle altre Province.

0. 12. 44. 31. Parisi.

Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costi-

tuzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delle Statute della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

0. 12. 44. 32. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Russo, Sarro.

All'articolo 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 24 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da 18 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

0. 12. 44. 33. Carrescia.

All'articolo 12-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* sedici componenti *con le seguenti:* trentadue componenti;

b) *sostituire le parole:* dodici componenti *con le seguenti:* ventiquattro componenti;

c) *sostituire le parole:* dieci componenti *con le seguenti:* venti componenti.

0. 12. 44. 34. Pillozzi, Kronbichler.

All'articolo 12-ter al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Nelle province con un numero di Comuni superiore a 40, la composizione del Consiglio è determinata con riferimento alla categoria demografica inferiore.

0. 12. 44. 35. Melilli.

All'articolo 12-ter, comma 2, *sostituire la parola:* due *con la seguente:* cinque.

0. 12. 44. 36. Borghi.

All'articolo 12-ter, comma 4, *aggiungere, in fine il seguente periodo:* L'assegnazione dei seggi avviene con il metodo proporzionale.

0. 12. 44. 37. Pillozzi, Kronbichler.

All'articolo 12-ter, comma 5, *sostituire il primo periodo con il seguente:* 5. Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

0. 12. 44. 38. Pillozzi, Kronbichler.

All'articolo 12-ter, al comma 5, *sostituire le parole:* in misura superiore a due terzi, *con le seguenti:* in misura inferiore al 40 per cento e,.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: non si applica il con le seguenti: non si applicano il secondo e il terzo capoverso del.

0. 12. 44. 39. Agostini.

All'articolo 12-ter *sopprimere il comma 6.*

0. 12. 44. 40. Mazziotti Di Celso.

All'articolo 12-ter, dopo il comma 12, *aggiungere il seguente:*

13. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 12. 44. 41. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12-quater.

(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza).

1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.

2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.

3. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi di governo delle Province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle Province i cui organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il Pre-

sidente della Provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.

0. 12. 44. 42. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

All'articolo 12-ter, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere metropolitano, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano alla prima elezione del Consiglio metropolitano successiva all'entrata in vigore della presente legge.

0. 12. 44. 43. Agostini.

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

ART. 12-quater.

1. In alternativa a quanto disposto dagli articoli 12 bis e 12-ter, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.

2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costi-

tuzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per reiezione dei consigli provinciali.

4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.

5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui agli articoli 12-bis e 12-ter.

0. 12. 44. 44. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12-quater.

(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.

0. 12. 44. 45. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

ART. 12.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

ART. 12-bis.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.

7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

ART. 12-ter.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con po-

polazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a

seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

12. 44. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.15
DEI RELATORI

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 1.** Squeri, Russo.

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 2.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 3.** D'Ottavio.

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 4.** Cirielli.

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 5.** Pastorelli.

All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.

*** 0. 13. 15. 6.** Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, sostituire e parole da: nelle province di cui all'articolo 11 *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare o statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla soppressa provincia al nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 13. 15. 7. Pillozzi, Kronbichler.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli Organi così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

0. 13. 15. 8. Romele.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-*bis* e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-*ter*, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corri-

sposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. 15. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.91
DEI RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **0. 15. 91. 1.** Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area

vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **0. 15. 91. 2.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

*** 0. 15. 91. 3. Russo.**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

*** 0. 15. 91. 4. Carrescia.**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra funzione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

0. 15. 91. 5. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: La legge regionale stabilisce, nel rispetto degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, l'estensione e i limiti delle funzioni delle province di cui all'articolo 11, nell'ambito delle seguenti funzioni.

0. 15. 91. 6. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, in aggiunta a quelle attribuite loro dalla legge vigente, esercitano le seguenti funzioni:

0. 15. 91. 7. Pillozzi, Kronbichler, Lavagnolo.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo la parola: « tutela » aggiungere le seguenti: « difesa »;

b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: « ed edilizia scolastica »;

c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: « d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali »;

d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: 1-*bis*. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 15. 91. 8. Gelmini.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola: « tutela » aggiungere le seguenti: « difesa »;

b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: « e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo »;

c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: « d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali »;

d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: 1-*bis*. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 15. 91. 9. Gelmini.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: mediante l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

0. 15. 91. 10. Romele.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-*bis*. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza materiale ai sensi dell'articolo 117 commi secondo, terzo e quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

0. 15. 91. 11. Balduzzi.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 12.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **0. 15. 91. 13.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **0. 15. 91. 14.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **0. 15. 91. 15.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **0. 15. 91. 16.** D'Ottavio, Giorgis, Lodo-
lini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 17.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 18.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 19.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 20.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 21.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 22.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione

finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 23.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 24.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 25.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 26.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 27.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 28.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

*** 0. 15. 91. 29.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 30.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 31.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 32.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti

parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 33.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 34.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria

competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 35.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 36.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 37.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con

riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 38.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 39.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 40.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica

con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 41.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 42.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le*

seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 43.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 44.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 45.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 46.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado *con le seguenti parole:* alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.

**** 0. 15. 91. 47.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della program-

mazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 48.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 49.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 50.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 51.** D'Ottavio, Giorgis, Lodalini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 52.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 53.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

**** 0. 15. 91. 54.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

**** 0. 15. 91. 55.** Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

**** 0. 15. 91. 56.** Russo, Sarro.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 57.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 58.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 59.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 60.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 61.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***0. 15. 91. 62.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****0. 15. 91. 63.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****0. 15. 91. 64.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****0. 15. 91. 65.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****0. 15. 91. 66.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

****0. 15. 91. 67.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

**** 0. 15. 91. 68.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 69.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 70.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, *e inserire, in fine, le seguenti lettere:*

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 0. 15. 91. 71.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, *e inserire, in fine, le seguenti lettere:*

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 0. 15. 91. 72.** Russo, Sarro.

ART. 15.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado:

d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

0. 15. 91. 73. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

Al comma 1 lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado. *E inserire, in fine, le seguenti lettere:*

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

*** 0. 15. 91. 74.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1 lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado. *E inserire, in fine, le seguenti lettere:*

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

*** 0. 15. 91. 75.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

**** 0. 15. 91. 76.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

**** 0. 15. 91. 77.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo,.

0. 15. 91. 78. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 15. 91. 79. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

d-bis) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

d-ter) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

0. 15. 91. 80. Caparini, Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) funzioni delegate dalle regioni.

0. 15. 91. 81. Bianconi.

All'emendamento 15.91, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, anche a rilevanza economica.

0. 15. 91. 82. De Mita.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

0. 15. 91. 83. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 84.** Mazziotti Di Celso.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 15. 91. 85.** Carrescia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni singoli, e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

0. 15. 91. 86. Russo.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 87.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 88.** De Mita.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 89.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 90.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 91.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

*** 0. 15. 91. 92.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 93.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 94.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 95.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 96.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 97.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.

**** 0. 15. 91. 98.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 99.** De Mita.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 100.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 101.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 102.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 103.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

*** 0. 15. 91. 104.** Squeri, Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.

0. 15. 91. 105. Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 106.** De Mita.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 107.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 108.** Cirielli.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 109.** Squeri, Russo.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 110.** Pastorelli.

All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.

*** 0. 15. 91. 111.** D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.

0. 15. 91. 112. Russo, Palese, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Palmizio, Marti, Chiarelli, Fucci, Sarro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rile-

vanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;

b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;

d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.

0. 15. 91. 113. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle relative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

0. 15. 91. 114. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle re-

lative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà.

0. 15. 91. 115. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, dovrà conformarsi ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 113/2011.

0. 15. 91. 116. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale personale in esubero risultante dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge è trasferito a domanda agli Uffici periferici dello Stato della stessa provincia e, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità da altri Enti.

0. 15. 91. 117. Carrescia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti.

0. 15. 91. 118. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:

a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;

b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel

nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto

con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di sta-

bilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.

15. 91. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.026
DEI RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.

0. 23. 026. 1. Gelmini.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa le circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

23. 026. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.71
DEI RELATORI

Al comma 3-bis, dopo le parole: territorio interamente montano aggiungere le seguenti: , individuate dalle regioni competenti.

0. 1. 71. 1. Borghi.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Alle Province aggiungere le seguenti: di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola.

0. 1. 71. 2. Borghi.

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle Province con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o province autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni riconoscono alle Province di cui all'articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della Costituzione.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli Statuti delle Province di cui all'articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli Statuti delle Province di cui all'articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Province di cui all'articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Province, Regioni, Province Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all'articolo 11 comma 2-bis, in particolare sulle seguenti materie:

1. Governo del territorio;
2. Produzione dell'energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;
3. Protezione civile;
4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
5. Turismo;
6. politiche del lavoro e formazione professionale;
7. Cave e miniere, acque minerali e termali;
8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;
9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
10. trasporto pubblico locale su gomma;
11. impianti a fune e piste da sci;
12. tutela delle minoranze linguistiche;
13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatiche spettanti alle Regioni.

1. 71. De Menech, Nicoletti, Schullian, Planger, Alfreider, Dellai, Borghi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.22
DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: comma 5-ter. Il segretario del-

l'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione aggiungere il periodo; e tra i segretari direttori delle Comunità Montane istituite ex lege 1102/71 e successive modificazioni, in servizio, i quali confluiscono nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

0. 18. 22. 1. Borghi.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei Comuni e' nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione. »

18. 22. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli, Borghi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.23
DEI RELATORI

Al comma 1, lettera a) dopo il periodo:
Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica *aggiungere il seguente:* È comunque fatto divieto ai consiglieri comunali espressione di gruppi di minoranza in seno ai propri consigli comunali di far parte dell'organo esecutivo dell'Unione.

0. 18. 23. 1. Borghi.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

1. La legge regionale disciplina l'ordinamento delle Unioni, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) Sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito da sindaci o assessori dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di tre rappresentanti per Comune nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;

b) L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto detta le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento;

c) Alle Unioni si applicano i principi dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, ivi inclusa la disciplina relativa al controllo di gestione e all'adozione di un piano esecutivo di gestione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del Tuel, e dell'articolo 14 commi del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali ».

18. 23. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Borghi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.0.4
DEI RELATORI

Al comma 1, alla lettera c) la parola:
revisione con la seguente: armonizzazione.

0. 23. 04. 1. Borghi.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

*(Delega per la adozione della
« Carta delle autonomie locali »).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematica-

mente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire

in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 4.** Melilli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 101

ALLEGATO (*Parere approvato*) 108

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 102

Sui lavori della Commissione 105

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 105

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 novembre 2013*).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente di avere in parte riformulato la proposta di parere presentata ieri, che rimane invariata nella sostanza sia pure con alcune integrazioni. Presenta, quindi, e illustra la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene opportuno che sia prevista nel provvedimento una clausola che tenga in considerazione l'efficienza o inefficienza dei comuni nell'affrontare le situazioni di emergenza degli uffici giudiziari, con particolare riferimento all'edilizia giudiziaria. Sottolinea, infatti, come in caso di grave inefficienza si possano creare delle situazioni di increscioso disagio, come quella del tribunale di Bari. Chiede quindi come il Governo intenda affrontare simili situazioni.

Tancredi TURCO (M5S) ritiene che il provvedimento sarebbe inaccettabile anche se modificato nei termini indicati dal relatore nella sua proposta. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Piepoli e lo rassicura circa la grande attenzione con la quale il Governo sta seguendo la vicenda specifica di Bari affinché si possa giungere al più presto ad una sua definizione, attraverso l'adozione di scelte ponderate che dovranno comunque tenere conto delle ristrettezze della finanza pubblica. Sottolinea quindi come con il provvedimento in esame si intenda introdurre un elemento di razionalizzazione della spesa e chiarire i rapporti tra enti locali, uffici giudiziari e Ministero della giustizia.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, sottolinea come l'adozione del criterio dei costi standard non venga introdotto con lo scopo di una generalizzata riduzione delle risorse destinate agli uffici giudiziari, bensì con la finalità di individuare il costo ragionevole, le risorse adeguate per ciascun ufficio giudiziario al fine di evitare sprechi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta dedicata all'esame degli atti del Governo per consentire lo svolgi-

mento delle sedute in sede consultiva e referente.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2013.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla logica alla base della riforma della geografia giudiziaria e, conseguentemente, alle relative modalità di attuazione che, infatti, stanno comportando enormi problemi pratici.

Esprime l'auspicio che i pareri della Commissione giustizia della Camera e della Commissione giustizia del Senato sul provvedimento in esame possano essere convergenti, per evitare che nessuno dei due sia preso in considerazione dal Governo, come è accaduto per i pareri sugli schemi di decreto legislativo relativi alla riforma in questione.

Ritiene che il provvedimento in esame possa essere lo strumento per salvare alcuni importanti uffici giudiziari, sulla base di parametri oggettivi. Cita, in particolare, i casi dei tribunali di Sanremo-Chiavari, Vigevano, Voghera, Crema, Bassano del Grappa, Tolmezzo e alcuni tribunali del Piemonte.

David ERMINI (PD) sottolinea come, per quanto la Commissione per monitorare il procedere della riforma istituita presso il Ministero della giustizia stia compiendo le proprie valutazioni, ciò non debba far dimenticare il ruolo e l'impor-

tanza delle valutazioni e delle verifiche che debbono compiere le Commissioni parlamentari, che hanno il dovere di identificare e segnalare le criticità. Evidenza, in particolare, come sia del tutto incomprensibile la soppressione della sede distaccata del tribunale di Livorno a Portoferraio.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel richiamare l'intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce come la riforma in questione rappresenti per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio e come con questo ulteriore atto normativo il Governo sopprima presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato.

Quella in itinere, così come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia; la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la « giustizia a debita distanza » che renderà di fatto il servizio giustizia come un « bene di lusso » anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi.

Ribadisce la necessità di una indagine conoscitiva che preveda la partecipazione anche di rappresentanti delle categorie che operano e che sono coinvolte nella giustizia (dipendenti delegati degli uffici interessati, cittadini, società civile) oltre ad avvocati ed operatori del settore.

Il punto senza dubbio più dolente dell'intero provvedimento normativo riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord, sul quale si è soffermata diffusamente ieri, così come sulla soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia e sulla soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa.

Altra grave deficienza del provvedimento de quo è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia.

Altrettanto problematica è la soppressione della sezione distaccata del tribunale di Ancona a Jesi.

A partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante;

Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;

Per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Kmq, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud.

Con la soppressione del tribunale di Chiavari il Governo sembra dimenticare che lo Stato ha già speso, per la costruzione del nuovo Tribunale 8,7 milioni di euro di soldi pubblici (dei contribuenti), accanto ai 4,6 milioni aggiunti dal Comune di Chiavari. Così facendo per il futuro si è assicurato gratuitamente 8.000 mq. di superficie e 70 posti auto destinati esclusivamente al servizio « giustizia ».

Si è in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali quali: Pisticci,

Sala Consilina, Modica ed Empoli nonché Saluzzo, Mondovì, Nicosia, Mistretta, Montepulciano e Tolmezzo.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 155/12 le eventuali nuove destinazioni – ottenute ai sensi del precedente comma 1 e 2 – sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto in esame.

Si ritiene non possa definirsi di « nuova destinazione » il posto assegnato, in via residuale, al magistrato che abbia esercitato l'opzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 e quindi abbia manifestato l'intenzione di essere assegnato alle « funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio », ovvero al magistrato che, non avendo esercitato nessuna delle opzioni riconosciutegli dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sia stato destinato d'ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'operazione di accorpamento e pertanto si ritiene che solo in questi ultimi due casi il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo.

Risulta quindi necessario inserire all'interno dell'atto normativo in oggetto una precisazione che vada nel senso di esprimere il seguente concetto « devono essere considerate nuove destinazioni ai fini della legittimazione triennale soltanto le ipotesi in cui il magistrato direttivo/semidirettivo perdente posto abbia esercitato le opzioni di cui alle lett. A e B dell'articolo 6 D.lgs. 155/2012, e ne va escluso il caso di cui alla successiva lett. C, ovvero in tutti i casi in cui il magistrato è tornato a ricoprire l'ufficio di provenienza ».

Assunta TARTAGLIONE (PD) condivide l'intervento del collega Ermini e sottolinea

l'esigenza di tenere conto delle peculiarità delle isole, soffermandosi sulla situazione di Ischia.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene di fondamentale importanza che, preliminarmente, si chiarisca se vi è la reale disponibilità del Ministro ad apportare delle sostanziali modifiche alla riforma.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione ha il dovere di esprimere il parere in tempi rapidi, entro la prossima settimana, per superare la grave situazione di stallo in cui si trovano gli uffici giudiziari. Il decreto, infatti, contiene disposizioni la cui efficacia non può essere ritardata e, in un simile contesto, non ritiene utile svolgere un'indagine conoscitiva.

Preannuncia, quindi, che al più presto presenterà una proposta di parere. I colleghi potranno, quindi, presentare delle proposte di modifica che saranno valutate dalla Commissione ai fini di una eventuale trasformazione in condizioni e osservazioni.

Matteo BIFFONI (PD) si sofferma sulla situazione degli uffici giudiziari di Pisa, Lucca e Livorno.

Walter VERINI (PD) sottolinea le enormi criticità scaturenti dalle operazioni di accorpamento degli uffici giudiziari. Sulle situazioni specifiche, ritiene che sia necessaria una preliminare valutazione dei decreti ex articolo 8 del d.lgs. n. 155 del 2012. Dichiara, quindi, di non comprendere l'ostinazione del Governo nel rifiutare la proposta di trasformare i tribunali soppressi in presidi equiparati a sezioni distaccate.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA chiarisce come il Governo abbia adottato questo primo decreto correttivo per fare fronte alle assolute priorità. Fa presente come la Commissione di monitoraggio, presieduta dalla dottoressa Annamaria Palma, stia valutando attentamente situazioni molto complesse, e come il Governo

sia soddisfatto di ciò che si è fatto e di ciò che si sta facendo. Rileva come le criticità delle zone insulari siano oggettive e richiedano una valutazione supplementare. Assicura, peraltro, che tutte le situazioni segnalate saranno attentamente analizzate.

Alessia MORANI (PD) ritiene che la riforma della geografia giudiziaria fosse necessaria ma che, in concreto, sia stata fatta male. Condivide l'esigenza di accelerare i tempi di esame del decreto correttivo, però ritiene paradossale che ancora non esista un documento consultabile sullo stato di attuazione della riforma. Sottolinea quindi come molte sedi accorpanti si trovino in difficoltà e stiano chiedendo finanziamenti per adeguare i locali. Si sofferma, infine, sulla situazione del Tribunale di Camerino, accorpato al tribunale di Macerata.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che nell'attività di monitoraggio si debba tenere attentamente in considerazione la questione del congestionamento dei tribunali metropolitani. Si sofferma, quindi, sulla situazione di Pinerolo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, fa presente alla collega Morani che una seria attività di monitoraggio non si potrebbe concludere in due mesi e che la relazione della Commissione ministeriale è attesa per la fine dell'anno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è in distribuzione una lettera del dottor Alfonso Sabella, Capo della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativa a talune affermazioni del Prefetto Angelo

Sinesio, in occasione dell'audizione svolta presso questa Commissione il 22 ottobre scorso, che si riferiscono all'attività svolta dal dottor Sabelli quando svolgeva le funzioni di Soggetto attuatore del Piano carceri.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, osserva come il Protocollo del 13 giugno 2012 sulle preoccupazioni del popolo irlandese nei confronti del Trattato di Lisbona, all'esame della Commissione Affari esteri, è stato sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona.

In particolare, per porre rimedio a tale situazione, che impediva l'entrata in vigore del Trattato, il 20 luglio 2011 il Governo irlandese presentava un progetto di modifica dei Trattati in forma di Protocollo, contenente le preoccupazioni nazionali sul trattato di Lisbona, soprattutto nei campi del diritto alla vita, della famiglia, dell'istruzione, della fiscalità, e della sicurezza e difesa.

Successivamente il Consiglio europeo consultava il Parlamento e la Commissione sulle modifiche proposte dall'Irlanda, modifiche la cui limitata entità aveva peraltro fatto sì che non venisse convocata una Convenzione per esaminarle, e su tale mancata convocazione il Consiglio europeo chiedeva comunque l'approvazione del Parlamento.

Il 18 aprile 2012 Parlamento europeo si pronunciava favorevolmente sulle modifiche proposte da Dublino ed approvava la decisione di non convocare una Convenzione per esaminarle.

Dopo il parere favorevole della Commissione, pervenuto nel maggio 2012, il Consiglio europeo stabiliva di indire una Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri per esaminare le modifiche proposte dall'Irlanda.

In esito alla Conferenza intergovernativa il Protocollo è stato sottoscritto a Bruxelles il 13 giugno 2012.

Il Protocollo si compone di un preambolo e di cinque articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, l'articolo 1, che riguarda il diritto alla vita e alla famiglia (oltretutto il diritto all'istruzione).

In base ad esso – per rispondere, appunto, alle preoccupazioni del popolo irlandese – si precisa che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona, che conferisce status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come nessuna disposizione del Trattato di Lisbona concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia può pregiudicare in alcun modo l'applicabilità della tutela del diritto alla vita come prevista nella Costituzione irlandese, né tantomeno della protezione della famiglia (e dei diritti in materia di istruzione) quali previsti in detta Costituzione.

L'articolo 1 menziona espressamente le sezioni della Costituzione irlandese che vengono in questione.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo si compone di

tre articoli dal contenuto tipico e non rilevante ai fini dell'esame di questa Commissione

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come il provvedimento all'esame della Commissione, valutato favorevolmente da parte del Gruppo del M5S, rappresenta una peculiare eccezione ad un processo di integrazione europea che ha sin qui trovato nella ratifica – e successivo recepimento – del Trattato di Lisbona la sua via maestra.

Il Protocollo segna infatti una significativa deviazione dal percorso tracciato dal Trattato, poiché individua, avvalendosi degli strumenti previsti dalle stesse istituzioni comunitarie, i termini di una possibile coesistenza, finanche una convivenza, delle disposizioni vincolanti per i Paesi aderenti, sancite nel Trattato, con talune asserite specificità politiche, sociali e culturali di un Paese, in questo caso l'Irlanda.

Il Protocollo concernente « le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona », afferma in sostanza il primato delle norme costituzionali irlandesi sull'ingerenza delle politiche europee in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione, sulle norme della Carta dei diritti fondamentali, nonché in materia di politica fiscale e di sicurezza e difesa.

Ancor prima di un'analisi nel merito della bontà delle questioni poste dall'Irlanda come *conditio sine qua non* all'adozione del Trattato di Lisbona, risulta assai più interessante, considerando la questione dal punto di vista italiano, valutare come estremamente positivo l'utilizzo stesso dello strumento del Protocollo.

Un Protocollo che, se per alcuni rappresenta una vera e propria battuta d'arresto al dispiegamento degli effetti del Trattato di Lisbona, a nostro avviso, nel sottolinearne la valenza fortemente simbolica, indica altresì la via più efficace da perseguire al rafforzamento di un'integra-

zione europea rispettosa degli assetti politico istituzionali, laddove autenticamente distintivi, di ciascun Paese membro.

Il MoVimento 5 Stelle, com'è noto, propone da sempre nel proprio programma un approccio alle questioni europee, dall'adesione all'Unione alla permanenza nell'area euro, di tipo consultivo, rimettendo laicamente alla volontà dei cittadini la pienezza di una scelta che, con la giusta ponderazione ed un opportuno approfondimento, può e deve essere rinegoziata.

In questo senso e secondo questa chiave di lettura, il parere favorevole al Protocollo « concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona », includendo in prospettiva analoghe preoccupazioni nutrite dal popolo italiano in particolare sulle questioni economico-fiscali derivanti dagli obblighi comunitari assunti dal precedente Governo con l'avvallo di tutte le forze politiche costituenti l'attuale maggioranza parlamentare, è pertanto da considerarsi come un atto dovuto.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, fa presente che i relatori stanno completando un esame particolarmente approfondito delle proposte emendative. Osserva, in particolare, come vi siano molti emendamenti animati da una logica comune, traendone l'auspicio che l'esame del provvedimento possa proseguire in un clima di costruttiva collaborazione fra tutti i gruppi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere avvertito che l'esame degli emendamenti inizierà la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari;

condivisi i rilievi deliberati il 5 novembre 2013 dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

rilevato che il provvedimento:

all'articolo 1 prevede: una procedura di determinazione del contributo, da definirsi annualmente con decreto ministeriale, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; cause eccezionali al ricorrere delle quali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano essere autorizzati contributi di importo superiore a quello prestabilito; la riduzione, dal 70 al 50 per cento, della misura dell'acconto corrisposto ai comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, riferita all'importo corrisposto nell'anno precedente; all'articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

l'adozione del criterio della quantificazione di costi standard appare ragio-

nevole e condivisibile, se ed in quanto sia previsto un adeguato coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sia nella definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard sia nella determinazione annuale del contributo;

la riduzione della misura dell'acconto dal 70 al 50 per cento risulta suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi;

la fissazione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno dell'importo complessivo del contributo erogabile dallo Stato al Comune per l'anno successivo non consentirebbe all'ente locale di programmare adeguatamente la propria spesa, risultando, quindi, necessario anticipare il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario al 30 novembre di ogni anno;

appare necessario stabilire che il provvedimento entri in vigore in una data appropriata, non anteriore al 1° gennaio 2014, e tale da garantire che l'applicazione del sistema dei costi standard avvenga con modalità e tempi compatibili con le esigenze di bilancio e di programmazione della spesa dei comuni;

ritenuto, infine, opportuno:

precisare che la metodologia di quantificazione dei costi standard, definita con decreto ministeriale, tenga conto delle analisi della spesa, degli elementi di costo dei singoli settori, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni dei costi standard, attraverso la fissazione dei *benchmark*;

ricostituire l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 dello schema non solo al bilancio dello Stato ma, dato il coinvolgimento dei comuni, alla finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto un adeguato coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sia nella definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard sia nella determinazione annuale del contributo;

2) all'articolo 1, lettera b), capoverso « Art. 2 », comma 2, le parole « cinquanta per cento » siano sostituite con le seguenti: « settanta per cento »;

3) all'articolo 1, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, le parole « 31 dicembre » siano sostituite con le seguenti: « 30 novembre »;

4) sia stabilito che il provvedimento entri in vigore in una data appropriata, non anteriore al 1° gennaio 2014, e tale da garantire che l'applicazione del sistema dei costi standard avvenga con modalità e tempi compatibili con le esigenze di bilancio e di programmazione della spesa dei comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 2, sia valutata l'opportunità di precisare che la metodologia di quantificazione dei costi standard, definita con decreto ministeriale, tenga conto delle analisi della spesa, degli elementi di costo dei singoli settori, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni dei costi standard, attraverso la fissazione dei *benchmark*;

b) all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di ricostituire l'invarianza finanziaria alla finanza pubblica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AVVERTENZA	114

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolinea, all'esito del ciclo di audizioni informali svolte nella scorsa seduta, che le ragioni di dissenso del suo gruppo nei confronti dell'opera, oggetto della ratifica in esame, sono rafforzate.

Ricorda, al riguardo, che il gasdotto non sarà a costo zero per lo Stato italiano e che a suo avviso, il progetto soddisfa interessi particolari di alcune grandi multinazionali e non l'interesse generale dei cittadini. Evidenzia, quanto al problema della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che il gasdotto porterà energia nei Paesi del Nord Europa e non in Italia. Fa presente che, oltre ai risvolti ambientali e sociali legati all'opera in esame, la TAP non comporterà una riduzione dei costi dell'energia a favore degli utenti. Osserva, poi, che di recente alcuni giornali hanno reso nota un'intercettazione effettuata nell'ambito di un'indagine a carico dell'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi dalla quale trasparirebbe che un imprenditore ritenuto vicino, peraltro, all'opposta formazione politica, avrebbe chiesto ad un altro imprenditore pugliese, coinvolto nella stessa indagine, di adoperarsi per l'approvazione, da parte della Regione Puglia, di

un progetto per la costruzione di un gasdotto. A suo avviso, tale circostanza testimonierebbe ancor di più che l'operazione non darebbe alcun vantaggio ai cittadini ma sarebbe invece finalizzata a soddisfare richieste particolari provenienti da alcuni imprenditori.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, invita il collega De Lorenzis a rivolgersi all'autorità giudiziaria ove fosse a conoscenza di questioni penalmente rilevanti, attenendosi nel frattempo all'argomento in discussione.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel ribadire che la TAP è un'opera fortemente voluta da una certa classe politica senza che tuttavia l'opera stessa realizzi un'utilità reale per i cittadini, sottolinea che nonostante, anche nel corso della discussione svolta in Commissione, alcuni gruppi parlamentari abbiano dichiarato di apprezzare la consultazione pubblica attivata dalla Regione Puglia per approfondire tutte le questioni sottese al progetto, tuttavia, in realtà, ogni decisione riguardante la TAP è stata già adottata sul piano politico senza, peraltro, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie. Evidenza, al riguardo, che, all'esito delle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, tutte le forze politiche presenti in Commissione dovrebbero avere l'onestà intellettuale di valutare se il gasdotto è un'opera che porterà effettivamente vantaggi ai cittadini italiani. Ritiene, quanto al tema della maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico nonché a quello della diversificazione delle fonti, che la via da seguire sia invece quella di incrementare la disponibilità di energie rinnovabili. Ricorda, peraltro, che la TAP insisterà su un territorio che costituisce un'importante meta turistica del nostro Paese.

Osserva che il progetto in esame prevede emissioni di gas su tale territorio che si aggiungeranno a quelle derivanti dai complessi industriali del polo di Taranto e di quello di Brindisi con possibili ricadute negative sulla salute delle persone e sulla salubrità dell'ambiente. Evidenza, inoltre,

che tale opera sarà realizzata con il fondamentale supporto degli istituti bancari i quali garantiranno la liquidità necessaria per realizzare un investimento faraonico con gravi ripercussioni sul livello di tassazione dei cittadini nonché sul prezzo del gas.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene non esista una sola ragione per definire la TAP un'opera vantaggiosa per i cittadini pugliesi e, più in generale, per quelli italiani auspicando, altresì, di essere smentito al riguardo dai colleghi degli altri gruppi favorevoli al progetto i quali, peraltro, non hanno dimostrato particolare interesse a porre quesiti ai soggetti ascoltati in audizione.

Claudio FAVA (SEL) fa presente che il suo gruppo non giudica con favore il progetto che è oggetto del disegno di legge di ratifica in discussione. Sottolinea, al riguardo, di valutare negativamente la decisione di ubicare in Svizzera la sede della *governance* del Consorzio TAP e formula, altresì, alcune perplessità in ordine all'impatto ambientale dell'opera. Nell'evidenziare che la Regione Puglia non aveva alcun titolo ad opporsi alla conclusione dell'accordo in esame, ricorda, tuttavia, che la Regione stessa ha espresso contrarietà al progetto in altre sedi analogamente a quanto sostenuto anche dalle popolazioni locali meritevoli dello stesso rispetto e della stessa comprensione dimostrata da alcune forze politiche nei confronti dei cittadini della Val di Susa.

Franco CASSANO (PD) desidera esprimere alcune perplessità relativamente all'opera in discussione alla luce delle informazioni raccolte all'esito delle audizioni informali svolte nella seduta di ieri. Rileva che la TAP è senza dubbio un progetto cui guardare con attenzione poiché la sua finalità tende a risolvere problemi strategici quali quelli di garantire la continuità energetica nel nostro Paese assicurando nel contempo l'autonomia politica dell'Italia. Tuttavia condivide alcuni dubbi sollevati nel corso dell'audizione informale del professor Borri il quale ha

illustrato le debolezze delle garanzie offerte ai cittadini da parte di chi ha progettato l'opera.

Osserva al riguardo che i suoi dubbi non nascono da una forma di catastrofismo ambientalista né, tantomeno, dalla logica del cosiddetto *not in my garden* che spesso possono portare a una paralisi delle decisioni. Ribadisce, invece, che la documentazione relativa alla VIA per il progetto in questione non è sufficiente e che, come evidenziato dal professor Borri, non sono state vagliate ipotesi alternative per il percorso del gasdotto. Nel giudicare positivamente la decisione della Regione Puglia, in un'ottica di trasparenza, di avviare una consultazione pubblica sull'impatto del progetto, auspica che i territori sui cui graverà la TAP, i quali negli ultimi anni hanno sviluppato grandemente la loro vocazione turistica, non siano danneggiati dall'opera. Fa notare, infine, di conoscere la differenza tra la ratifica di un accordo internazionale e la valutazione degli aspetti tecnici dell'opera prevista dall'accordo stesso, ma ritiene comunque positivo svolgere in questa sede un momento di riflessione generale sul progetto del gasdotto TAP.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) desidera ringraziare l'ufficio di presidenza ed il relatore per aver permesso alla Commissione di svolgere le audizioni informali, richieste dal suo gruppo, al fine di approfondire le tematiche relative al progetto TAP a fronte della rinuncia del Movimento 5 Stelle a presentare proposte emendative in questa fase dell'*iter* del disegno di legge. Evidenzia, tuttavia, senza spirito di polemica, che le predette audizioni non hanno visto la partecipazione di molti colleghi nonostante le informazioni raccolte in quella sede siano state molto rilevanti, circostanza testimoniata anche dall'intervento del collega Cassano che ha maturato perplessità circa il progetto in esame.

Marietta TIDEI (PD) fa presente che la Commissione, non essendo la sede di un tribunale o di una commissione di valutazione dell'impatto ambientale, è compe-

tente ad approfondire gli aspetti internazionali relativi alla strategicità energetica dell'opera prevista dall'accordo in esame. Ricorda, al riguardo, che le istituzioni comunitarie hanno inserito il progetto TAP tra quelli di interesse dell'Unione europea. Quanto agli asseriti artifici finanziari connessi al progetto, fa notare che il Consorzio TAP è formato da società internazionali perfettamente conosciute e che, considerato che il settore energetico è un settore cosiddetto *capital intensive*, solo soggetti con grandi disponibilità finanziarie possono investirvi con successo. Quanto alla questione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'idoneità del progetto a diversificare le fonti di energia a disposizione del nostro Paese, ricorda ai colleghi del Movimento 5 Stelle la crisi risalente al periodo 2006 – 2009 nei rapporti tra Russia e Ucraina, che minaccia seriamente la continuità di fornitura energetica per l'intero continente europeo.

Segnala, altresì, che l'accordo in discussione consentirà l'accesso al mercato di nuovi fornitori, creando così più concorrenza e influenzando sulla riduzione dei prezzi delle bollette che, attualmente, sono le più care d'Europa e doppiano il prezzo delle bollette statunitensi. Con riferimento agli Stati Uniti, nell'osservare che in quel Paese è sperimentato lo *shale-gas*, evidenzia che tale fonte energetica è più invasiva del gas e non sarebbe consentita dalla normativa europea. Ricorda che, in sede di audizione informale, è stata segnalata la possibilità di costruire più rigassificatori ma rileva che, a suo avviso, l'opposizione locale a tali rigassificatori sarebbe molto forte. Nel condividere la necessità di privilegiare le fonti rinnovabili, segnala che le stesse non possono soddisfare l'intero fabbisogno energetico del Paese senza che siano trovate idonee soluzioni tecnologiche che favoriscano una nuova metodologia di stoccaggio. Ciò comporta, a suo avviso, che si rende inevitabile scegliere il gas quale fonte energetica primaria preferendolo ai combustibili fossili perché, ovviamente, si tratta di una energia più pulita. Pur comprendendo le preoccupazioni sull'impatto

ambientale dell'opera, ritiene che prevalgono gli aspetti positivi di un progetto che, anche in un'ottica di lungo periodo, favorirà la competitività delle nostre imprese quando l'Italia uscirà, assieme all'Europa, dalla difficile crisi economica.

Al riguardo fa presente che, nonostante il calo dei consumi di gas registrato negli ultimi anni, l'opera sarà realizzata non prima del 2019, data in cui auspica che la domanda di energia possa essere finalmente aumentata. Pone l'attenzione, inoltre, su alcune informazioni ricavate all'esito delle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, evidenziando che il gasdotto consisterà in un tubo di un metro di diametro circa e che il tracciato, definito in un progetto presentato da ultimo nel settembre 2013, non incontrerà ostacoli, quali ad esempio le barriere coralline ovvero la Posidonia, approdando sulla spiaggia di San Foca, che non costituisce sito di interesse comunitario. Nel ricordare che non è questa comunque la sede per approfondire gli aspetti ambientali dell'opera, auspica una rapida ratifica dell'accordo per evitare che l'Italia perda una importante occasione per rilanciare la sua competitività.

Carlo SIBILIA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Di Battista circa l'apprezzamento della decisione dell'ufficio di presidenza di permettere, attraverso un ciclo di audizioni informali, lo svolgimento degli approfondimenti relativi al progetto TAP. Al riguardo, evidenzia che i contributi forniti dai soggetti auditi, sulla base delle indicazioni del suo gruppo, sono stati molto rilevanti. Nel segnalare che, nel corso delle predette audizioni informali, aveva lui stesso svolto alcune valutazioni politiche inopportune per quella sede di dibattito di cui, peraltro, si era scusato, lamenta l'atteggiamento del relatore Amendola che ha interrotto l'intervento del collega De Lorenzis il quale stava svolgendo legittimamente le sue osservazioni.

Nel giudicare con favore le perplessità evidenziate dal collega Cassano, sottolinea le ragioni alla base della sua critica al-

l'opera in esame. Fa presente, pertanto, che l'articolo 7 dell'Accordo, obbligando gli Stati contraenti a rimuovere, una volta completata l'opera, tutti gli ostacoli al flusso di gas attraverso il gasdotto, impone una particolare attenzione nella scelta di ratificare l'Accordo medesimo che impegnerà l'Italia per molti anni a venire. Nell'evidenziare che è necessario accertare che Grecia e Albania abbiano effettivamente concluso il predetto *iter* di ratifica, ricorda che la strategia energetica nazionale prevede il ricorso al gas quale mera soluzione transitoria, circostanza che non si concilia con i lunghi tempi di realizzazione della TAP. Segnala che esistono altri cinque progetti di gasdotto già approvati e che l'amministratore delegato dell'ENI, Scaroni ha affermato che il gas può essere reperito altrimenti.

Nel segnalare che il progetto non favorirebbe la concorrenza posto che la realizzazione dell'opera è stata affidata a un consorzio senza relativo bando di gara e che tale consorzio opererà sostanzialmente in regime di monopolio, si sofferma sull'impatto ambientale del progetto. Al riguardo ricorda che il professor Borri, in sede di audizione informale, ha evidenziato che il tubo del gasdotto sarà più grande di novanta centimetri di diametro e che esistono problemi legati ai polimeri presenti intorno al tubo stesso nonché al telecontrollo del gasdotto. Evidenzia, inoltre, che la redazione della VIA è stata affidata allo stesso Consorzio TAP e che esistono concreti rischi sismici come testimoniato dall'esperienza spagnola del progetto Castor. Sottolinea che a quaranta chilometri dall'approdo del gasdotto TAP si concluderà anche il tracciato del gasdotto ITG e ricorda, altresì, che non arriveranno all'Italia vantaggi finanziari dall'opera in esame come testimoniato dal fatto che la sede del Consorzio TAP è ubicata in Svizzera. Inviata, pertanto, i colleghi a valutare attentamente una scelta che influirà sul futuro dei cittadini italiani per i prossimi venti anni.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel segnalare il suo pregiudizio positivo

alla realizzazione di progetti transeuropei, evidenzia, quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, che il ciclo di audizioni informali svolto nella seduta di ieri non ha previsto l'audizione di soggetti che avessero una posizione a favore del progetto.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, replicando al collega Sibilia, ricorda di aver interrotto il deputato De Lorenzis al solo fine di invitarlo ad attenersi al tema oggetto della discussione. Tornando al merito del disegno di legge in esame, sottolinea che tutte le tematiche relative all'impatto ambientale dell'opera e, quindi, anche quelle relative alla documentazione della VIA, saranno approfondite nelle sedi competenti ossia quelle locali, prima fra tutte la Regione Puglia. Fa notare che tutti i gruppi parlamentari sono sensibili alle tematiche ambientali sottese alla realizzazione dell'opera, ma ribadisce che non è competenza di questa Commissione giudicare l'idoneità di elementi quali il tracciato ovvero l'approdo dello stesso. Tali questioni, a suo avviso, saranno regolate attraverso le norme e le procedure autorizzatorie previste dall'ordinamento italiano che individua nella Regione Puglia l'organo competente a definire argomenti tecnici. Nel ringraziare i gruppi di opposizione e gli altri colleghi presenti in ufficio di presidenza per aver definito, in pieno accordo, il ciclo di audizioni informali necessarie per approfondire le tematiche sottese alla realizzazione del progetto TAP, segnala che la maggioranza presenterà un ordine del giorno finalizzato a fare in modo, che, proprio sulle questioni dell'impatto ambientale dell'opera, siano garantiti sia la partecipazione delle comunità locali sia il pieno rispetto della normativa vigente. Nel sottolineare, infine, che esistono delle diversità tra il suo gruppo e quello del Movimento 5 Stelle relativamente a varie questioni quali quella della « decrescita felice » non condivisa dal Partito Democratico, auspica, tuttavia, che sia possibile continuare il confronto rispettoso e sereno tra i gruppi che ha connotato fin

ora il lavoro di questa Commissione, anche alla luce dei pareri che saranno resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il viceministro Marta DASSÙ, osserva che ogni Governo ha tra i suoi compiti quello di garantire ai cittadini un rifornimento di energia sicuro e a costi accettabili. Il progetto TAP, a suo avviso, costituisce un'opera che realizza questo obiettivo permettendo, inoltre, il raggiungimento di un buon *mix* di fonti energetiche. Evidenzia che il progetto TAP è stato preferito al gasdotto ITG ed al Nabucco sulla base di criteri oggettivi. Fa presente che il Parlamento greco e quello albanese hanno ratificato l'accordo in esame mesi fa e rileva, con riferimento all'articolo 7 del predetto accordo, che ai sensi di tale norma, i Paesi aderenti si impegnano solo ed esclusivamente a non interrompere il flusso di gas una volta ultimata l'opera. Nel ricordare che attraverso la realizzazione della TAP l'Italia diverrà un *hub* strategico per il trasporto di gas in Europa, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di ratifica poiché è imminente la decisione finale di investimento sul progetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00168 *Cimbro: Sul vertice del partenariato orientale (discussione).*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690-A Governo 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 novembre 2013.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

C. 1690-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
RISOLUZIONI:	
7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) ..	116
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di CNA-Unione Servizi alla comunità-Autoriparazione, Confartigianato-Autoriparazione e Casartigiani-Autoriparazione, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze	118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 19 novembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i presentatori hanno riformulato il testo della risoluzione.

Daniele PESCO (M5S) chiede chiarimenti in merito all'ultimo impegno della risoluzione, ritenendo opportuno affermare con maggiore forza la contrarietà della Commissione rispetto alla previsione, di cui all'articolo 56-*bis* del decreto – legge n. 69 del 2013, in base alla quale i comuni devono contribuire all'obiettivo di riduzione dell'indebitamento statale versando al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato una quota degli introiti derivanti dall'alienazione del loro patrimonio immobiliare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, secondo quanto appreso ora,

alla seduta odierna non potrà partecipare nessun rappresentante del Governo e che quindi, conseguentemente, la votazione della risoluzione dovrà aver luogo in altra seduta.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), con riferimento alla problematica oggetto delle considerazioni espresse dal deputato Pescio, ritiene che su tale aspetto il testo della risoluzione sia sufficientemente chiaro, sottolineando, peraltro, come il tema debba essere affrontato attraverso un intervento di carattere normativo, non essendo sufficiente un semplice atto interpretativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno che le forze politiche sollecitino al Governo l'esigenza di dare quanto prima risposta alle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo, riservandosi comunque di porre anch'egli la questione, in qualità di Presidente della Commissione.

Marco CAUSI (PD) rileva come, nel corso della seduta di ieri, il Governo abbia già dato una risposta positiva alla prima questione posta dalla risoluzione, relativa alla possibilità che i comuni i quali hanno già approvato il bilancio preventivo 2013 possano avvalersi della possibilità, riconosciuta dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 102 del 2013, di continuare ad applicare la TARSU o la TIA anche nel 2013, chiarendo che i predetti enti locali possono fruire di tale facoltà senza dover deliberare nuovamente il bilancio, ma con una semplice variazione al bilancio stesso.

Per quanto riguarda invece il tema dell'applicazione della norma, anch'essa contenuta nel decreto-legge n. 102 del 2013, che consente ai comuni di equiparare, a fini IMU, alla prima casa di abitazione anche le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, la posizione del Governo sembra essere quella di non ritenere necessario un atto regolamentare a livello centrale, lasciando i singoli enti locali liberi di regolarsi in materia.

Nel richiamarsi alle considerazioni appena espresse dal deputato Fragomeli circa l'utilizzo dei proventi dell'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, rileva altresì come rimanga tuttora irrisolta l'ulteriore problematica affrontata dall'atto di indirizzo, concernente l'estrema vicinanza tra il termine di versamento della seconda rata IMU, che scadrà il 16 dicembre prossimo, e il termine del 9 dicembre, fino al quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto – legge n. 102, i medesimi enti locali potranno pubblicare le variazioni delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti relativi all'IMU 2013. A tale riguardo la risoluzione, come riformulata, propone, qualora il comune non abbia provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il 20 novembre, che i contribuenti siano chiamati a versare, entro la predetta scadenza del 16 dicembre, solo il 50 per cento dell'IMU dovuta per il 2012, salvo conguaglio da effettuare nel mese di giugno 2014, sulla base delle aliquote pubblicate entro il prossimo 9 dicembre. Peraltro, dal momento che tale soluzione avrebbe effetti finanziari sui comuni, i presentatori dell'atto di indirizzo sono disponibili a valutare anche soluzioni alternative, quali, ad esempio, stabilire che le deliberazioni dei comuni in materia di IMU siano immediatamente pubblicate, ancor prima dell'approvazione del bilancio dei singoli enti locali, sul portale del federalismo fiscale, in modo da renderne tempestivamente edotti i contribuenti. Ritiene, comunque, che su tale aspetto sia necessario verificare la posizione del Ministero dell'Interno.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze le considerazioni emerse nel corso della seduta odierna; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 novembre 2013.

Audizione dei rappresentanti di CNA-Unione Servizi alla comunità-Autoriparazione, Confartigianato-Autoriparazione e Casartigiani-Autoriparazione, nel-

l'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 119

Variazione nella composizione della Commissione 119

AVVERTENZA 119

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di esperti del settore.

(*Svolgimento e conclusione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi dell'indagine conoscitiva, Manuela MANENTI, *rappresentante della Regione Emilia Romagna*, Pietro DI STEFANO, *assessore del Comune di L'Aquila*, e Giovanni LELLI, *commissario ENEA*.

Intervengono quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Giuseppe

BRESCIA (M5S), Umberto D'OTTAVIO (PD), Gianna MALISANI (PD) e Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Rispondono, quindi, Manuela MANENTI, Pietro DI STEFANO e Giovanni LELLI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che la deputata Centemero ha cessato di far parte della Commissione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi sull'introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di rappresentanti del Forum Italiano dei movimenti per l'acqua e del Coordinamento nazionale «Enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico»

120

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 novembre 2013.

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi sull'introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di rappresentanti del Forum Italiano dei movimenti per l'acqua e del Coordinamento nazionale «Enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori (*Svolgimento e conclusione*) . 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte che Assoutenti, Codacons e Associazione utenti dei servizi radio televisivi, non potendo partecipare all'audizione, hanno inviato memorie scritte. Comunica, inoltre, che Cittadinanzattiva, non potendo intervenire, invierà memoria scritta.

Andrea DI PALMA, *segretario nazionale di Adiconsum*, Lamberto SANTINI, *presidente di Adoc nazionale*, Mauro NOVELLI, *segretario nazionale di Adusbef*, Mauro ZANINI, *vicepresidente di Federconsumatori nazionale*, Marco VOLANTE, *responsabile del settore trasporti di Lega Consumatori e Michele D'ANDREA, responsabile nazionale trasporti di Asso-consum*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle associazioni di consumatori per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01489 Cimmino: Piano per il rilancio delle terme di Castellammare di Stabia	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-01490 Lacquaniti: Valorizzazione turistica dell'antica <i>Stabiae</i>	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-01491 Benamati: Utilizzo dei fondi strutturali europei per la valorizzazione del patrimonio culturale e la qualificazione dell'offerta turistica del Mezzogiorno	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	132
5-01492 Allasia: Realizzazione di strutture ricettive in occasione di Expo 2015	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	135
5-01493 Mucci: Strategie di marketing connesse al riconoscimento dei siti Unesco in Italia	124
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	136
5-01494 Abrignani: Reingegnerizzazione del portale <i>Italia.it</i> e svolgimento della prossima Conferenza nazionale sul turismo	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	137

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere)</i>	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
<i>ERRATA CORRIGE</i>	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene e il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 15.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo,

per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-01489 Cimmino: Piano per il rilancio delle terme di Castellammare di Stabia.

Luciano CIMMINO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano CIMMINO (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta le cui indicazioni saranno oggetto di un'attenta verifica sul campo nel corso del 2014. Sottolinea che le terme di Stabia, con le loro ventotto sorgenti costituiscono un *unicum* nel panorama nazionale e rappresentano un'importante realtà occupazionale del territorio con cento addetti stabilizzati (di cui 30 vicini al pensionamento) e circa cento stagionali.

5-01490 Lacquaniti: Valorizzazione turistica dell'antica Stabiae.

Arturo SCOTTO (SEL) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (SEL), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta. Sottolinea la necessità di valorizzare l'area dell'antica *Stabiae* in continuità con iniziative già avviate a livello locale. Sollecita il Ministero ad investire nella costituzione di un distretto turistico-culturale che faccia da cerniera tra l'area vesuviana e la costiera al fine di creare occupazione e sviluppo. Ritiene estremamente importante l'inserimento del sito nel patrimonio Unesco previsto per il 2014

ed esprime soddisfazione per la firma del protocollo d'intesa con gli enti territoriali prevista per il prossimo 25 novembre.

5-01491 Benamati: Utilizzo dei fondi strutturali europei per la valorizzazione del patrimonio culturale e la qualificazione dell'offerta turistica del Mezzogiorno.

Luigi TARANTO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'ampia risposta. Rilevato che il turismo rappresenta una voce fondamentale per l'economia del Paese, esprime grande apprezzamento per le linee programmatiche esposte dal Ministro Bray nella sua audizione presso la X Commissione, svoltasi nello scorso mese di ottobre. Osserva che l'Italia ha costantemente dimostrato difficoltà nell'utilizzare al meglio i Fondi strutturali europei, non solo nel settore del turismo. Prende atto con favore delle misure intraprese dal Governo per un'azione di revisione dei POIn (Programmi operativi interregionali) e dell'azione di convergenza con la programmazione degli interventi con il Piano di azione coesione (PAC)

5-01492 Allasia: Realizzazione di strutture ricettive in occasione di Expo 2015.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, esprime apprezzamento per la risposta

articolata fornita dal sottosegretario. Auspica che gli interventi infrastrutturali previsti per Expo 2015 possano essere di pubblica utilità anche dopo la conclusione dell'evento, diversamente da quanto accaduto a Torino nel 2006, quando ospitò le Olimpiadi invernali. Lamenta infatti che, in quel caso, fu sperperata un'ingente quantità di denaro pubblico per costruire opere in seguito inutilizzate dalla popolazione.

5-01493 Mucci: Strategie di marketing connesse al riconoscimento dei siti Unesco in Italia.

Mara MUCCI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, esprime apprezzamento per la risposta e auspica una sollecita conclusione dell'iter di approvazione del Piano strategico del turismo. Ritiene altresì necessario procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica e ad una valutazione delle competenze degli amministratori locali in materia di turismo.

5-01494 Abrignani: Reingegnerizzazione del portale Italia.it e svolgimento della prossima Conferenza nazionale sul turismo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Aggiunge che, per quanto riguarda il portale Italia.it, è stata costituita una *task force* con l'obiettivo di valutare gli attuali soggetti coinvolti (ACI e Unicity Spa) e di arricchire alcuni contenuti. Nel prossimo anno la gestione del portale dovrebbe

essere affidata all'Agenzia nazionale per la promozione turistica che dovrà altresì provvedere, in modo unitario, al *marketing* e alla promozione del Paese.

Con riferimento alla Conferenza nazionale sul turismo, preannuncia che la prossima edizione dovrebbe svolgersi in primavera al fine di consentire agli operatori di settore, tra l'altro, di valutare le misure nel frattempo approvate sulla base delle evidenze del Piano strategico.

Sottolinea infine che è stata recentemente conclusa la revisione e l'aggiornamento del Piano strategico elaborato dal precedente Governo che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Condivide le scelte operate relativamente al portale e alla revisione del Piano strategico per il turismo. Auspica che la Conferenza nazionale possa essere organizzata in una località originale e meno nota dal punto di vista turistico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 16.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S) ricorda alla Commissione come, nella seduta di ieri, si fosse concordato di sospendere la discussione sulla ratifica in oggetto per consentire, a quanti lo ritenessero opportuno, di partecipare alle audizioni previste presso la Commissione di merito in relazione alla stessa materia. Sottolinea altresì come gli elementi emersi nell'ambito delle citate audizioni abbiano fatto emergere profili di criticità che meritano un adeguato approfondimento. Ritiene quindi che la seduta di oggi debba essere dedicata alla discussione sulle linee generali e che il voto sulla proposta di parere debba essere rinviato ad una seduta successiva.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, giudica condivisibili le considerazioni svolte dal collega Crippa e quindi se compatibile con i tempi dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, ritiene si possa convenire sul rinvio ad una seduta successiva l'espressione del parere e dedicare quella odierna al dibattito.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione può lavorare fino alla giornata di martedì 26 inclusa.

Davide CRIPPA (M5S) entrando nel merito del provvedimento ritiene innanzitutto necessario evidenziare alcuni profili problematici in relazione alla possibile traslazione di oneri privati a carico della finanza pubblica. Al riguardo segnala un analogo caso di realizzazione di un deposito di stoccaggio di gas naturale in Spagna nella quale il governo spagnolo si è trovato a dover intervenire in sostituzione del contraente privato inadempiente per ripianare il debito nei confronti di una nota banca spagnola. Ritiene quindi doveroso svolgere le opportune verifiche circa i meccanismi previsti all'interno del Trattato internazionale al

fine di scongiurare clausole che prevedano l'intervento dello Stato italiano in caso di criticità finanziarie nella realizzazione del progetto.

Sul piano della politica energetica evidenzia come il metanodotto avrà una capacità iniziale di 10 miliardi di metri cubi per anno espandibili a 20 miliardi, capacità del tutto eccessiva rispetto all'andamento del consumo di gas del nostro Paese, in contrazione; inoltre secondo le intenzioni del Governo la ratifica di tale accordo è principalmente finalizzata a consentire un'adeguata diversificazione delle fonti di approvvigionamento e a rendere l'Italia un *hub* del gas ma questo non è quello che in realtà ci chiede l'Europa, considerato oltretutto che i consumi di gas sono in calo in tutta Europa. La suddetta quantità di gas trasportata dal nuovo gasdotto non è detto quindi possa concretamente essere acquistata dagli altri Paesi europei.

Sempre sul versante della strategia energetica ricorda come sia già in fase di realizzazione un gasdotto alternativo di proprietà dell'ENI, società partecipata dallo Stato al 30 per cento, e rileva che la costruzione del nuovo gasdotto da parte del consorzio TAP, favorita dallo Stato che partecipa invece come azionista ad un altro progetto, non può certo considerarsi frutto di una logica di pianificazione energetica.

Per quanto riguarda le valutazioni circa l'impatto ambientale di tale infrastruttura ricorda come anche nelle audizioni svolte ieri presso la Commissione esteri siano state evidenziati i rischi cui verrebbero esposte alcune delle più belle zone costiere della regione Puglia come Torre dell'Orso e che per quanto riguarda l'impatto sul territorio si tratta di aree fortemente antropizzate con importanti insediamenti anche di valore storico.

Sul piano più strettamente tecnico segnala che oltretutto per consentire il necessario riscaldamento del gas trasportato sarà necessaria la costruzione di ulteriori due centrali termiche da 9 megawatt di

potenza che certamente non potranno che essere causa di inquinamento per i territori coinvolti.

Esprime dubbi inoltre sul rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e di *project financing* e si chiede se siano avvenute le manifestazioni di interesse dal momento che è stata invece riconosciuta l'esclusiva al consorzio TAP senza prevedere alcun corrispettivo.

Esprime quindi ulteriori perplessità circa il fatto che la sede del citato consorzio sia la Svizzera, noto paradiso fiscale, e ai fini di garantire una corretta trasparenza auspica almeno il trasferimento della sede legale della società in Italia.

In conclusione stigmatizza l'assoluta mancanza da parte del Governo di una programmazione energetica in termini di consumi e di risparmio ricordando oltretutto che risulta già sottoutilizzato il gasdotto realizzato ad Otranto che trasporta il gas dalla Libia.

Stefano ALLASIA (LNA) condivide la necessità di svolgere alcune riflessioni sul contenuto del provvedimento in esame, sul quale il suo gruppo esprime un orientamento favorevole ma che indubbiamente presenta delle criticità.

Innanzitutto rileva che la compagine societaria descritta nella relazione illustrativa, società anonima con sede nella confederazione elvetica, in realtà sulla base di quanto risulta nel registro di commercio del cantone di riferimento risulta composta assai diversamente. Sottolinea, infatti, come secondo il diritto societario svizzero una società anonima non è infatti tenuta a dichiarare gli azionisti.

Ritiene che in un momento di grave crisi economica come quello che sta vivendo il nostro Paese, come esemplificato dalle vicende relative alla Telecom e all'Alitalia, il Governo nella ratifica di un trattato internazionale come quello in discussione deve farlo nella massima trasparenza. Ci sono senza dubbio criticità che riguardano anche come avverrà la

futura gestione del gasdotto TAP e in assenza di accordi bilaterali sulla doppia imposizione fiscale con la Svizzera occorre senza dubbio chiarire come verranno tassati i profitti che deriveranno da tali importanti investimenti che saranno dell'ordine di miliardi di dollari.

Stigmatizza l'assenza di riferimenti chiari e puntuali in merito agli interessi del nostro Paese e il fatto che non venga riconosciuto alcun ruolo né all'ENI né a Snam rete gas.

Ribadisce, in conclusione, lo spirito collaborativo con il quale il gruppo della Lega Nord svolge tali considerazioni e invita il relatore ad adoperarsi affinché siano fatte tutte le valutazioni necessarie a garantire maggiore trasparenza per consentire che il pronunciamento della Commissione sia pienamente informato, dal momento che si parla di scelte energetiche che riguarderanno i prossimi trent'anni. Al riguardo critica in particolare l'incapacità di opporsi alla perdita di un ruolo strategico e invoca la necessità di un piano industriale che preveda lo scorporo della proprietà della rete da quella dei servizi.

Dario GINEFRA (PD) pur non mettendo in discussione la strategicità dell'operazione di costruzione del nuovo gasdotto ad opera del consorzio TAP al fine di garantire una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti di energia, ritiene necessaria una attenta valutazione dell'impatto ambientale dell'intera operazione che riguarda una regione, come la Puglia, che ha già visto la costruzione di infrastrutture altamente impattanti.

Esprime apprezzamento per il riferimento alla prevista fase di consultazione pubblica che si è aperta nella citata regione, contenuta nella proposta di parere predisposta dal relatore; forse tale rilievo andrebbe rafforzato anche alla luce degli impegni presi dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Commissione esteri.

Si tratta a suo avviso della necessità di compiere un'attenta analisi dei vincoli cui lo Stato italiano si sottopone, ratificando il Trattato in esame, che devono essere chiari per il Parlamento e che devono trovare una piena corrispondenza nella collaborazione istituzionale che sarà necessaria nelle prossime settimane fra la regione Puglia ed il governo nazionale al fine di evitare imbarazzi e fraintendimenti.

Mara MUCCI (M5S) intervenendo a sostegno delle considerazioni già svolte dal collega Crippa, ribadisce le criticità conseguenti alla residenza fiscale in Svizzera della società TAP, che rende di fatto impossibile alcuna visura camerale.

Quanto alle conseguenze di carattere ambientale del progetto ritiene che gli studi compiuti sull'impatto ambientale andrebbero ampliati e stigmatizza l'assenza di un piano di dismissione dell'infrastruttura trascorsi i previsti cinquant'anni di utilizzo.

Ribadisce un giudizio decisamente contrario sul provvedimento in esame da parte del suo gruppo e ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti relativi ai profili problematici evidenziati.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, intervenendo nel merito del provvedimento in esame sottolinea che si tratta di un'opera che è stata valutata a livello italiano ed europeo, che sostituisce il Nabucco e la cui finalità è di portare in Italia il gas da una zona in cui si trovano le più grandi riserve di gas naturali del mondo. Rileva che l'Italia attualmente ha due grandi fornitori di gas: i Paesi del Nord Africa e la Federazione Russa (con North Stream e South Stream); TAP rappresenterebbe il terzo grande fornitore. Osserva che in un Paese che consuma dai 70 agli 80 miliardi di metri cubi di gas all'anno (nonostante la momentanea riduzione dei consumi dovuta alla crisi) un ulteriore fornitore rappresenta una risorsa rilevante

per la stabilità strategica sugli approvvigionamenti. Sottolinea che il provvedimento in esame non reca disposizioni applicative, ma un accordo tra Stati che avviene nel quadro delle leggi nazionali dei territori interessati e delle normative europee. Rileva che tutte le altre questioni, compresa quella fiscale, sono regolate da norme internazionali a livello di OCSE. Riguardo al tema della fiscalità e dei proventi per i Paesi contraenti, osserva che la maggiore offerta sul mercato crea competitività e concorrenza con conseguente abbassamento dei prezzi del gas; aggiunge che i proventi generati sul territorio nazionale dalla vendita del gas sono soggetti alla fiscalità locale e che il sistema di accordo internazionale segue la regola di non applicazione della doppia imposizione.

Con riferimento al caso spagnolo più volte citato, sottolinea che si trattava di un'opera di stoccaggio realizzata da aziende spagnole sostenute da banche che sono andate in crisi in conseguenza della quale vi è stata quindi un'emissione di *project bond* garantiti dallo Stato. Nel provvedimento in esame non è previsto invece alcun impegno della Repubblica italiana nei finanziamenti per la realizzazione dell'opera.

In merito alle perplessità sollevate riguardo alla regione Puglia, sottolinea che tutta l'opera è soggetta alle leggi dei Paesi che vengono attraversati e che nessuna disposizione può far derogare dalle normative nazionali o europee. Aggiunge che è stato assunto dall'Albania e dalla Grecia l'impegno di agevolare la realizzazione del progetto rigorosamente nel quadro della legislazione nazionale ed europea. Osserva altresì che il punto di approdo non è materia dell'Accordo e si deve procedere alla sua individuazione in un doveroso raccordo tra autorità centrale ed enti locali.

Sottolinea conclusivamente la grande valenza strategica della TAP sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico per il Paese, ribadendo la sua proposta di parere favorevole.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 123 del 19 novembre 2013, a pagina 236, prima colonna, ottava riga, le parole « La Commissione approva la proposta di parere del relatore. » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01489 Cimmino: Piano per il rilancio delle terme di Castellammare di Stabia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Cimmino, nell'esprimere rammarico per la mancata apertura al pubblico delle terme di Castellammare di Stabia auspica una ripresa turistica della zona e chiede quali interventi il Ministro intende porre in essere per realizzare un piano di valorizzazione di un intero territorio.

Premetto che, come già riferito personalmente in questa stessa sede ed in altre occasioni, si è pienamente consapevoli del fatto che il comparto termale, come correttamente riferito nell'atto parlamentare in parola a proposito delle Terme di Castellammare, rappresenta per il sistema turistico nazionale una realtà molto rilevante e va inquadrato nello stesso ambito di valorizzazione del Paese e di possibilità di crescita sostenibile.

Le imprese termali, tuttavia, garantiscono principalmente un servizio di ordine medico-sanitario, ed è quello il comparto nel quale dovrebbero formularsi le principali proposte, unitamente al settore dello sviluppo economico, così come correttamente ricordato dall'onorevole interrogante.

Si conviene comunque sul fatto che esse costituiscono sicuramente anche una determinante risorsa per il sistema turistico, tanto che si è aperto, con l'ammi-

nistrazione della Salute, un dialogo per definire un percorso condiviso per il rilancio del turismo nelle terme italiane e per rendere effettive le loro potenzialità, proprio in vista del recepimento della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Le Terme di Castellammare inoltre beneficeranno indirettamente del più ampio programma di qualificazione dell'offerta turistica del mezzogiorno e di tutte le iniziative in corso di sviluppo per attivare le risorse del ciclo della nuova programmazione dei fondi strutturali 2014/2020.

Preciso, altresì, che nel decreto legge « Valore Cultura » è stata, come noto, disposta l'istituzione della « Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia », che succede alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ma con ambito territoriale di competenza focalizzato sulle sole aree archeologiche indicate.

Questa appare un'occasione per un piano di rilancio che, pur partendo dall'ambito di valorizzazione del patrimonio archeologico, coinvolga la Regione e gli altri enti locali unitamente a tutte le realtà imprenditoriali dell'industria alberghiera della zona, interessati ad una ripresa turistica del territorio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01490 Lacquaniti: Valorizzazione turistica dell'antica *Stabiae*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Scotti, unitamente ad altri colleghi, richiede notizie in merito alla situazione degli scavi archeologici di Stabia.

A tale proposito vi riferisco che le ville di Castellammare rappresentano una delle realtà archeologiche più importanti dell'area vesuviana. Il sito, anche per le caratteristiche geomorfologiche del territorio, presenta numerosi problemi che si ripercuotono sullo stato di conservazione delle strutture archeologiche. Sulla base delle disponibilità di risorse, la competente Soprintendenza interviene con attività di restauro e messa in sicurezza, come è evidente nel caso delle opere di puntellatura poste a protezione di un lato del cortile del complesso della Villa S. Marco.

La necessità di implementare le attività di ricerca e di conservazione è ben nota al Ministero ed alla stessa Soprintendenza. A tale proposito, nel 2009, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa dal Comune di Castellammare di Stabia, dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei, dalla Facoltà di Architettura del Maryland e dalla Fondazione RAS.

Grazie a questo Protocollo la Fondazione si fa promotrice annualmente di attività di ricerca, di scavo e di studio che vedono il coinvolgimento di università italiane e straniere.

Per quanto riguarda le attività didattiche svolte da Legambiente, vorrei far presente che la competente Soprintendenza, per quanto possibile, sostiene il coinvolgimento sul territorio del volontariato pro-

prio perché tale attività non può essere garantita in forma continuativa dalla Soprintendenza stessa, attesa la carenza di personale.

In merito all'inserimento di Stabia nei circuiti turistici mi preme sottolineare come essa sia una finalità che il Ministero sta perseguendo da tempo.

Nel decreto legge « Valore Cultura » è stata, come noto, disposta l'istituzione della « soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia », che succede alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ma con ambito territoriale di competenza focalizzato sulle sole aree archeologiche indicate. È la necessaria premessa per un coinvolgimento fattivo non solo dell'amministrazione locale, ma di tutti i soggetti territoriali e non, interessati a fare del patrimonio archeologico volano dello sviluppo del territorio.

Concludo riferendo che nell'ambito dell'attività di redazione del nuovo piano di gestione del sito UNESCO delle Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, si è avanzata la proposta di estendere l'area cuscinetto del sito iscritto ad un'ampia fascia di territorio che permettesse di tutelare il rapporto visivo delle città antiche con il Vesuvio e il mare. In questa nuova area di protezione è compreso il territorio comunale di Castellammare di Stabia, corrispondente all'antico insediamento di *Stabiae*.

Si è inoltre ritenuto utile proporre, nello stesso ambito, l'iscrizione nella Lista del Patrimonio, delle Ville di S. Marco e di

Arianna poste sulla collina del Varano. Questa proposta, in corso di redazione, sarà presentata all'UNESCO come una *minor boundary modification*, così come previsto dalle Linee Guida Operative per l'attuazione della Convenzione sul patrimonio mondiale, entro il 1 febbraio 2014.

Lunedì 25 novembre prossimo è prevista la sottoscrizione del protocollo d'intesa con gli enti territoriali. La procedura (di proposta, evidentemente) dovrebbe concludersi nei prossimi mesi in parallelo con la definizione del nuovo Piano di gestione e della nuova *buffer-zone*.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01491 Benamati: Utilizzo dei fondi strutturali europei per la valorizzazione del patrimonio culturale e la qualificazione dell'offerta turistica del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Benamati, unitamente ad altri colleghi, chiede quali iniziative il Ministero abbia intrapreso o intenda ulteriormente sviluppare per far sì che le risorse dei fondi strutturali europei – sia con riferimento al ciclo presente fino al 2013, che relativamente al ciclo futuro – trovino proprio nel circuito virtuoso tra valorizzazione del patrimonio culturale e qualificazione dell'offerta turistica del mezzogiorno eccellenti prospettive di investimento a vantaggio di crescita e occupazione.

Il matrimonio fra cultura e turismo, con conseguente reciproca valorizzazione, ha costituito sin dalla nascita del Governo, obiettivo fondamentale dell'esecutivo, come dimostra la stessa collocazione del turismo all'interno del dicastero dedicato alla cultura. Conseguentemente, anche l'azione concernente l'utilizzo delle fondamentali risorse in questione non può che muoversi in tale medesima ottica, senza dimenticare che in periodi di difficoltà per le finanze pubbliche si amplifica ulteriormente l'importanza dei fondi strutturali. A quest'ultimo riguardo, poi, proprio le storiche carenze strutturali ed infrastrutturali che condizionano lo sviluppo del turismo italiano, sottolineano ancor di più tale importanza.

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati e procedere all'accelerazione della spesa sono state intraprese le seguenti azioni:

1. Un'azione di revisione del POIn così da semplificare la sua struttura e la

sua governance mediante la concentrazione su azioni mirate e conseguente riduzione delle linee di intervento in cui si declinano gli obiettivi specifici ed operativi del Programma nonché mediante una drastica riduzione del numero degli Organismi Intermedi delegati dall'Autorità di Gestione all'attuazione di tali linee ed individuati sulla base di un criterio di competenza nelle materie oggetto di intervento.

Tale revisione si è conclusa con una nuova formulazione del POIn, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 5954 del 18 settembre 2013, ed il MIBACT è stato individuato quale unico Organismo Intermedio delegato all'attuazione dell'Asse I del POIn con delega conferita dall'Autorità di gestione il 3 maggio 2013.

2. Un'azione di convergenza con la programmazione degli interventi con il Piano di Azione Coesione (PAC). Il Ministero, titolare delle risorse del Piano di Azione Coesione – « Valorizzazione aree di attrazione culturale » (PAC), di cui alla Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012, ha ritenuto di dover attivare le risorse in sinergia con il Programma operativo interregionale « Attrattori culturali, naturali e turismo » (FESR) 2007 – 2013 (POIn).

Si è poi ritenuta opportuna l'individuazione nel POIn in due grandi ambiti: Grande progetto (Pompei) e Poli di attrazione culturale.

Per il grande Progetto Pompei si è utilizzato lo strumento della cooperazione rafforzata tra la Commissione Europea, le

diverse Amministrazioni e le strutture operative e tecniche coinvolte che lavorano insieme alla definizione delle strategie ed alla realizzazione delle diverse fasi del programma in particolare: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) nelle sue articolazioni; il Ministro per la Coesione territoriale, e in particolare il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica; il Ministero dell'interno e la Prefettura di Napoli e Invitalia, quale Agenzia Tecnica del Governo, cui è affidata un'azione trasversale di supporto tecnico alle Amministrazioni.

Per i Poli di attrazione culturale sono stati intrapresi accordi operativi con i cessati Organismi Intermedi e la sottoscrizione degli Accordi con le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, avviate per l'individuazione e la selezione degli interventi da inserire nel quadro di attuazione dei medesimi. In conformità con quanto previsto dagli Accordi sottoscritti, all'articolo 2, è stato implementato un percorso di cooperazione istituzionale e tecnica con ciascuna Regione articolato in vari punti che comprendono: la formulazione della proposta di programma di interventi da parte del MIBACT e della Regione; una serie di incontri per la verifica congiunta dei requisiti di ammissibilità al POIn/PAC degli interventi individuati; la definizione di un programma di interventi ordinato per priorità di attuazione – associata alla maturità progettuale e all'immediata cantierabilità degli stessi – a scorrimento, in funzione delle risorse finanziarie disponibili a valere sul POIn/PAC ed infine la sottoscrizione dei Disciplinari operativi che regolano i rapporti tra il Ministero e i beneficiari e disciplinano le attività nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Alla conclusione di tale percorso, con decreto del Segretario generale n. 9 del 2 agosto 2013, registrato presso la Corte dei Conti, sono stati ammessi al finanziamento del POIn, per il 95 per cento del loro importo, e del PAC, per il restante 5 per

cento, 111 nuovi interventi, pubblicati a settembre e in corso di aggiudicazione che potranno essere realizzati in parte nella programmazione 2007/2013 in parte nel nuovo ciclo 2014/2020.

Per quanto riguarda le iniziative in corso di sviluppo per attivare le risorse del ciclo della nuova programmazione 2014/2020 preciso che il Ministero ha collaborato alla elaborazione dell'« Accordo di partenariato » del nuovo ciclo di programmazione, in corso di definizione, nell'ambito del quale è stata individuata una strategia specifica per il settore dei beni e delle attività culturali che si identifica nella valorizzazione delle aree di attrazione culturale nell'ottica di integrare la valorizzazione del patrimonio con l'offerta turistica.

All'interno di questa strategia sono in corso di verifica le modalità di prosecuzione del grande lavoro svolto per la realizzazione del POIn attrattori che oltre a comprendere il Grande progetto Pompei ha individuato per le Aree di attrazione culturale un consistente numero di interventi ad avanzato stato di progettualità che potrebbe costituire un ponte per un virtuoso avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Al fine di valorizzare l'attività di programmazione fino ad ora svolta, il Ministro, in accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sta valutando la possibilità di finanziare un Programma nazionale riguardante le regioni del Mezzogiorno (regioni meno sviluppate: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) volto prioritariamente alla attivazione e valorizzazione delle risorse del loro territorio.

Questo programma potrà essere affiancato da un analogo programma nazionale esteso quindi anche al patrimonio delle Regioni centro nord, finanziato con le risorse del fondo di coesione nazionale (FSC).

Per quanto riguarda i Poin turismo, (risorse 2007-2013) nei giorni scorsi sono

state assegnate le prime risorse per progetti di promo-commercializzazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Tali progetti dovranno essere realizzati entro i primi mesi del 2015.

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, anche, su proposta del Mibact si sta provvedendo all'inserimento di uno specifico punto (6.9) dedicato al Turismo.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01492 Allasia: Realizzazione di strutture ricettive
in occasione di Expo 2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Allasia chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere legislativo, il Ministro abbia intenzione di adottare, in coordinamento coi piani di sviluppo turistico regionale, per incentivare la costituzione di strutture ricettive collegate alla realizzazione dell'evento Expo 2015, anche attraverso sgravi fiscali che possano attirare nuovi investimenti imprenditoriali per il settore turistico ricettivo.

Come già evidenziato in sede di audizione sulle linee di sviluppo del Governo in materia di turismo, sia in linea generale il rafforzamento del settore ricettivo sia, in particolare, l'occasione dell'Expo 2015, costituiscono due elementi portanti delle iniziative adottate ed in corso di definizione.

Sotto il primo versante, relativo al rilancio del settore turistico ricettivo, le linee di azione e le conseguenti novità normative seguiranno tutti i necessari filoni:

innanzitutto, l'adeguamento dell'attuale sistema di classificazione, oggetto di intervento nel 2002 e nel 2008, sia per far fronte alle evidenti esigenze di aggiornamento dato il tempo trascorso, sia al fine di dar vita alla necessaria omogeneizzazione;

in secondo luogo, al fine di accrescere la competitività del mercato turistico nazionale in ambito internazionale e per tutelare il turista, occorre istituire e rendere operativo su base nazionale – d'intesa con le Regioni e sentite le associazioni interessate – un sistema di rating, associabile alle stelle, per la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti;

in terzo luogo, l'incentivazione all'apertura ed al rilancio delle strutture viene agevolato attraverso l'adeguamento al settore di strumenti, già positivamente utilizzati in altri ambiti, quali i contratti di rete, ovvero l'utilizzo del meccanismo delle *start up*;

infine, ma con primario rilievo nel perseguimento dell'obiettivo di incentivare nuovi insediamenti ricettivi, sono in via di predisposizione misure di forte semplificazione per l'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive nonché specifiche misure urgenti per la riqualificazione ed il miglioramento tecnico delle strutture, anche al fine di coordinare le procedure per il mutamento di destinazione d'uso.

Sotto il secondo versante oltre ai benefici effetti derivanti dalle predette misure generali per la stessa organizzazione dell'evento Expo, quest'ultimo occupa un posto di primario rilievo nell'ambito delle misure di pianificazione e programmazione, come emergerà dal piano strategico in via di approvazione. Come imposto dal contesto costituzionale più volte ricordato anche dalla Consulta, i passaggi indicati avverranno previa verifica dell'intesa e del raccordo con la pianificazione regionale.

Per ciò che concerne gli invocati sgravi, pur nell'attuale contesto di crisi delle finanze pubbliche, il Governo sta predisponendo interventi dedicati in via specifica al settore turistico e quindi ricettivo, anche in termini di incentivazione fiscale per le nuove imprese nonché per quelle giovanili, anche in termini di credito d'imposta.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01493 Mucci: Strategie di marketing connesse al riconoscimento dei siti Unesco in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Mucci ed altri colleghi onorevoli chiedono quali interventi il Ministero intenda adottare affinché il riconoscimento dei siti italiani quali « patrimonio dell'umanità » diventino un volano per il turismo nazionale.

Vorrei innanzitutto precisare che il turismo non costituisce un obiettivo primario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale UNESCO che nasce con finalità di protezione. Nasce con l'intento proprio di conservare per trasmettere alle generazioni future.

Si concorda tuttavia sul fatto che nella gran parte dei casi il turismo nei luoghi inseriti nella Lista sia diventato una importantissima conseguenza. A seconda dei casi il turismo può essere visto sia come uno strumento di valorizzazione, anche socio economica, del territorio sia come fattore di rischio per la conservazione dei precipui valori posti a base del riconoscimento internazionale conferito ad un sito. Ciò accade, ad esempio, nel caso del turismo di massa, possibile causa di erosione antropica dei beni o di una eccessiva mercificazione culturale.

Per scongiurare tali rischi tutte le attività di sviluppo, ivi comprese quelle legate al turismo, devono essere inquadrare in una logica di sostenibilità, come pure indicato dalla recente raccomandazione UNESCO sul Paesaggio Urbano Storico.

Spesso i siti UNESCO costituiscono ambiti complessi ove una pluralità di soggetti, istituzionali e non, è coinvolta nella gestione.

È pertanto indispensabile la messa a punto di un sistema di coordinamento delle attività che confluisce, in genere, in uno specifico piano di gestione. Il piano di gestione, appunto, è lo strumento più idoneo per incentivare le attività di « sistema ». Attività che mettano in rete anche diversi siti UNESCO, vicini per territorio o per affinità tematica o creino sinergia con attività di valorizzazione del patrimonio intangibile, sono particolarmente significative ai fini dello sviluppo turistico e alla diffusione dei suoi benefici.

Vorrei però sottolineare che resta per noi fondamentale il modo in cui il patrimonio viene comunicato e fruito e dunque la messa a disposizione di corrette chiavi di lettura del patrimonio, in grado di superare logiche strettamente consumistiche.

Questi sono gli argomenti su cui lavora lo stato parte italiano, nella sua totalità ed in particolare il MiBACT, nel suo ruolo di coordinamento generale e supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle Convenzioni UNESCO del 1972 sul patrimonio naturale e culturale e del 2003 sul patrimonio immateriale.

Ed è nel rispetto di questo ruolo che tutte le iniziative in materia di turismo saranno intraprese.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01494 Abrignani: Reingegnerizzazione del portale *Italia.it* e svolgimento della prossima Conferenza nazionale sul turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Abrignani chiede di sapere se siano stati individuati i soggetti e quantificate le risorse per la rigenerazione del portale *Italia.it* con conseguente indicazione dei tempi di realizzazione; se e quando sia prevista la prossima Conferenza nazionale sul turismo e se sia stata data attuazione alle indicazioni del Piano strategico nazionale del turismo elaborato dal precedente Governo.

Come l'Onorevole interrogante ha correttamente riportato, il Ministro Massimo Bray ha comunicato alle Commissioni X Camera e X Senato, nel corso dell'audizione del 16 ottobre, la volontà di procedere a « un investimento convinto sul *web* che si affiancherà ad un'unica piattaforma turistica ».

Posso oggi aggiungere e ulteriormente specificare che tra le novità che saranno introdotte dalle norme dell'annunciato Decreto Valore Turismo, il soggetto individuato per la rigenerazione e la gestione del portale *Italia.it* sarà ENIT, nell'ambito della complessiva trasformazione dell'attuale Agenzia in Società per Azioni.

La nuova ENIT Spa sarà così in grado di configurarsi come una direzione marketing e promo-commercializzazione del sistema Paese, allargando la sua *mission* e

ponendosi in linea con gli standard dei *competitor* europei. Più in generale, ogni azione programmata si muove nell'ottica della digitalizzazione, che costituisce non solo il futuro ma, come ognuno di noi ormai sa ogni volta che programma una vacanza o un viaggio, il presente del mercato.

Per quanto riguarda la conferenza nazionale del turismo, il Governo ha avviato la macchina organizzativa per preparare adeguatamente questo fondamentale appuntamento, in programma per la prossima primavera. L'approvazione del piano e delle norme del decreto valore turismo, nonché i passaggi previsti nella fondamentale sede della Conferenza Stato Regioni, costituiranno gli elementi fondamentali per l'approfondimento ed il confronto tutti i soggetti del settore.

Per quanto riguarda il Piano strategico del turismo, segnalo infine che il gruppo di lavoro per la sua revisione, peraltro da me coordinato, ha concluso lo scorso 31 ottobre il proprio lavoro e che presto il Piano, così aggiornato, comincerà l'iter di approvazione che prevede l'adozione da parte del Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il disegno di legge recante *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline »*, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710, Governo, approvato dal Senato);

considerato che il gasdotto transadriatico (TAP) è stato concepito quale prosecuzione di fatto del gasdotto transanatolico per il trasporto del gas dell'Azerbaijan in Italia e in Europa;

sottolineata la rilevanza strategica dell'infrastruttura in oggetto, un gasdotto che consentirà il trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, raddoppiabili senza necessità di ulteriore

posa di tubi, che consentiranno tra l'altro all'Italia di differenziare i Paesi fornitori di gas garantendo maggiori livelli di sicurezza nell'approvvigionamento;

rilevato che tale collegamento, negli obiettivi, risulta congruente con quanto previsto nella strategia energetica nazionale (SEN);

apprezzata l'avvenuta consegna da parte di TAP dello studio di impatto ambientale e sociale al Ministero dell'Ambiente nonché l'avvio da parte della regione Puglia in accordo con il Governo di una consultazione pubblica nei territori interessati,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	139
5-00633 Maestri: Sul computo ai fini previdenziali dei corsi di addestramento professionale	139
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-00980 Fedriga: Erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori salvaguardati	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-01221 Baldassarre: Sui dati relativi all'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
Sull'ordine dei lavori	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile ». (COM (2013)447 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	140
<i>ALLEGATO 4 (Nuova versione della proposta di documento finale del relatore)</i>	149
<i>ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	153

RISOLUZIONI:

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della <i>Nokia Solutions Network</i> (Discussione e rinvio)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che ha cessato di fare parte della

Commissione la deputata Gabriella Giammanco, alla quale la presidenza rivolge un ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione sin dalla scorsa legislatura.

5-00633 Maestri: Sul computo ai fini previdenziali dei corsi di addestramento professionale.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia MAESTRI (PD), nel prendere atto della risposta, che giudica attendibile ed esauriente sotto il profilo della ricostruzione normativa della vicenda, chiede al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema, per individuare quanto prima una soluzione concreta in favore dei lavoratori interessati, che ritiene rappresentino, ormai, una platea numericamente molto esigua.

5-00980 Fedriga: Erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori salvaguardati.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), preso atto della risposta del Governo, fa notare che, tra i tanti danneggiati dalla « legge Fornero », vi sono anche quei lavoratori collocati in mobilità in deroga, ai quali l'INPS non ha riconosciuto l'accesso al previgente regime previdenziale solo per questioni di forma, relative sia alla mancanza di autorizzazioni ministeriali sia all'assenza del riconoscimento formale della proroga della mobilità. Fatto notare che, peraltro, in favore di taluni di questi lavoratori la Regione Lombardia – sostituendosi, in qualche modo, al Governo, che sulla materia si è dimostrato inerte – ha stanziato apposite risorse regionali, che rischiano di rimanere inutilizzate a causa di disfunzioni di tipo burocratico, auspica che il Governo possa agire presso l'INPS affinché quest'ultimo riveda il proprio orientamento al riguardo, rivalutando le pratiche già rigettate e accogliendo quelle che verranno presentate in futuro.

5-01221 Baldassarre: Sui dati relativi all'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marco BALDASSARRE (M5S) si riserva di valutare con più attenzione i dati forniti

nella risposta del Governo, anche alla luce della preannunciata informatizzazione dei centri per l'impiego, nell'ottica di fare luce sui bassi tassi di conversione dei contratti a progetto in contratti a tempo indeterminato, che appare penalizzante soprattutto per i lavoratori atipici più giovani.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere da subito all'esame degli atti dell'Unione europea, per poi passare all'inizio della discussione della risoluzione n. 7-00161.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO, indi del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile».
(COM (2013)447 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una nuova versione della proposta di documento finale (*vedi allegato 4*), che rispetto alla proposta presentata nella seduta di ieri contiene talune limitate e circoscritte modifiche, derivanti da correzioni di natura formale o da specifiche richieste di integrazione pervenute da alcuni rappresentanti di gruppo.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, osserva che la nuova versione della sua proposta di documento finale è stata formulata in modo da tenere conto degli esiti del dibattito svolto e delle ulteriori indicazioni emerse dopo la seduta di ieri; ringrazia, dunque, tutti i gruppi per il prezioso contributo offerto.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA rileva che il Governo condivide il complessivo contenuto della proposta di documento finale, pur sollecitandone una parziale integrazione, che dia maggiore risalto alle iniziative assunte dal Governo nell'ambito del Piano nazionale di attuazione della « Garanzia giovani ». Ritiene, infatti, che le misure già predisposte dall'Esecutivo al riguardo rispondano in pieno alle esigenze poste nella proposta di documento finale, recando soluzioni concrete, specifiche e di carattere universalistico, immediatamente applicabili in favore dei giovani, che avranno diritto a beneficiare di reali opportunità di lavoro entro quattro mesi dall'iscrizione presso i centri per l'impiego. Fa presente, in proposito, che il Piano nazionale prevede una vera e propria presa in carico dei giovani coinvolti, a partire dal momento dell'uscita dal percorso scolastico (anche laddove questa sia avvenuta prematuramente), sia in termini di orientamento sia in termini di informazione, formazione e progressivo inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l'individuazione della strada più adeguata. Ricorda che tale forma di programmazione nazionale si basa su un modello già consolidato a livello europeo, che, soprattutto nei Paesi più evoluti dal punto di vista sociale, ha prodotto risultati ap-

prezzabili. Pur riconoscendo che i propositi preannunciati dal Governo in materia rappresentano una sfida impegnativa e difficile (soprattutto in una congiuntura economica sfavorevole come quella attuale), che richiede un grande sforzo di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione di un'ampia riforma dei centri per l'impiego, ritiene che il nucleo fondante di una iniziativa parlamentare in materia di occupazione giovanile debba necessariamente ricollegarsi ad una simile iniziativa governativa.

Auspica, per le ragioni esposte, che il relatore possa tenere conto di tali elementi ai fini di un loro inserimento in una nuova versione della proposta di documento finale.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto dell'ampio e articolato dibattito svolto sul documento in esame, auspica che il relatore possa tenere conto degli spunti più significativi offerti dai gruppi e dal Governo, in vista della massima condivisione del testo della sua proposta.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, ritiene che per raccogliere le indicazioni del sottosegretario Dell'Aringa si possa inserire, all'interno della parte della sua proposta di documento finale dedicata alle iniziative raccomandate a livello nazionale, un riferimento all'azione del Governo, che si è attivato e impegnato per la definizione di un programma nazionale per l'attuazione della « Garanzia giovani », che comporta l'avvio di un ambizioso progetto di coinvolgimento dei giovani nel mercato del lavoro, implicando l'attivazione e l'integrazione delle diverse politiche pubbliche.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva come la proposta del relatore sia perfettamente in grado di interpretare il senso delle riflessioni appena svolte dal Governo.

Eleonora BECHIS (M5S) chiede al relatore se sia possibile inserire nel testo della sua proposta di documento finale un riferimento all'esigenza di offrire una tu-

tela specifica nei confronti di quei soggetti che si trovano in un particolare stato di difficoltà, a causa dell'assenza di una stabile dimora e dell'impossibilità di ottenere il rilascio di un documento di riconoscimento. Fa presente, infatti, che il fenomeno dei « senzatetto » sembra abbia raggiunto livelli inaccettabili e coinvolga sempre più individui giovani, per i quali appare ormai compromessa la capacità di beneficiare dei servizi sociali.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, si domanda se il tema appena sollevato non rischi di allargare in maniera eccessiva l'ambito della proposta di documento finale, investendo un argomento di ben più ampia portata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che l'ultima richiesta dei rappresentanti del gruppo del MoVimento 5 Stelle sembrerebbe richiamare questioni di carattere sociale non del tutto coerenti con lo spirito della Comunicazione della Commissione europea in esame, coinvolgendo, peraltro, la competenza di altre Commissioni permanenti. Ritiene, quindi, auspicabile evitare di addentrarsi nello specifico di tale tematica, giudicando preferibile limitarsi a richiamare, in modo più generale, l'esigenza di salvaguardia delle categorie sottoposte alle forme più gravi di disagio sociale.

Eleonora BECHIS (M5S) osserva che i fenomeni in precedenza richiamati interessano anche numerosi giovani che in Italia sono privi di dimora.

Marco BALDASSARRE (M5S) fa presente che il fenomeno dei *clochard* e dei cosiddetti « senzatetto », che ritiene sia stato a lungo sottovalutato, sembra assumere caratteristiche di particolare ingiustizia sociale, laddove arriva a coinvolgere soggetti ai quali viene negato il rilascio del documento d'identità in caso di assenza di una residenza anagrafica. Osserva che, in tali situazioni estreme, questi soggetti appaiono particolarmente fragili dal punto di vista sociale e meriterebbero una specifica

protezione, dal momento che la mancanza di identificazione impedisce un accesso alle più importanti forme di assistenza. Ritiene che un riferimento a tale aspetto possa risultare coerente con le più recenti tendenze assunte dalla Commissione europea, in materia di assistenza alle categorie sociali più povere, nell'ambito della strategia Europa 2020.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene inaccettabile dal punto di vista giuridico l'argomentazione secondo la quale la sola mancanza di una dimora stabile precluderebbe ad un soggetto di ottenere un documento di identità, con la conseguenza di essere escluso dal beneficio dei relativi diritti di cittadinanza, a meno che casi simili non nascondano fenomeni di immigrazione clandestina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur riconoscendo la rilevanza del tema in questione, riterrebbe più opportuno inserire nella proposta di documento finale un riferimento all'esigenza di assicurare una tutela nei confronti delle categorie sociali indicate, senza entrare nel dettaglio delle misure da intraprendere, tenuto conto che si tratterebbe, peraltro, di affrontare questioni che non rientrano nella competenza della Commissione.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, si riserva di verificare l'inserimento, nella sua proposta di documento finale, di un inciso che faccia riferimento a situazioni di particolare disagio sociale come l'assenza di una dimora o di un lavoro.

Irene TINAGLI (SCpI) chiede al relatore se sia possibile menzionare nella sua proposta di documento finale l'esigenza di valorizzare quelle strutture private di intermediazione di manodopera (purché in possesso dei necessari requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente), che già operano con efficacia nell'ambito dei servizi per l'impiego, rendendone più agevole l'accesso da parte dei giovani. Fa notare, infatti, che la situazione attuale dei centri per l'impiego ap-

pare drammatica – atteso che solo il 3 per cento dei giovani riesce ad accedere ad opportunità di lavoro per il tramite di tali strutture pubbliche – e richiede interventi complessivi di riordino, che sappiano tuttavia riconoscere il ruolo importante di talune strutture già operanti con successo nell'ambito del sistema di collocamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica opportuno avanzare una proposta che possa fare chiarezza circa il possesso di determinati requisiti anagrafici da parte dei soggetti beneficiari delle previste misure contro la disoccupazione. Chiede, quindi, al relatore di riformulare la sua proposta di documento finale, specificando che le risorse stanziare siano destinate esclusivamente al finanziamento di interventi in favore di giovani che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi dell'Unione europea.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, in relazione alle questioni da ultimo emerse, ritiene opportuno che la questione prospettata dalla collega Tinagli – che giudica comunque meritevole di considerazione – sia approfondita in un'altra sede, laddove si tratterà di affrontare il tema più complessivo della riforma dei centri per l'impiego. Giudica, invece, non appropriata la richiesta di precisazione del collega Fedriga, atteso anche che le iniziative assunte in sede europea contro la disoccupazione giovanile si rivolgono, per loro natura, alle politiche del lavoro poste in essere dai Paesi dell'Unione europea.

Nel richiamare, quindi, le restanti richieste di integrazione già accolte, presenta un'ulteriore nuova versione della sua proposta di documento finale (*vedi allegato 5*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la proposta del deputato Fedriga di escludere determinate categorie dal beneficio in oggetto, solo in base a criteri di residenza anagrafica, non appaia coerente con le finalità del provvedimento, teso a favorire interventi il più possibile inclusivi dal punto di vista sociale. Fa notare, peraltro, che un'eventuale limitazione de-

gli interventi previsti in materia di « Garanzia giovani » ai soli cittadini dell'Unione europea potrebbe pregiudicare, in sede di attuazione, eventuali forme di cooperazione, anche a carattere tecnico o scientifico, con Paesi non appartenenti all'Unione, ad esempio in caso di mobilità, compromettendo il raggiungimento degli scopi prefissati in ambito comunitario: è evidente, d'altra parte, che tali forme di cooperazione non hanno nulla a che fare con problemi legati alla clandestinità.

Eleonora BECHIS (M5S) dichiara di condividere le riformulazioni inserite nell'ulteriore nuova versione della proposta di documento finale presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'ulteriore nuova versione della proposta di documento finale presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Nokia Solutions Network.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, intende preliminarmente ringraziare il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per avere assicurato oggi la propria presenza in Commissione, consentendo anche di avviare la discussione

dell'atto di indirizzo in titolo. Fa presente, infatti, che, atteso che l'argomento in oggetto rientra più organicamente nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, sarà necessario programmare un'ulteriore seduta, con il coinvolgimento del rappresentante del dicastero competente, ai fini dell'espressione del parere sulla risoluzione: informa, a tal fine, che la presidenza ha già acquisito una disponibilità in tal senso da parte del Ministero dello sviluppo economico e che, pertanto, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà possibile meglio definire le modalità per il seguito della discussione.

Ivan CATALANO (M5S), cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto, osservando che la *Nokia Solutions Network*, operante nel settore delle telecomunicazioni, ha avviato in Italia procedure di mobilità di numerosi lavoratori – costringendoli sostanzialmente al licenziamento volontario – senza che il Ministero dello sviluppo economico abbia saputo mettere in campo iniziative valide a scongiurare una simile riduzione dei livelli occupazionali.

Rilevato che le istituzioni locali e le autonomie territoriali interessate hanno approvato atti di indirizzo volti proprio a sollecitare un intervento, auspica che il Governo possa avviare quanto prima un tavolo di confronto, al fine di individuare una soluzione positiva per i lavoratori coinvolti. Fa notare, peraltro, che l'azienda in questione non è in crisi, ma sembra perseguire mere finalità di ristrutturazione imprenditoriale attraverso politiche di de-

localizzazione che mirano all'abbassamento dei costi del lavoro. Chiede, pertanto, che il Governo – in particolare il Ministero dello sviluppo economico – si impegni, oltre che ad aprire un tavolo con le multinazionali del settore telecomunicazioni per la risoluzione della vertenza citata e a sollecitare l'azienda in oggetto a richiedere le risorse stanziare in ambito comunitario per la gestione di tali situazioni di crisi connesse alla globalizzazione, anche a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative più generali, tese ad incentivare le aziende a rimanere in Italia (ad esempio, attraverso appositi sgravi fiscali).

Si augura, quindi, che il Governo affronti tale problematica con la massima urgenza, verificando l'esistenza di condizioni per evitare il licenziamento dei lavoratori interessati, valutando, inoltre, qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valida a scongiurare il diffondersi di simili fenomeni di delocalizzazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-00633 Maestri: Sul computo ai fini previdenziali dei corsi di addestramento professionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Maestri, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione del Governo sul computo ai fini previdenziali dei periodi di frequenza dei corsi di addestramento professionale organizzati dall'ex INAPLI (Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria), ente parastatale cui la legge n. 264 del 1949 aveva affidato l'organizzazione dei corsi per l'istruzione e la formazione dei lavoratori dell'industria.

In particolare, in base agli articoli 46 e seguenti della citata legge, che disciplinavano i corsi professionali promossi dagli enti parastatali citati, « i corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione. Essi hanno un carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso ».

L'iscrizione ai corsi avveniva su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro; gli istituti, gli enti e le associazioni promotrici dei corsi segnalavano poi i nominativi degli iscritti all'INPS e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I lavoratori disoccupati erano obbligati alla frequenza ai corsi per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione e tutte le altre agevolazioni connesse al loro stato di

disoccupazione; tutti gli allievi che frequentavano con diligenza i corsi avevano diritto, oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente spettante, ad una integrazione per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero dei lavoro e della previdenza sociale e ad un'ulteriore integrazione a titolo di assegni familiari. L'attestato conseguito costituiva titolo di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

L'attività svolta presso i citati corsi di addestramento, proprio perché volta all'acquisizione di una cultura professionale e non finalizzata a scopi di produzione, non era (e non è) configurabile come prestazione di lavoro subordinato.

Diversamente, i corsi aziendali di riqualificazione previsti dal successivo articolo 53 e i cantieri scuola per disoccupati disciplinati dall'articolo 59 della legge n. 264 del 1949 integrano, invece, una vera e propria attività lavorativa. Infatti, la legge n. 418 del 1975, nel riconoscere tutte le caratteristiche di una normale prestazione di lavoro subordinato nell'attività svolta dai lavoratori occupati presso i cantieri scuola, estende agli stessi l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. e contro la tubercolosi, nonché quello del versamento dei contributi C.U.A.F. ed E.N.A.O.L.I. Con deliberazione n. 138 del 1976 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha, quindi, riconosciuto natura retributiva ai compensi corrisposti agli allievi dei cantieri scuola. Sulla base di tale statuizione, in caso di mancato versamento contributivo, è stata riconosciuta la possibilità di regolarizzare i periodi

oggetto dei predetti corsi mediante riscatto ai sensi dell'articolo 13 legge n. 1338 del 1962 (costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti).

La circostanza che a fronte dell'attestato di frequenza rilasciato, le aziende assumevano i lavoratori in qualità di operai qualificati non ha rilievo ai fini del riconoscimento del periodo di frequenza ai corsi professionali come lavoro dipendente.

Infatti, in base all'articolo 1 della legge n. 1146 del 1967, gli attestati di qualifica erano validi, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, solo dopo un periodo di occupazione dei lavoratori stessi, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e comunque non inferiore a sei mesi. È evidente che l'ordinario rapporto di lavoro, regolato da una particolare disciplina e con la relativa copertura assicurativa, era da individuarsi in detto periodo di occupazione e non già nel precedente periodo di frequenza al corso professionale.

Anche i corsi di formazione professionale, istituiti con legge n. 845 del 1878 (Legge quadro in materia di formazione professionale), sono volti alla qualificazione e/o all'acquisizione di specifiche competenze professionali, aggiornamento, perfezionamento o rieducazione professionale dei lavoratori. Le attività formative in essi svolte sono finalizzate, quindi, all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale. Detti corsi restano pertanto assimilati ai corsi di cui all'articolo 46, legge n. 264/1949, per i quali non è configurabile una prestazione di lavoro subordinato.

Sulla base di quanto premesso e specificato, nell'attività svolta durante i pe-

riodi di frequenza ai corsi di cui all'articolo 46 e seguenti della legge n. 264 del 1949 non si riscontrano gli elementi di una prestazione di lavoro subordinato per la quale dovevano essere versati contributi assicurativi. Per essi non è prevista la copertura figurativa né la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962. È, altresì, esclusa la facoltà di riscatto dei periodi di formazione professionale prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996, poiché la stessa è limitata ai periodi di formazione successivi al 31 dicembre 1996.

Con riferimento ai dipendenti statali si fa presente che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73 disciplina il computo a domanda del servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di assemblee legislative, di enti locali territoriali, enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato. Per gli iscritti alla CTPS della Gestione Pubblica, i corsi di qualificazione professionale di cui alla legge n. 264/49, svolti presso gli enti parastatali ENALC, INAPLI e INIASA non possono essere oggetto di computo ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, atteso che per la frequenza ai corsi non vi era obbligo di versamento ai fini previdenziali.

Voglio, da ultimo, far presente che un'eventuale modifica normativa nel senso auspicato dall'On. Interrogante andrebbe valutata, in primo luogo, in termini di coerenza con la disciplina richiamata e, in secondo luogo, individuandone l'idonea copertura finanziaria.

ALLEGATO 2

5-00980 Fedriga: Erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori salvaguardati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Fedriga – con il presente atto parlamentare – chiede di conoscere quale sia l'esatta percentuale dei c.d. « lavoratori salvaguardati » che percepiscono concretamente l'assegno pensionistico.

Preliminarmente, occorre precisare che i soggetti risultati beneficiari non accedono a pensione immediatamente, bensì con decorrenze differenziate in relazione alla data di maturazione dei requisiti per il diritto all'accesso al trattamento pensionistico ed entro il limite temporale di stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Ciò detto, con riferimento alla prima operazione di salvaguardia – prevista dal decreto-legge c.d. « Salva-Italia » – l'INPS ha reso noto di aver esaminato circa 90 mila posizioni di soggetti potenzialmente interessati, con riconoscimento del diritto di accesso al beneficio pensionistico per circa 63 mila lavoratori.

L'Istituto ha altresì precisato che – alla data dello scorso 7 ottobre – risultano liquidate circa 21.200 prestazioni, così come pubblicato sul sito dell'Istituto che viene costantemente aggiornato.

Per quanto concerne, invece, le istanze presentate dai lavoratori interessati a beneficiare delle disposizioni di cui alla « seconda salvaguardia », l'Istituto ha reso noto che – su circa 16.400 posizioni lavorative esaminate – circa 11.000 sono state quelle certificate e che – alla data del 7 ottobre – risultavano effettivamente liquidate poco meno di 50 pensioni. A tali numeri vanno aggiunto circa 280 lavoratori ai quali l'Inps ha già inviato una comunicazione relativa alla decorrenza della pensione nel 2013.

Per quanto riguarda la « terza salvaguardia » di cui alla legge n. 228 del 2012, l'Istituto ha reso noto che, allo stato, non è possibile fornire dati in quanto il termine per la presentazione dell'istanze di accesso al beneficio pensionistico è scaduto solo due mesi addietro (il 25 settembre).

Pertanto, alla luce dei dati sin qui esposti, voglio evidenziare che – alla data del 7 ottobre scorso – risultano liquidate circa 21.250 pensioni su una platea complessiva pari a circa 130.000 soggetti, per una percentuale pari al 16 per cento.

Inoltre, a conferma dell'assoluta centralità del tema dei lavoratori c.d. « esodati » nell'agenda del Governo, tengo a precisare che l'Esecutivo ha proseguito nel dare attuazione alle tre salvaguardie definite dal Governo precedente ed è intervenuto più volte, in tempi recenti, per ampliare ulteriormente le platee di soggetti salvaguardati.

In particolare, gli interventi recenti, di cui al decreto legge n. 102 del 2013, hanno riguardato circa 6.500 lavoratori oggetto di licenziamenti individuali e circa 2.500 lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Da ultimo, segnalo che nella legge di stabilità per il 2014 – attualmente all'esame del Senato – è stata introdotta una disposizione volta a prevedere l'incremento pari a 6.000 unità del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, co. 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012, come indicato nell'articolo 9 del decreto interministeriale dello scorso 22 aprile (c.d. « terza salvaguardia »).

ALLEGATO 3

5-01221 Baldassarre: Sui dati relativi all'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato presentato dall'On. Baldassarre, concernente il *trend* negativo del numero dei collaboratori a progetto a partire dall'anno 2008, la cui diminuzione si attesta in circa 45.000 collaboratori dal 2011 ed in circa 80.000 dal 2008, e sulle sue motivazioni.

Voglio preliminarmente far presente che dall'analisi longitudinale sui dati INPS 2005-2011 nel 43 per cento dei casi si è avuta una trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato.

Voglio, inoltre, ricordare a questa Commissione che il Ministero del lavoro ha avviato le attività di monitoraggio previste dalla legge n. 92 del 2012 costituendo a tal fine un apposito Gruppo Tecnico.

Lo scopo del monitoraggio consiste nella verifica dell'andamento del mercato occupazionale, attraverso lo studio dei movimenti intervenuti di avviamenti, cessazioni, trasformazioni o proroghe di rapporti di lavoro, desunti dal sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie.

In particolare, vengono monitorati nel tempo i flussi dei rapporti di lavoro nell'ottica di spiegarne le dinamiche dal lato della domanda di lavoro, individuando il *trend* delle diverse tipologie contrattuali, per verificare eventuali « travasi » che possano essere intervenuti tra i diversi istituti contrattuali.

I dati sui lavoratori avviati con contratti di collaborazione confermano il *trend* negativo iniziato nel secondo trimestre del 2012, su base annua, e proseguita in modo crescente nei trimestri successivi, evidenziando decrementi in valore assoluto maggiori per le classi di età più giovani.

L'andamento negativo dei lavoratori avviati, tuttavia, ha interessato quasi tutte le tipologie contrattuali che segnano, a partire dal 2012, valori di decrescita piuttosto sostenuti, con l'unica eccezione del contratto a tempo determinato che nel secondo semestre 2013 perde, rispetto al secondo semestre 2012, soltanto l'1,8 per cento di lavoratori avviati contro una media generale di - 12,5 per cento.

Da ultimo, vorrei effettuare alcune considerazioni in merito alla affermazione dell'On. Interrogante relativa al nesso di causalità tra il *trend* negativo dei collaboratori a progetto e la c.d. « riforma Fornero », entrata in vigore il 18 luglio 2012. Allo stato non vi sono elementi che consentano di individuare una relazione diretta tra l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 e la diminuzione dei contratti di collaborazione a progetto, mentre appare più probabile che sia stata la difficile congiuntura economica ad avere avuto un impatto rilevante sulle collaborazioni a progetto, così come su altre tipologie di lavoro.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447 final).

NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447final), presentata dalla Commissione europea il 19 giugno 2013;

visto il pacchetto sulla disoccupazione giovanile presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, priorità nell'agenda politica dell'Unione europea che ha opportunamente proposto una serie di misure volte ad affrontare i livelli inaccettabili ormai raggiunti dalla disoccupazione nel contesto generale di una gravissima crisi economica;

viste le norme operative per attuare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile proposta dal Consiglio europeo nella riunione del 7 e 8 febbraio 2013, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione COM(2013)144 « Iniziativa per l'occupazione giovanile » del 12 marzo 2013;

viste le numerose iniziative adottate dalle istituzioni europee sul tema della successivamente al Consiglio europeo del 26-27 giugno scorso, che, opportunamente, ha dedicato particolare attenzione all'attuazione delle azioni e delle misure di cui alla proposta di Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729), adottata formalmente dal Consiglio il 22 aprile 2013;

viste le conclusioni tratte dalla presidenza lituana della Conferenza interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'UE competenti in materia di occupazione sul tema delle misure volte ad incentivare l'occupazione giovanile svoltasi a Vilnius il 10-11 novembre scorso nell'ambito delle riunioni organizzate nel semestre di presidenza lituana dell'UE;

visti gli esiti dell'incontro tra capi di Governo e Presidenti delle istituzioni europee svoltosi a Parigi il 12 novembre scorso nell'ambito del quale sono state individuate tre principali linee di azione, su cui gli Stati membri possono agire con libertà: la formazione, l'inserimento professionale e l'imprenditorialità;

premesso che:

l'attenzione che le istituzioni europee stanno dedicando al tema dell'occupazione in generale appare pienamente condivisibile ed è apprezzabile l'impegno profuso nel tentare di individuare soluzioni concrete al problema della disoccupazione giovanile;

sebbene la definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani sia lasciata ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali, resta imprescindibile un'azione efficace e decisa dell'Unione europea in materia ed un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate;

la Comunicazione della Commissione riporta in estratto le raccomandazioni indirizzate dalla Commissione europea agli Stati membri che per l'Italia si traducono nelle seguenti: potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare la qualità e i risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti;

la peculiare configurazione della disoccupazione giovanile in Italia, che negli ultimi mesi ha raggiunto la percentuale record del 40,4 per cento, al fine di raggiungere a pieno gli obiettivi target fissati nella Comunicazione della Commissione, richiede un costante coordinamento funzionale tra le varie articolazioni dello Stato, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

tenuto conto:

degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini del 5 novembre scorso sul percorso intrapreso dal Governo italiano, nonché dei contributi emersi nell'ambito del dibattito svolto nel prosieguo dell'esame della Comunicazione;

di quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione XI, conclusasi con l'adozione di un documento conclusivo il 16 ottobre 2013;

della mozione 1/00034, approvata il 20 giugno 2013 dall'Assemblea, concernente il tema dell'attuazione della Garanzia per i giovani, che impegna il Governo a riconoscere l'estrema importanza degli strumenti messi in atto a livello europeo per il rilancio dell'occupazione giovanile;

dell'ordine del giorno 9/01458/034, approvato il 7 agosto 2013 dall'Assemblea, che impegna il Governo a far sì che la struttura di missione, operi in linea con gli standard e la normativa dell'Unione in

materia, favorendo l'elaborazione delle migliori strategie rivolte all'utilizzo degli strumenti finanziari europei di riferimento, la corretta attuazione della Garanzia per i giovani e la nascita di partenariati rivolti alla sensibilizzazione delle politiche giovanili europee, nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione;

della proposta di legge n. 867, *Disposizioni per l'attuazione di schemi di Garanzia per i giovani*, assegnata alla XI Commissione, che individua una disciplina e organizzazione complessiva dello strumento, definendo i principi generali e le linee guida d'istituzione della Garanzia per i giovani in Italia, nell'ottica dell'armonizzazione rispetto al quadro comunitario;

del parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla Comunicazione, approvato il 13 novembre scorso e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni:

in ambito europeo,

al fine di individuare misure sostenibili a lungo termine per combattere la disoccupazione giovanile, appare fondamentale il riferimento ad una strategia complessiva delle politiche attive del mercato del lavoro, che includa misure per le PMI, per l'apprendistato di qualità, per le *start up*, per la formazione professionale, nonché il coordinamento di tutte le linee di finanziamento esistenti a livello unionale e destinate al settore dell'occupazione (nell'incontro di Parigi richiamato in premessa si è fatto riferimento alla possibilità di mobilitare risorse pari a 45 miliardi di euro da spendere nel biennio 2014-2015);

è necessario altresì un coordinamento efficace tra tutte le politiche che direttamente o indirettamente sono volte al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020, vale a dire l'innalzamento del tasso di occupazione

per le persone tra i 20 e i 64 anni dal 69 al 75 per cento entro il 2020, considerato che i giovani e le donne, in particolare, sono tra i gruppi sociali con maggiore *gap* da recuperare in tal senso;

occorre promuovere e sostenere, in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, l'istituzione di una piattaforma che sappia mettere a confronto le prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego dei vari Stati membri sulla base di valori di riferimento pertinenti a individuare migliori pratiche e promuovere l'apprendimento reciproco, così come previsto dalla proposta di decisione sulla riforma dei servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)439). La rete, così strutturata, sarebbe in grado di fornire sostegno all'attuazione del pacchetto occupazione 2014-2020, soprattutto alla Garanzia per i giovani, che non può esistere senza un adeguato sistema di politiche attive per il lavoro;

occorre monitorare l'attuazione delle suddette misure attraverso la valutazione dei programmi nazionali di riforma sempre nel contesto del semestre europeo;

occorre promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a incentivare le esperienze e le forme di cooperazione tra i giovani dei diversi paesi membri dell'UE, percorso intrapreso dalla Commissione europea con Horizon 2020 nell'ambito di importanti politiche quali la ricerca e dell'innovazione, ma anche la cultura;

occorre operare con la massima trasparenza e coerenza per il riconoscimento delle qualifiche e delle professioni sulla base di indicatori comuni;

sul piano nazionale,

occorre:

tenere costantemente informato il Parlamento e coinvolgerlo sia nella fase ascendente di predisposizione di misure in materia di lotta alla disoccupazione giovanile sia nella fase negoziale delle singole proposte formulate dalle istituzioni europee;

assicurare la concertazione con parti sociali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, società civile, università e scuole, al fine di raccogliere contributi fattivi al Piano nazionale di attuazione, operando con la struttura di missione, nonché allo scopo di definire il ruolo di ciascun attore e del contenuto delle prestazioni da offrire nell'ambito di un sistema integrato di sostegno ai giovani;

promuovere, all'interno dei lavori della Struttura di missione e del Piano nazionale di attuazione, il pieno rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione, alla salvaguardia dei differenti contesti socio-economici territoriali, attraverso l'interazione con i competenti enti regionali nell'attuazione dei programmi operativi volti all'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione europea, in particolare delle risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in favore dell'occupazione giovanile, distribuendo tali fondi su base regionale, in relazione alla popolazione ivi residente e alle risorse messe a disposizione dalla singola regione in materia di occupazione;

assicurare, quindi, un dialogo costante tra regioni, comuni, unioni di comuni e comunità montane nella prevista stesura e applicazione dei singoli Piani attuativi regionali della Garanzia per i giovani;

addivenire a una migliore e più chiara definizione di tutte le politiche attive e un più efficace coordinamento tra i vari Ministeri sulla questione della ripartizione delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

riformare la rete dei servizi per l'impiego tenendo conto della proposta di decisione della Commissione europea volta a migliorarne l'efficacia anche a livello transnazionale, aumentando la cooperazione tra i vari Stati membri; il Governo deve e può fare di più, recependo in pieno i noti rilievi sollevati dalla XI Commissione nelle more dell'indagine conoscitiva sullo

stato della disoccupazione e riguardanti il rischio che senza una vera riforma nazionale dei servizi all'impiego qualsiasi strumento comunitario rischia di essere vano;

attivare adeguate sedi di confronto con i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali nonché — come indicato in precedenza — con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per istituire, al più presto e in armonia con le previsioni di bilancio, un fondo nazionale per l'attuazione della Garanzia per i giovani;

migliorare i sistemi di formazione professionale, facilitando sia l'inserimento sia la riqualificazione;

sostenere i progetti di inserimento e auto-impiego attuando meccanismi mirati di imprenditorialità giovanile e periodi lavorativi all'estero, anche attraverso meccanismi mirati di accesso al microcredito e alle professioni per i giovani, in collaborazione con le regioni e gli enti locali;

adeguare l'Italia ai parametri richiesti dall'Europa in tema di riduzione dell'abbandono scolastico, al fine di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo della limitazione del fenomeno al di sotto della soglia del 10 per cento;

favorire misure per il contrasto della dispersione scolastica, della segmentazione generazionale e della segregazione di genere nel mercato del lavoro;

avviare una riflessione approfondita sulla detassazione dei salari di produttività e la detassazione e decontribuzione per le aziende che assumono giovani «under 35»;

sostenere la discussione, nel dialogo a livello europeo, in merito all'introduzione di maggiori criteri di flessibilità rispetto ai vincoli di bilancio stabiliti dai Trattati, attivando principi di solidarietà in grado di bilanciare la posizione dei Paesi europei attualmente in *surplus* con quella dei Paesi dell'Europa mediterranea, con l'intento di mobilitare, da qui al 2020, ingenti investimenti pubblici comunitari per rilanciare l'occupazione;

nel contesto del semestre europeo di presidenza italiana dell'UE, valutare le opportune iniziative per continuare a richiamare l'attenzione sul tema della disoccupazione giovanile e soprattutto sui risultati conseguiti in tale ambito;

predisporre, infine, misure concrete di valorizzazione del settore universitario, della ricerca e dell'istruzione, incentivando anche la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici secondari (ITS).

ALLEGATO 5

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447final), presentata dalla Commissione europea il 19 giugno 2013;

visto il pacchetto sulla disoccupazione giovanile presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, priorità nell'agenda politica dell'Unione europea che ha opportunamente proposto una serie di misure volte ad affrontare i livelli inaccettabili ormai raggiunti dalla disoccupazione nel contesto generale di una gravissima crisi economica;

viste le norme operative per attuare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile proposta dal Consiglio europeo nella riunione del 7 e 8 febbraio 2013, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione COM(2013)144 « Iniziativa per l'occupazione giovanile » del 12 marzo 2013;

viste le numerose iniziative adottate dalle istituzioni europee sul tema della successivamente al Consiglio europeo del 26-27 giugno scorso, che, opportunamente, ha dedicato particolare attenzione all'attuazione delle azioni e delle misure di cui alla proposta di Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729), adottata formalmente dal Consiglio il 22 aprile 2013;

viste le conclusioni tratte dalla presidenza lituana della Conferenza interpar-

lamentare dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'UE competenti in materia di occupazione sul tema delle misure volte ad incentivare l'occupazione giovanile svoltasi a Vilnius il 10-11 novembre scorso nell'ambito delle riunioni organizzate nel semestre di presidenza lituana dell'UE;

visti gli esiti dell'incontro tra capi di Governo e Presidenti delle istituzioni europee svoltosi a Parigi il 12 novembre scorso nell'ambito del quale sono state individuate tre principali linee di azione, su cui gli Stati membri possono agire con libertà: la formazione, l'inserimento professionale e l'imprenditorialità;

premesso che:

l'attenzione che le istituzioni europee stanno dedicando al tema dell'occupazione in generale appare pienamente condivisibile ed è apprezzabile l'impegno profuso nel tentare di individuare soluzioni concrete al problema della disoccupazione giovanile;

sebbene la definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani sia lasciata ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali, resta imprescindibile un'azione efficace e decisa dell'Unione europea in materia ed un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate;

la Comunicazione della Commissione riporta in estratto le raccomandazioni indirizzate dalla Commissione europea agli

Stati membri che per l'Italia si traducono nelle seguenti: potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare la qualità e i risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti;

la peculiare configurazione della disoccupazione giovanile in Italia, che negli ultimi mesi ha raggiunto la percentuale record del 40,4 per cento, al fine di raggiungere a pieno gli obiettivi target fissati nella Comunicazione della Commissione, richiede un costante coordinamento funzionale tra le varie articolazioni dello Stato, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

tenuto conto:

degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini del 5 novembre scorso sul percorso intrapreso dal Governo italiano, nonché dei contributi emersi nell'ambito del dibattito svolto nel prosieguo dell'esame della Comunicazione;

di quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione XI, conclusasi con l'adozione di un documento conclusivo il 16 ottobre 2013;

della mozione 1/00034, approvata il 20 giugno 2013 dall'Assemblea, concernente il tema dell'attuazione della Garanzia per i giovani, che impegna il Governo a riconoscere l'estrema importanza degli strumenti messi in atto a livello europeo per il rilancio dell'occupazione giovanile;

dell'ordine del giorno 9/01458/034, approvato il 7 agosto 2013 dall'Assemblea, che impegna il Governo a far sì che la struttura di missione, operi in linea con gli standard e la normativa dell'Unione in materia, favorendo l'elaborazione delle migliori strategie rivolte all'utilizzo degli strumenti finanziari europei di riferi-

mento, la corretta attuazione della Garanzia per i giovani e la nascita di partenariati rivolti alla sensibilizzazione delle politiche giovanili europee, nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione;

della proposta di legge n. 867, *Disposizioni per l'attuazione di schemi di Garanzia per i giovani*, assegnata alla XI Commissione, che individua una disciplina e organizzazione complessiva dello strumento, definendo i principi generali e le linee guida d'istituzione della Garanzia per i giovani in Italia, nell'ottica dell'armonizzazione rispetto al quadro comunitario;

del parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla Comunicazione, approvato il 13 novembre scorso e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni:

in ambito europeo,

al fine di individuare misure sostenibili a lungo termine per combattere la disoccupazione giovanile, appare fondamentale il riferimento ad una strategia complessiva delle politiche attive del mercato del lavoro, che includa misure per le PMI, per l'apprendistato di qualità, per le *start up*, per la formazione professionale, nonché il coordinamento di tutte le linee di finanziamento esistenti a livello unionale e destinate al settore dell'occupazione (nell'incontro di Parigi richiamato in premessa si è fatto riferimento alla possibilità di mobilitare risorse pari a 45 miliardi di euro da spendere nel biennio 2014-2015);

è necessario altresì un coordinamento efficace – tenendo conto anche di situazioni di particolare disagio sociale come l'assenza di una dimora o di un lavoro – tra tutte le politiche che direttamente o indirettamente sono volte al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020, vale a dire l'innalzamento del tasso di occupazione per le

persone tra i 20 e i 64 anni dal 69 al 75 per cento entro il 2020, considerato che i giovani e le donne, in particolare, sono tra i gruppi sociali con maggiore *gap* da recuperare in tal senso;

occorre promuovere e sostenere, in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, l'istituzione di una piattaforma che sappia mettere a confronto le prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego dei vari Stati membri sulla base di valori di riferimento pertinenti a individuare migliori pratiche e promuovere l'apprendimento reciproco, così come previsto dalla proposta di decisione sulla riforma dei servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)439). La rete, così strutturata, sarebbe in grado di fornire sostegno all'attuazione del pacchetto occupazione 2014-2020, soprattutto alla Garanzia per i giovani, che non può esistere senza un adeguato sistema di politiche attive per il lavoro;

occorre monitorare l'attuazione delle suddette misure attraverso la valutazione dei programmi nazionali di riforma sempre nel contesto del semestre europeo;

occorre promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a incentivare le esperienze e le forme di cooperazione tra i giovani dei diversi paesi membri dell'UE, percorso intrapreso dalla Commissione europea con Horizon 2020 nell'ambito di importanti politiche quali la ricerca e dell'innovazione, ma anche la cultura;

occorre operare con la massima trasparenza e coerenza per il riconoscimento delle qualifiche e delle professioni sulla base di indicatori comuni;

sul piano nazionale,

occorre:

tenere costantemente informato il Parlamento e coinvolgerlo sia nella fase ascendente di predisposizione di misure in materia di lotta alla disoccupazione giovanile sia nella fase negoziale delle singole proposte formulate dalle istituzioni europee, tenuto conto che il Governo si è attivato e impegnato per la definizione di

un programma nazionale per l'attuazione della « Garanzia giovani », che comporta l'avvio di un ambizioso progetto di coinvolgimento dei giovani nel mercato del lavoro, implicando l'attivazione e l'integrazione delle diverse politiche pubbliche;

in tale ambito, assicurare la concertazione con parti sociali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, società civile, università e scuole, al fine di raccogliere contributi fattivi al Piano nazionale di attuazione, operando con la struttura di missione, nonché allo scopo di definire il ruolo di ciascun attore e del contenuto delle prestazioni da offrire nell'ambito di un sistema integrato di sostegno ai giovani;

promuovere, all'interno dei lavori della Struttura di missione e del Piano nazionale di attuazione, il pieno rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione, alla salvaguardia dei differenti contesti socio-economici territoriali, attraverso l'interazione con i competenti enti regionali nell'attuazione dei programmi operativi volti all'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione europea, in particolare delle risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in favore dell'occupazione giovanile, distribuendo tali fondi su base regionale, in relazione alla popolazione ivi residente e alle risorse messe a disposizione dalla singola regione in materia di occupazione;

assicurare, quindi, un dialogo costante tra regioni, comuni, unioni di comuni e comunità montane nella prevista stesura e applicazione dei singoli Piani attuativi regionali della Garanzia per i giovani;

addivenire a una migliore e più chiara definizione di tutte le politiche attive e un più efficace coordinamento tra i vari Ministeri sulla questione della ripartizione delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

riformare la rete dei servizi per l'impiego tenendo conto della proposta di

decisione della Commissione europea volta a migliorarne l'efficacia anche a livello transnazionale, aumentando la cooperazione tra i vari Stati membri; il Governo deve e può fare di più, recependo in pieno i noti rilievi sollevati dalla XI Commissione nelle more dell'indagine conoscitiva sullo stato della disoccupazione e riguardanti il rischio che senza una vera riforma nazionale dei servizi all'impiego qualsiasi strumento comunitario rischia di essere vano;

attivare adeguate sedi di confronto con i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali nonché – come indicato in precedenza – con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per istituire, al più presto e in armonia con le previsioni di bilancio, un fondo nazionale per l'attuazione della Garanzia per i giovani;

migliorare i sistemi di formazione professionale, facilitando sia l'inserimento sia la riqualificazione;

sostenere i progetti di inserimento e auto-impiego attuando meccanismi mirati di imprenditorialità giovanile e periodi lavorativi all'estero, anche attraverso meccanismi mirati di accesso al microcredito e alle professioni per i giovani, in collaborazione con le regioni e gli enti locali;

adeguare l'Italia ai parametri richiesti dall'Europa in tema di riduzione dell'abbandono scolastico, al fine di raggiun-

gere entro il 2020 l'obiettivo della limitazione del fenomeno al di sotto della soglia del 10 per cento;

favorire misure per il contrasto della dispersione scolastica, della segmentazione generazionale e della segregazione di genere nel mercato del lavoro;

avviare una riflessione approfondita sulla detassazione dei salari di produttività e la detassazione e decontribuzione per le aziende che assumono giovani « under 35 »;

sostenere la discussione, nel dialogo a livello europeo, in merito all'introduzione di maggiori criteri di flessibilità rispetto ai vincoli di bilancio stabiliti dai Trattati, attivando principi di solidarietà in grado di bilanciare la posizione dei Paesi europei attualmente in *surplus* con quella dei Paesi dell'Europa mediterranea, con l'intento di mobilitare, da qui al 2020, ingenti investimenti pubblici comunitari per rilanciare l'occupazione;

nel contesto del semestre europeo di presidenza italiana dell'UE, valutare le opportune iniziative per continuare a richiamare l'attenzione sul tema della disoccupazione giovanile e soprattutto sui risultati conseguiti in tale ambito;

predisporre, infine, misure concrete di valorizzazione del settore universitario, della ricerca e dell'istruzione, incentivando anche la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici secondari (ITS).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 novembre 2013.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 11 e dalle 15 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	158
7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	158
7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato</i>)	162

INTERROGAZIONI:

5-01331 Gallinella: Iniziative in materia di concessione agli agricoltori di terreni agricoli demaniali	160
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il deputato Giovanni Monchiero entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Ilaria Capua, che cessa di farne parte.

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

Maria ANTEZZA (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma richiamando gli analoghi strumenti approvati nella scorsa legislatura. Ritene in proposito essenziale una verifica dello stato di attuazione degli

impegni presi in tale occasione. Nel ricordare la grave crisi strutturale che attraversa attualmente il settore cunicolo, determinata anche dalla difficoltà di accesso al credito, e la netta caduta di reddito per gli allevatori, invita il Governo a sostenere tale settore. Ritiene altresì necessaria una maggiore trasparenza nelle operazioni commerciali, anche attraverso un'azione a livello comunitario relativa alla questione dell'etichettatura, per contrastare fenomeni di agropirateria e di *export* illegale.

Chiara GAGNARLI (M5S) concorda con la collega Antezza sulla gravità della crisi del settore e sulla necessaria verifica degli impegni presi nella passata legislatura. Ritiene che passi in avanti in tema di trasparenza e di etichettatura rappresentino strumenti importanti per garantire la salute dei consumatori e i redditi degli allevatori. Si dichiara in sintonia con la collega circa l'adozione di iniziative per un aiuto concreto al settore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare la Commissione per avere affrontato il tema della filiera cunicola ribadisce l'impegno del Governo nel senso indicato dai documenti approvati nella scorsa legislatura. Esprime parere favorevole sulle risoluzioni presentate sollecitando la loro trasformazione in una risoluzione unitaria e proponendo alcune riformulazioni relative agli impegni previsti.

Quanto alla risoluzione 7-00032 Gagnarli, in relazione alla costituzione di una banca dati di macellazione invita a prevedere il collegamento in rete con le Amministrazioni competenti alla tenuta di tali informazioni e non con la sola Agenzia delle dogane.

In relazione al sollecito alle autorità europee ad indagare su fenomeni degli scambi commerciali eseguiti con modalità anticoncorrenziale *countertrade*, invita a sostituire le parole: « tesa a rendere competitivi certi prodotti abbassando il loro valore di scambio, di accertare se con tale modalità, anziché generare scambi addizionali si sostituiscono quelli tradizionali,

un ostacolo al libero commercio internazionale nonché di verificare la redditività delle operazioni atteso che i beni oggetto dello scambio di solito vengono considerati di valore equivalente », con le seguenti: « creando di fatto elementi distorsivi sul libero commercio internazionale ».

In relazione al programma nazionale di monitoraggio e di controllo specifico nel settore che prevede un rafforzamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di carni di coniglio invita altresì ad eliminare la frase: « attraverso controlli sanitari al fine di indagare sulla presenza di residui nel prodotto importato, *in primis* nei reni, presso laboratori di sezionamento e in particolare nei depositi di carni all'ingrosso, nei magazzini frigoriferi in *outsourcing* e sulle navi frigo destinate al trasporto di carico refrigerato, congelato o surgelato che attraccano nei porti italiani ».

Invita quindi a sostituire l'impegno relativo alla lealtà delle transazioni con il seguente periodo: « a rafforzare le attività di prevenzione, repressione delle frodi commerciali e di controllo sulle transazioni prestando particolare attenzione all'indicazione dell'origine ed alla regolare tenuta della documentazione amministrativo-contabile inerente alla tracciabilità ». Invita poi ad eliminare l'impegno relativo ai laboratori di sezionamento in quanto assorbito dalla riformulazione del precedente. Invita infine a prevedere il sollecito e non la richiesta per l'apertura di un'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza in materia di mercato delle carni di coniglio.

Quanto alla risoluzione 7-00040 Antezza, invita a sostituire l'impegno relativo ai programmi straordinari di controllo e sostegno al comparto con l'impegno: « a valutare l'elaborazione di un programma di controlli specifico e concertato tra le Amministrazioni centrali e periferiche competenti per il monitoraggio del settore prevedendo un rafforzamento e coordinamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di carni di coniglio anche al fine di contrastare più efficacemente le

contraffazioni, l'agropirateria ed il commercio di prodotti falsamente indicati come *made in Italy*».

Invita quindi ad eliminare l'impegno relativo al programma di controlli utilizzando gli strumenti della legge n. 71 del 2005, in quanto assorbito dalla riformulazione del precedente.

In relazione all'impegno alle indagini sulla presenza di aiuti di Stato invita poi ad eliminare la frase «le cui imprese praticano prezzi diversi sui vari Stati membri dell'unione».

Invita ancora a sostituire l'impegno relativo al miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (CUN) con l'impegno «a facilitare il dialogo tra le associazioni rappresentate nella CUN affinché definiscano un regolamento operativo il più possibile trasparente, garante e rappresentativo delle realtà imprenditoriali».

Invita da ultimo a sostituire l'impegno relativo alle borse merci con quello «a valutare le opportune iniziative per verificare i regolamenti delle borse merci laddove possano configurare eventuali comportamenti d'impresa in contrasto con l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Invita infine a prevedere, in analogia con quanto proposto per la risoluzione 7-00032, il sollecito e non la richiesta per l'apertura di un'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza in materia di mercato delle carni di coniglio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide l'auspicio del Governo per la predisposizione di una risoluzione comune e ritiene pienamente accoglibili le proposte di riformulazione.

Maria ANTEZZA (PD) nel ringraziare per l'attenzione dimostrata per il settore cunicolo, conferma la sintonia con le proposte avanzate con la risoluzione Gagnarli e valuta favorevolmente l'ipotesi di unificare le due risoluzioni. Auspica lo svolgimento di alcune audizioni per meglio identificare le problematiche della filiera.

Franco BORDO (SEL) si associa alle considerazioni della collega Antezza, auspicando una costante presenza del Governo nel prosieguo dell'esame delle risoluzioni per ricevere chiarimenti sullo stato di attuazione delle misure di sostegno sinora adottate.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

(Seguito della discussione e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che non risulta ancora assegnata la risoluzione vertente sullo stesso argomento presentata dal Gruppo del Partito democratico.

Monica FAENZI (FI-PdL), manifestando la sua disponibilità ad un rinvio della risoluzione a sua firma per procedere ad un esame congiunto, comunica di avere provveduto alla riformulazione della risoluzione da lei presentata per accogliere l'integrazione proposta dal rappresentante del Governo nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.25.

5-01331 Gallinella: Iniziative in materia di concessione agli agricoltori di terreni agricoli demaniali.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori

della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, apprezzando la volontà, in particolare vista la difficile congiuntura economica, di concedere terre demaniali ai giovani desiderosi di intraprendere un'attività agricola.

Ritiene carente la risposta per non avere affrontato specificatamente il tema della modalità di cessione dei terreni e delle verifiche del loro utilizzo.

Appare infatti preferibile, a suo avviso, ricorrere all'affitto dei terreni piuttosto

che alla loro vendita, trattandosi di patrimonio comune di tutti i cittadini, e ritiene necessario controllare che su tali terreni non si impiantino colture OGM e che non vengano utilizzati per la produzione di biomasse a scapito della coltivazione di prodotti destinati al consumo umano che contribuirebbero alla sovranità alimentare del paese.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.**TESTO RIFORMULATO**

La XIII Commissione,
premessi che:

la filiera bieticolo-saccarifera nazionale, che rappresenta un comparto importante dell'economia agricola nazionale, con oltre dieci mila aziende, i cui insediamenti produttivi sono diffusi nell'ambito territoriale del Paese su otto regioni, ha conosciuto una profonda ristrutturazione dal 2006 ad oggi;

tale riorganizzazione che ha ridisegnato il regime delle quote di produzione, ha prodotto effetti destabilizzanti per il settore, con elevati livelli di perdita di competitività, nonostante gli operatori industriali abbiano proseguito, anche di recente, a nutrire interesse per il mercato bieticolo-saccarifero, attraverso ingenti investimenti pari a circa 200 milioni di euro, finalizzati al miglioramento della competitività e all'incremento di quote di mercato;

la parte agricola, in particolare, nonostante la suindicata ristrutturazione del 2006, ha anch'essa proseguito ad investire importanti risorse per la crescita e lo sviluppo, finalizzate a consentire continuità per un settore, che garantisce la produzione di un terzo del fabbisogno nazionale, a cui si aggiunge l'ulteriore capacità di trasformazione dello zucchero grezzo extra comunitario;

il timore della *deregulation* e della scarsa competitività della produzione europea, uno scenario di forte mutamento del mercato, gli effetti della crisi economica recessiva, che persistono insistentemente,

rischiano attualmente di determinare gravi ripercussioni sul futuro del settore, attraverso l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro;

ai suesposti profili di criticità, si affiancano inoltre, ulteriori timori ed incertezze per il comparto bieticolo-saccarifero, nell'ambito delle recenti decisioni stabilite dai negoziati europei della PAC (politica agricola comune), con particolare riferimento al regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica e più specificatamente, per le previsioni dello zucchero;

quanto previsto dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura e dal Parlamento europeo il 26 giugno, nell'ambito della più ampia riforma della politica agricola comune, rischia infatti di avere conseguenze negative e pesanti per il settore suindicato, nonché per l'intero approvvigionamento del mercato;

la conclusione del regime delle quote anticipata al 30 settembre 2017, così come è emerso dall'accordo del Consiglio agricolo europeo, a giudizio degli stessi produttori, rischia pertanto di ridurre in modo drastico, i tempi a disposizione delle imprese agricole e di trasformazione, per adeguarsi alle esigenze del nuovo contesto richiesto dal mercato;

la scadenza suindicata ha previsto infatti, che nell'ambito dell'Unione europea, le quote di produzione di zucchero, cessino proprio nel 2017, introducendo di seguito, un processo di liberalizzazione

scomposto, privilegiando in tal modo, alcuni Paesi dell'Europa continentale, che per ragioni naturali e strutturali godono di condizioni produttive nettamente migliori di quelle italiane;

come precedentemente riportato, la decisione adottata nell'accordo del 26 giugno 2013, che di fatto elimina la garanzia della produzione di zucchero dal 2017, rischia pertanto di bloccare il processo evolutivo e vanificare gli sforzi anche finanziari, fino ad oggi compiuti dalle imprese del comparto;

all'interno del settore, la medesima delibera potrebbe infatti determinare una situazione di tensione e di incertezza tale da compromettere la prosecuzione dell'attività produttiva, in considerazione degli scenari negativi che si manifesterebbero in Italia, con la cessazione del regime delle quote e come peraltro a partire dal 2006, dimostra la chiusura di quindici zuccherifici, i cui effetti hanno avviato un processo economico destabilizzante per il comparto e l'intera filiera;

nelle tre campagne che precedono il 2017, appare quindi indifferibile ed essenziale, prevedere per gli attori della filiera interessata, azioni volte a determinare con efficacia la prosecuzione dei loro programmi di ammodernamento e miglioramento produttivo, rinviando ogni decisione di inizio del nuovo regime;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Girolamo, nel corso del negoziato europeo, ha rappresentato l'opportunità di attivare uno strumento normativo ad hoc, attraverso l'introduzione di un nuovo fondo di ristrutturazione comunitario, avente caratteristiche analoghe a quello istituito nel 2006 e finalizzato a garantire una compensazione economica per quegli operatori del settore che nel 2017, dovessero constatare il peggioramento delle condizioni economiche e abbandonare il mercato specifico;

misure volte ad assicurare una produzione nazionale di qualità, nel rispetto delle priorità sociali ed ambientali, unita-

mente ad interventi in grado di prevedere modalità di approvvigionamento per il mercato in maniera stabile e sicura per una *commodity* strategica, quale lo zucchero, evitando pratiche di concorrenza sleali causate dalle importazioni soprattutto extra comunitarie, appaiono pertanto indispensabili, al fine di trasmettere un segnale positivo per lo sviluppo della filiera bieticolo-saccarifera;

in considerazione delle criticità suesposte, risulta urgente e necessario prevedere interventi volti all'individuazione di misure idonee ed adeguate, in grado di sostenere l'intera filiera bieticolo-saccarifera nazionale, finalizzate a non disperdere la capacità produttiva di grande interesse, per l'economia ed il sistema occupazionale del Paese, e superare le articolare problematiche in precedenza esposte,

impegna il Governo:

ad intervenire in sede europea al fine di prevedere un differimento dei processi decisionali e temporali esposti in premessa, che indicano quale data di cessazione delle quote previste di produzione dello zucchero il 2017;

a favorire iniziative volte a prevedere il saldo del debito relativo al completamento degli aiuti nazionali per gli anni 2009 e 2010 attesi dall'intera filiera produttiva bieticolo-saccarifera, il cui impegno peraltro è stato già confermato dal Comitato interministeriale istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 10 gennaio del 2006, n. 2, al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero, nonché a più riprese anche dal Parlamento;

a prevedere, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'incremento del sostegno accoppiato alla bieticoltura nazionale, così come stabilito dall'attuale articolo 68 (articolo 39 della proposta di regolamento) che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

a stabilire misure di supporto a sostegno del progetto, in fase di elaborazione, finalizzato all'accrescimento della competitività del settore bieticolo;

ad intervenire in sede europea al fine di prevedere l'istituzione di un fondo specifico, come esposto in premessa, finalizzato ad attenuare l'inevitabile impatto sociale conseguente a una eventuale ristrutturazione del settore, anche avvalendosi delle risorse finanziarie già esistenti presso il bilancio comunitario – FEOGA, senza ulteriori oneri a carico degli operatori che proseguono la produzione saccarifera;

a prevedere misure necessarie per consentire un adeguato approvvigionamento della raffineria di Brindisi, la cui capacità produttiva (impianto unico in

Italia e secondo e secondo in Europa), raggiunge oltre 495 mila tonnellate di zucchero all'anno, di cui l'85 per cento è commercializzato in Italia ed il restante nei mercati esteri;

ad intervenire in sede europea, al fine di prevedere dal 2013 al 2017 e possibilmente oltre, un rafforzamento delle misure a tutela della qualità e della sicurezza dell'intera filiera bieticolo-saccarifera, e ridurre la capacità di penetrazione di prodotti di scarsa qualità derivanti dalla concorrenza sleale o meramente speculativa, proveniente da Paesi extra-Unione europea.

(7-00141) « Faenzi, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01331 Gallinella: Iniziative in materia di concessione agli agricoltori di terreni agricoli demaniali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'inserimento dei giovani nel mondo dell'agricoltura e l'incentivazione delle forme di imprenditoria giovanile sono obiettivi prioritari delle linee programmatiche che il Ministro De Girolamo ha illustrato nelle audizioni parlamentari tenutesi nei mesi di giugno e luglio scorsi e che rappresentano, pertanto, il filo conduttore dell'azione governativa per il settore primario dell'economia italiana.

Le dichiarazioni diffuse dai media ne sono una conferma e rappresentano, al contempo, una divulgazione delle informazioni a riguardo, soprattutto in relazione alla questione principale che verte sulla problematica dell'acquisizione del « fattore terra », finora caratterizzata da una scarsa elasticità del sistema fondiario del nostro Paese.

In particolare, per quanto riguarda la dismissione dei terreni demaniali e la finalizzazione di questi alle attività agricole, il Ministero sta lavorando in linea con quanto già disposto con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con particolare riferimento all'articolo 66 che prevede proprio la « dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola ».

Il sistema applicativo avrà come obiettivo la messa in disponibilità di terreni sia attraverso contratti di vendita che di affitto, tenendo conto che la legge ha già previsto e, quindi, garantito un meccanismo in favore dei giovani agricoltori riconoscendo in loro favore il diritto di prelazione nel momento della transazione.

È evidente che l'attuazione di ciò è legata alla completa ricognizione dei terreni disponibili.

Inoltre, nel sistema di applicazione del predetto articolo 66 saranno sciolti i nodi interpretativi che in parte costituiscono l'oggetto dell'interrogazione odierna.

Tra questi il principale consiste esattamente nel portare ad una sintesi le diverse interpretazioni di tutte le Amministrazioni coinvolte nella concertazione e che, proprio sulla questione dei criteri decisionali tra alienazione e affitto mostrano differenze di approccio correlate alla diversità degli interessi pubblici perseguiti nell'ambito delle rispettive competenze.

Ciò premesso, mi preme dare assicurazioni in relazione al fatto che l'obiettivo di favorire i giovani agricoltori resta prioritario e che quanto segnalato dagli interroganti corrisponde alla linea che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende mantenere e finalizzare in questa fase di concertazione per l'applicazione della norma predetta.

Infine, vi informo che il Ministero è impegnato anche in sede europea a far valere gli obiettivi di facilitazione dell'inserimento dei giovani nel mondo agricolo. In particolare, nella discussione del pacchetto normativo in materia di aiuti di Stato, la delegazione italiana sta portando avanti le trattative in modo da poter ottenere un'adeguata attenzione alla necessità di finanziare in modo più incisivo tale azione di semplificazione ed incentivazione dell'accesso alla terra.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01503 Prataviera: Sulla competitività del sistema produttivo	167
5-01504 Tancredi e Alli: Sulla realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria ...	167
5-01505 Carinelli ed altri: Sulle spese connesse all'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea	168
5-01506 Galgano ed altri: Sulla valutazione d'impatto del sistema europeo di tutela brevettuale unitaria	169
5-01507 Mosca ed altri: Sulle iniziative del Governo per la crescita, gli investimenti e l'occupazione giovanile	169

RISOLUZIONI:

7-00173 Michele Bordo ed altri: Sull'esercizio delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea per l'anno 2013 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00020</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	173

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Atto n. 35 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	172
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla L riunione della COSAC, svolta a Vilnius, il 27-29 ottobre 2013	172
ALLEGATO 2 (<i>Relazione dei vicepresidenti della XIV Commissione, onorevoli Paola Carinelli e Paolo Tancredi</i>)	175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 8.35.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter del regolamento, il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, il Ministro risponde per non più di tre minuti e, successivamente, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento della Camera, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01503 Pratavia: Sulla competitività del sistema produttivo.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo. Svolge innanzitutto alcune considerazioni di ordine politico generale riguardanti i vantaggi che ha comportato la piena realizzazione del Mercato unico, essendo oramai una evidenza condivisa che l'eliminazione delle frontiere abbia rappresentato una positiva sfida competitiva per le imprese, consentendo anche, in molti casi, di ridurre i prezzi delle merci, con indubbi vantaggi per i consumatori. Occorre certamente ricordare che il livello competitivo di ciascun paese dipende poi, in questo quadro complessivo, dalle scelte dei singoli Stati, e non si può non rilevare come l'Italia soffra, rispetto ad altri partner europei, di un eccesso di vincoli normativi e amministrativi e di una pressione fiscale elevata.

Quanto alla delocalizzazione delle imprese, si tratta di un fenomeno del quale sono libere protagoniste le stesse imprese, ma rispetto al quale appare comunque indispensabile un'azione a livello regolativo. Il Governo italiano ha sostenuto e continuerà a sostenere la difficile battaglia per il *made in*, attivandosi per il rilancio di una politica industriale volta a privilegiare la produzione di qualità. Si tratta tuttavia, come è noto, di una questione complessa, sulla quale non tutti i Paesi europei sono allineati. Il Governo italiano si è anche impegnato, con successo, a livello europeo, per un più rigoroso rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) prende atto delle precisazioni fornite dal Ministro, ma sottolinea come il livello di competitività di un Paese debba essere in primo luogo ricondotto alla responsabilità delle politiche nazionali, più che alle singole imprese. Pur in presenza di alta qualificazione e *know how*, che si localizzano in particolare in alcuni distretti industriali, il sistema industriale italiano si deve confrontare con elevati costi dell'energia, costi connessi con la risoluzione giudiziale dei conflitti e costi per così dire burocratici, oltre che con livelli medi dei salari di gran lunga inferiori a quelli dei paesi di più recente ingresso nei Paesi dell'Unione. Se lo Stato non interviene su queste criticità invita di fatto le imprese a trovare sbocchi altrove; occorre quindi un'azione più incisiva, rispetto alla quale auspica che il Governo possa impegnarsi, anche in occasione del prossimo semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

5-01504 Tancredi e Alli: Sulla realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria.

Paolo TANCREDI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo, osservando come il tema del miglioramento dei meccanismi di funzionamento e di *governance* dell'Unione economica e monetaria costituisca un cantiere aperto di riflessione, sul quale il Governo è fortemente impegnato. La crisi economica che ha investito i mercati europei ha segnato una forte accelerazione nella direzione di una maggiore integrazione, come anche testimoniato dal ruolo accresciuto attribuito all'Eurogruppo, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia, a tutela delle norme dell'Unione economica e monetaria. Si tratta tuttavia di un processo nel quale si confrontano le visioni differenti degli Stati membri, non tutte allineate su una visione dell'Europa che fa della solidarietà tra economie un architrave portante. Su questa linea si

attesta invece il nostro Paese, che ha infatti partecipato attivamente alla creazione di un meccanismo di salvataggio per gli Stati in difficoltà; ricorda in proposito che nella giornata di ieri il Parlamento europeo ha dato il proprio voto definitivo al quadro di bilancio per gli anni 2014-2020, nel quale l'Italia risulta terzo contributore netto, ciò che attribuisce al nostro Paese importanti responsabilità, ma anche un ruolo di primo piano.

Nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Governo italiano si impegnerà, tra l'altro, per la realizzazione di un effettivo mercato unico dell'energia, per azioni sulla dimensione sociale, con particolare riferimento al mondo del lavoro, e per rafforzare gli elementi di legittimazione democratica, oltre che sulle politiche per l'occupazione.

Paolo TANCREDI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal Ministro, e sottolinea l'importanza di concentrare gli obiettivi del semestre nella direzione di una sempre maggiore integrazione, per una vera Europa politica e federale, affrontando i temi dell'integrazione bancaria e del bilancio proprio dell'UE. Ritene anch'egli che le scelte di solidarietà siano vantaggiose per tutti e rileva come, ad esempio, la creazione del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) abbia contribuito alla stabilizzazione del problema dei tassi sui debiti sovrani.

5-01505 Carinelli ed altri: Sulle spese connesse all'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Paola CARINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo rilevando che il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea rappresenterà inevitabilmente la vetrina delle capacità organizzative del Paese nel gestire eventi complessi. Ricorda in proposito che per l'organizza-

zione del semestre è stata istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge n. 208 del 1984, la Delegazione per l'organizzazione del semestre che si occupa dell'organizzazione degli eventi ed assume le relative responsabilità di gestione dei fondi. Le spese stanziare per l'anno 2014 debbono essere riferite allo svolgimento delle riunioni a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, coadiuvando i servizi delle istituzioni europee, oltre che alle numerose riunioni previste in Italia. In particolare, si prevede un incontro tra Governo e Commissione europea – che si svolge tradizionalmente ad inizio semestre –, il vertice dell'*Asia-Europe Meeting* (ASEM), che si terrà a Milano, e circa 15 riunioni informali del Consiglio dell'Unione europea, nelle sue diverse possibili configurazioni, che si svolgeranno a Roma. Sono poi da prevedere fino a 160/180 riunioni a livello di comitati e gruppi di lavoro. Ricorda, a titolo di esempio, che per lo svolgimento dell'ultima presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel 2003, i costi sostenuti ammontarono a circa 34,5 milioni di euro.

La necessità di prevedere un finanziamento anche per l'esercizio 2015 deriva dalla necessità di assicurare la collaborazione italiana nel quadro del Trio delle presidenze, del quale l'Italia farà parte, insieme a Lettonia e Lussemburgo, come presidenza uscente.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sui contenuti del disegno di legge di stabilità, che detta misure relative alle procedure per l'attribuzione dei citati fondi.

Paola CARINELLI (M5S) ringrazia il Ministro per le precisazioni fornite ed auspica che il percorso di preparazione del semestre di presidenza italiana possa vedere ampiamente coinvolto il Parlamento, come più volte richiesto dai deputati del M5S in XIV Commissione. Si tratta di un'esigenza di partecipazione rispetto alla quale chiede particolare disponibilità al Ministro, anche in considerazione dei tempi ormai ristretti prima dell'avvio del

semestre. Particolarmente interessante potrebbe essere, ad esempio, un contatto con la Delegazione citata dal Ministro.

5-01506 Galgano ed altri: Sulla valutazione d'impatto del sistema europeo di tutela brevettuale unitaria.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo, ricordando che l'articolo 6 della legge 234 del 2012 individua precisi obblighi informativi da parte del Governo nei confronti delle Camere, rispetto ai quali assicura la massima disponibilità ed impegno.

Per quanto riguarda, in particolare, il tema del brevetto unico europeo, ricorda che l'Italia, come anche la Spagna, non ha aderito alla cooperazione rafforzata in materia ed ha presentato un ricorso in Corte di Giustizia, che è stato però respinto. L'Italia ha viceversa, ritenuto di firmare, lo scorso 19 febbraio, l'accordo istitutivo del Tribunale unitario dei brevetti; ciò al fine di poter partecipare ai meccanismi preparatori per la creazione di tale istanza giurisdizionale, assicurandosi in tal modo la possibilità che giudici italiani partecipino al sistema. Si tratta di un accordo sul quale deve essere ancora presentato il disegno di legge di ratifica e vi è quindi il tempo per un approfondimento delle questioni richiamate, con le modalità che la Commissione riterrà più opportune.

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatta per la disponibilità del Governo di dare pienamente seguito alle prescrizioni della legge 234 del 2012. Quanto al sistema di brevetto unitario la XIV Commissione ha già svolto diverse audizioni, ma non è in possesso di dati oggettivi relativi all'impatto del brevetto europeo sul sistema produttivo italiano che consentano di assumere una decisione, che ritiene indispensabile acquisire.

5-01507 Mosca ed altri: Sulle iniziative del Governo per la crescita, gli investimenti e l'occupazione giovanile.

Marina BERLINGHIERI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo, rilevando innanzitutto come non sia corretto definire l'Italia come marginale o periferica nel contesto europeo e come si possa rilevare che molte iniziative abbiano avuto impulso dall'Italia. Ad esempio, a partire dal febbraio 2012 si è cominciato a parlare di crescita e occupazione proprio a seguito della lettera dal titolo « Un piano per la crescita in Europa » che l'Italia, insieme ad altri leader europei, ha promosso. Parimenti, nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, è stato inserito il concetto « sociale », sempre su impulso italiano. Le questioni della disoccupazione giovanile e, dopo i drammatici eventi di Lampedusa, dei flussi di migranti, sono stati messi all'ordine del giorno su iniziativa italiana. Il nostro Paese è tuttavia gravato da alcune zavorre, che non ci consentono di essere incisivi sino in fondo. Si riferisce alla situazione macroeconomica del Paese, al numero elevato di procedure di infrazione, e all'eccessivo ritardo nell'uso ottimale dei fondi europei che deve essere attribuito alla responsabilità sia della componente pubblica che di quella privata, ovvero al sistema paese nel suo complesso. Vi sono naturalmente ampi margini di miglioramento; con riferimento alle procedure di infrazione vi è certamente un problema organizzativo, rispetto al quale auspica che si possa porre rimedio sia con l'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione per il 2013 che con la prossima trasmissione al Parlamento dei nuovi disegni di legge europea e di delegazione europea.

Evidenzia quindi che tra gli obiettivi del semestre vi saranno i temi dell'innovazione e della ricerca, e dell'occupazione giovanile.

Giuseppe GUERINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto. Rileva come, anche questa volta, risulti confermato l'impegno del Ministro ad un raccordo continuo con la Commissione e l'evidente attenzione del Governo – come testimoniato anche dall'audizione svoltasi nella giornata di ieri del Ministro Trigilia dinanzi le Commissioni riunite V e XIV – per l'utilizzo efficiente dei fondi europei.

Auspica che la prossima presentazione dei disegni di legge europei possa costituire il volano per un dibattito più intenso e approfondito dei temi di prioritario interesse della Commissione, rispetto a quanto avvenuto in occasione della legge europea e della legge di delegazione europea per l'anno 2013, il cui *iter*, alla Camera, è stato particolarmente costretto nei tempi.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 9.30.

7-00173 Michele Bordo ed altri: Sull'esercizio delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea per l'anno 2013.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00020).

Michele BORDO, *presidente*, illustra i contenuti della risoluzione, la cui approvazione riveste particolare importanza anche sul piano politico, tenuto conto del prossimo avvio dell'esame dei disegni di legge europei che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

Arianna SPESSOTTO (M5S) comunica che il suo gruppo intende sottoscrivere la risoluzione, che, anche alla luce dell'elevato numero di procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, appare condivisibile.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 20 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che le amministrazioni statali individuino al loro interno nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. Si tratta di un precepto in larga misura ancora inattuato e che consentirebbe di creare una rete di collaborazione tra Ministeri e Dipartimento per le politiche europee, assai utile anche con riferimento alla risoluzione delle procedure.

Adriana GALGANO (SCpI) intende apporre la sua firma alla risoluzione in esame e sottolinea l'opportunità che il Parlamento intervenga con maggiore tempestività nelle decisioni che vengono assunte a livello europeo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, esprime un orientamento favorevole sulla risoluzione in esame, ricordando che le procedure di infrazione a carico dell'Italia sono attualmente 105. Ritiene che l'esercizio delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea per il 2013 costituisca l'occasione per abbattere significativamente le procedure, che potranno diminuire ulteriormente a seguito della approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea, che il Governo si accinge a presentare alla Camera.

Condivide l'importanza dei nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea introdotti dalla legge n. 234 del 2012 richiamata dall'onorevole Buttiglione. Sulla base dell'esperienza sinora maturata riterrebbe preferibile una loro collocazione presso le strutture ministeriali permanenti, quali le direzioni generali, anziché presso le strutture di diretta collaborazione con i Ministri, come avvenuto sinora in diversi casi.

Con riferimento infine alle esigenze di aggiornamento, si dichiara disponibile a venire settimanalmente in Commissione; si tratta di un impegno che ritiene fondamentale ai fini di una pieno coinvolgimento del Parlamento.

Michele BORDO, *presidente*, alla luce di quanto rilevato dall'onorevole Buttiglione, e non essendovi obiezioni, riformula la risoluzione in discussione inserendo un capoverso che sottolinei l'opportunità di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 234 del 2012 in materia di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, concorda con la modifica introdotta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo della risoluzione come modificato nel senso indicato dal Presidente Bordo, la quale assume il numero 8-00020.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 novembre 2013.

Vega COLONNESE (M5S) ricorda che il Protocollo del 13 giugno 2012 è stato

sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona. La base giuridica per la modifica dei Trattati, costituita dalla procedura di revisione ordinaria dei Trattati, è disciplinata all'articolo 48 del TUE. Il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese in merito al Trattato di Lisbona ha valore di un accordo internazionale da allegare ai Trattati, sottoscritto da tutti gli Stati membri e soggetto a ratifica da parte degli stessi.

Rileva quindi che l'atto in questione pone al centro dell'attenzione tematiche fondamentali quali quelle relative al diritto alla vita, alla protezione della famiglia ed all'istruzione. L'articolo 1 infatti stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione sanciti dalla Costituzione irlandese. Il Protocollo, inoltre, stabilisce all'articolo 2 che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per gli Stati membri, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità. L'atto in esame si occupa anche di questioni quali sicurezza e difesa: in particolare, il primo capoverso dell'articolo 3 ribadisce quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea in ordine ai fondamenti dell'azione internazionale dell'Unione. È rilevante anche il quarto capoverso dell'articolo 3 che prevede che il Trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Irlanda.

Ritiene che le criticità evidenziate dal popolo irlandese e le conseguenti richieste da esso formulate, meritino la più piena legittimazione. Il Protocollo costituisce infatti uno spunto importante per l'Italia, che dovrebbe analizzare con interesse, anche in vista della futura Presidenza del Consiglio dell'Unione, la procedura che ha portato alla definizione del Protocollo in esame, valutando l'opportunità di proporre modifiche ai Trattati su altri temi che stanno emergendo con forza in diversi

Stati europei, e considerare la necessità di indire un *referendum* per verificare l'orientamento dei cittadini in ordine al mantenimento della moneta unica.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, prende atto degli spunti di riflessione forniti dalla collega Colonnese, ricordando che il Protocollo in esame è stato motivato dalla necessità di superare lo stallo determinatosi rispetto alla ratifica del Trattato di Lisbona da parte dell'Irlanda.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, rilevando come non si debba, a suo avviso, rischiare di tornare indietro rispetto a decisioni del passato ormai pienamente acquisite. Occorre, al contrario, senza scadere nel populismo, superare gli euroscetticismi e lavorare per un'unione politica sempre più concreta ed efficace.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Atto n. 35.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento.)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 novembre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, informa che la relatrice, onorevole Schirò è impegnata in Assemblea per lo svolgimento di una interrogazione a risposta immediata, ma che gli eventuali interventi dei colleghi resteranno comunque agli atti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla L riunione della COSAC, svolta a Vilnius, il 27-29 ottobre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che dal 27 al 29 ottobre scorso una delegazione della XIV Commissione ha effettuato una missione a Vilnius, per partecipare alla L riunione della COSAC.

In esito allo svolgimento della missione, i vicepresidenti Carinelli e Tancredi, che componevano la delegazione, hanno presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

8-00020 Michele Bordo ed altri: Sull'esercizio delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea per l'anno 2013.**TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

considerato che la legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n. 96), entrata in vigore il 4 settembre 2013, è stata approvata in via definitiva il 31 luglio scorso, a conclusione di un *iter* parlamentare particolarmente celere, in cui il disegno di legge presentato dal Governo è stato emendato dal solo Senato, senza alcuna modifica da parte della Camera dei deputati;

evidenziato che l'impegno del Parlamento a concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento ha risposto all'esigenza di apprestare gli idonei meccanismi procedurali volti a consentire il recepimento nell'ordinamento nazionale di numerose direttive il cui termine di recepimento era già scaduto o era di prossima scadenza, anche a causa del ritardo accumulatosi nella scorsa legislatura per la mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012;

ricordato che la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 introduce apposite disposizioni proprio al fine di evitare ritardi nel recepimento delle direttive;

rilevato che la legge di delegazione europea 2013 – la prima in assoluto – contiene le deleghe per la predisposizione di ben 43 decreti legislativi, 40 dei quali relativi al recepimento di direttive dell'Unione europea;

considerato che il Governo non ha ancora presentato alle Camere diversi atti attuativi di tali deleghe, salvo eccezioni

come, ad esempio, lo schema di decreto legislativo che riguarda i beneficiari di protezione internazionale;

evidenziato che, in assenza di provvedimenti attuativi, il conferimento delle deleghe per il recepimento delle direttive, operato dalla legge di delegazione europea per il 2013, non mette il Paese al riparo dall'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea o dalla prosecuzione di quelle in corso, anche con il rischio di incorrere, in futuro, in sanzioni da parte della Corte di giustizia;

tenuto conto che diverse disposizioni di delega sono finalizzate al recepimento di direttive il cui termine è già da tempo scaduto e rispetto alle quali si dovrebbe presumere che le competenti amministrazioni governative abbiano, per tempo, avviato il relativo lavoro istruttorio;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B della legge di delegazione europea, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari;

valutata, in tale contesto, l'opportunità di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 234 del 2012 in materia di nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea;

impegna il Governo
a presentare tempestivamente alle
Camere, per il prescritto parere parlamen-
tare, gli schemi di decreto legislativo aventi
ad oggetto il recepimento delle direttive
contenute nell'allegato B della legge di

delegazione europea 2013 per le quali è in
scadenza il termine di esercizio della de-
lega legislativa.

Bordo Michele, Tancredi, Buttiglione, Mo-
sca, Ricciatti, Colonnese, Galgano.

ALLEGATO 2

Sulla L riunione della COSAC, svolta a Vilnius, il 27-29 ottobre 2013.**Relazione dei vicepresidenti della XIV Commissione,
onorevoli Paola Carinelli e Paolo Tancredi.**

Il 28-29 ottobre si è svolta a Vilnius la L riunione della Conferenza delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (COSAC) alla quale hanno partecipato, in rappresentanza della Camera dei deputati, i Vicepresidenti della Commissione politiche UE Tancredi e Carinelli. Per il Senato erano presenti i Vicepresidenti della omologa Commissione, D'Anna e Fattori, e il Senatore Mirabelli.

In via preliminare, va sottolineato che lo svolgimento della Conferenza è stato fortemente condizionato – come già avvenuto in occasione della precedente riunione, a Dublino nello scorso giugno – dall'eccessivo numero di punti all'ordine del giorno: erano contemplate ben sette sessioni più una sessione celebrativa del giubileo della COSAC (senza dibattito), nonché una sessione informale sul ruolo dei Parlamenti nella formazione della normativa europea (nel corso della prima giornata di lavori) e un forum delle delegate donne (prima dell'inizio della seconda giornata di lavori).

Ne è derivata una compressione dei tempi dedicati alla discussione di ciascun tema, amplificata da una discutibile conduzione dei lavori da parte della Presidenza lituana; essa ha, per un verso, lasciato spazio eccessivo ai numerosi relatori previsti per ciascun punto e, per altro verso, non ha saputo imporre il rispetto dei già limitati tempi di parola imposti all'inizio di ciascuna sessione ai delegati (due o addirittura un solo minuto). Pertanto, sui punti all'ordine del

giorno di maggiore rilievo non sono potuti intervenire numerosi delegati già iscritti a parlare.

Più in generale, non si è potuto articolare un reale dibattito su temi di particolare rilevanza, impedendo quello scambio di valutazioni e migliori pratiche che dovrebbe essere l'obiettivo primario della COSAC.

Si pone dunque con evidenza la questione, già sollevata dalla delegazione della XIV Commissione nella passata legislatura, di concentrare i lavori della Conferenza su pochi temi di portata generale e di effettivo interesse comune. Dedicare intere sessioni della COSAC alla cibersicurezza o ai rapporti con l'Ucraina – a fronte di una giornata e mezza di lavori complessivi – presenta una scarsa utilità: si tratta di temi importanti ma di carattere settoriale che possono essere meglio affrontati nelle riunioni periodiche delle Commissioni competenti.

Meglio sarebbe riservare maggiore spazio alla discussione delle grandi priorità politiche e legislative dell'Unione, alle questioni di portata « orizzontale » (come l'Unione economica e monetaria e il Quadro finanziario pluriennale), all'evoluzione del quadro istituzionale e dei processi decisionali europei.

Le Commissioni per le politiche dell'UE di Camera e Senato entreranno, a partire dal prossimo 1° gennaio, nella Troika Presidenziale della COSAC (unitamente alla Grecia e alla Lituania). Appare opportuno, anche in vista del semestre di Presidenza italiano, proporre da subito una razionalizzazione dell'ordine del

giorno della riunione plenaria nonché delle riunioni dei Presidenti, in cui spesso si anticipa il dibattito su temi che sono poi discussi nella stessa riunione plenaria.

Passando allo svolgimento della Conferenza, dopo le allocuzioni introduttive della Presidente del Parlamento lituano, Loreta Grauzinienė, e del Presidente della Commissione Barroso (mediante un videomessaggio), si è svolta la prima sessione riservata, come di consueto, alle questioni procedurali. È stato presentato, in particolare, l'ultimo rapporto semestrale, predisposto dal Segretariato COSAC, che include una rassegna delle attività dei Parlamenti nazionali in relazione alla preparazione delle prossime elezioni europee, alla legittimità democratica e al ruolo dei parlamenti nell'UE e alla attuazione della Strategia 2020.

La seconda sessione, introdotta dal Primo Ministro lituano Butkevičius, è stata dedicata ad una valutazione delle principali realizzazioni della Presidenza lituana dell'UE nel corso del suo semestre di Presidenza, anche con riguardo agli esiti del Consiglio europeo del 24-25 giugno. Butkevičius ha passato in rassegna i principali temi e progetti legislativi esaminati sotto la Presidenza lituana ponendo grande enfasi sul Partenariato orientale e sull'agenda digitale; singolarmente, a pochi giorni dalla tragedia di Lampedusa non ha fatto alcun cenno alle questioni connesse ai flussi migratori.

Nel dibattito sono intervenuti 17 oratori (altri 7 non hanno preso la parola per l'esaurimento dei tempi previsti per la sessione) formulando osservazioni su gran parte delle politiche dell'Unione europea, alcune delle quali sono state peraltro trattate anche nell'ambito di altri punti all'ordine del giorno, quali l'attuazione della Strategia 2020 e l'agenda digitale. I rappresentanti di quasi tutti i Paesi mediterranei (Italia, Malta, Slovenia, Francia, Grecia e Cipro) hanno richiamato gli eventi di Lampedusa chiedendo un intervento più efficace e tempestivo dell'Unione europea a fronte della gravità e delle dimensioni del fenomeno migratorio. In particolare, il Vicepresidente Tancredi ha espresso

una profonda delusione per la scarsa e tardiva attenzione dimostrata dal Consiglio e dalle altre Istituzioni dell'UE per le questioni relative all'immigrazione e, più in generale, per il Mediterraneo. Ha ricordato di aver, già in occasione della riunione dei Presidenti COSAC nello scorso luglio, chiesto conto al Ministro degli esteri lituano, Linkevičius, del rilievo marginale attribuito a questi temi nel programma della Presidenza, ricevendo ampie rassicurazioni. Tancredi ha osservato come gli eventi abbiano dimostrato la fondatezza delle sue preoccupazioni. Ha quindi sottolineato che gli interventi adottati in materia dal Consiglio europeo del 24-25 ottobre su richiesta dell'Italia, interventi modesti e insufficienti, confermano come l'UE sia affetta da una grave miopia politica e come gli egoismi nazionali prevalgano sull'interesse comune; in particolare ha stigmatizzato la posizione di quegli Stati che si oppongono ad una maggiore solidarietà e condivisione delle responsabilità per il fatto di ospitare sul proprio territorio un numero dei rifugiati e richiedenti asilo nettamente superiore a quello dell'Italia o di Malta. Questa argomentazione confonde fenomeni diversi, ignorando le situazioni di grave emergenza umanitaria determinate dal massiccio afflusso di migliaia di persone in poche ore sulle coste italiane e di altri Paesi. Tancredi ha quindi concluso che una risposta adeguata dell'Unione presuppone invece un intervento in due direzioni. Per un verso, occorre una vera politica comune dei flussi migratori e dell'integrazione, nonché una gestione comune delle frontiere esterne e l'attivazione di strumenti di solidarietà – come previsto dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Per altro verso, i rapporti con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo devono essere posti al centro dell'agenda dell'Unione, nell'ambito di una reale politica estera europea. Si è infine detto certo che le prossime due Presidenze, greca ed italiana, sapranno procedere in questa direzione.

In sede di replica all'intervento del Vicepresidente Tancredi, il Primo Mini-

stro lituano Butkevičius, oltre ad un generico riconoscimento della gravità degli eventi di Lampedusa, ha auspicato, con tono provocatorio e irrituale, che l'Italia attui le riforme strutturali raccomandate dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo.

Non è stato purtroppo possibile, per la conclusione della sessione, replicare all'intervento di Butkevičius, che denuncia una scarsa capacità di gestione dei rapporti a livello europeo e dei lavori del Consiglio.

Dopo la seconda sessione si è svolta una allocuzione celebrativa del giubileo della COSAC da parte del Ministro degli esteri francese Laurent Fabius che, in qualità di Presidente dell'Assemblea nazionale francese, promosse l'istituzione della COSAC stessa nel 1989.

Fabius ha osservato anzitutto che le ragioni sottese alla istituzione della COSAC rimangono valide, pur nel mutato contesto istituzionale dell'UE. A fronte delle crescenti condivisioni di sovranità, in particolare nell'ambito della nuova *governance* economica e finanziaria, la cooperazione interparlamentare può concorrere ad assicurare la legittimazione delle decisioni assunte a livello europeo. Occorre che tutte le Istituzioni, ai rispettivi livelli, agiscano secondo una logica democratica: in particolare, occorre rafforzare il raccordo tra ciascun Parlamento e il rispettivo Governo in materia europea.

Fabius ha quindi espresso forti preoccupazioni in vista delle prossime elezioni europee, con riferimento sia al tasso di astensionismo sia alla crescita dei consensi per le forze politiche antieuropee. Ha quindi auspicato a questo riguardo che la COSAC contribuisca a promuovere il dibattito pubblico sull'attività dell'UE al fine di rimuovere luoghi comuni e incomprensioni che alimentano lo scetticismo verso la costruzione europea.

La terza sessione, introdotta da Pat Cox, ex Presidente del Parlamento europeo, e Andrew Duff, membro della Commissione affari costituzionali della medesima Assemblea è stata dedicata alle ele-

zioni europee del 2014 quale piattaforma per un dibattito con i cittadini sul futuro dell'UE.

Cox ha ripreso le preoccupazioni manifestate da Fabius in merito alla scarsa fiducia dei cittadini verso l'UE e al possibile successo di forze euroscettiche alle prossime elezioni europee, che potrebbe essere amplificato dalla perdurante crisi economica e, in particolare, dalla crescita del tasso di disoccupazione e della povertà. Ha quindi evidenziato che solo affrontando tali problemi è possibile evitare che le elezioni europee abbiano un esito negativo per la costruzione europea. Cox ha altresì elogiato l'intenzione dei partiti politici europei di indicare un proprio candidato alla Presidenza della Commissione, valorizzando il ruolo del Parlamento europeo al riguardo. Ha concluso sottolineando il superamento, ai fini dell'ulteriore sviluppo del processo di integrazione, delle tesi tradizionali volte alla difesa della sovranità o alla promozione di un'Europa federale. A suo avviso, l'avanzamento della costruzione europea presuppone che si prenda atto della diversa velocità con cui gli Stati membri intendono partecipare a nuove condivisioni di sovranità, come dimostra il caso recente dell'Unione bancaria.

Duff, condividendo le preoccupazioni sull'esito delle prossime elezioni europee, ha deplorato la mancata adozione delle innovazioni che erano state prospettate al riguardo dal Parlamento europeo, quale la previsione di liste di candidati transnazionali e lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata in tutta l'UE. Riconoscendo la debolezza del legame tra i partiti politici europei e i partiti nazionali ad essi affiliati, ha raccomandato l'associazione tra i rispettivi simboli sulle schede elettorali e nella pubblicità elettorale in ciascuno Stato membro.

Nel dibattito successivo hanno preso la parola 13 oratori, sottolineando principalmente, al fine di accrescere la partecipazione alle elezioni europee e contrastare l'ascesa delle forze euroscettiche, la necessità di affrontare i problemi concreti dei cittadini, a partire dalla risposta alla crisi

economica. Alcuni interventi (in particolare del Parlamento britannico e di quello olandese) hanno invece rivendicato quale antidoto all'euroscetticismo maggiori competenze per i Parlamenti nazionali. Il Vicepresidente Tancredi ha espresso apprezzamento per le misure raccomandate dal Parlamento europeo in vista delle prossime elezioni, ricordate da Duff. Tuttavia, ha osservato, analogamente ad altri oratori, che la sfiducia dei cittadini verso la costruzione europea discende dalla palese inadeguatezza dimostrata dall'Unione a fronte di questioni quali la crisi economica e i flussi migratori, la cui complessità rende insufficiente l'azione dei soli Stati membri e postula l'intervento europeo. Per superare questa grave fase critica occorre, a suo avviso, superare i nazionalismi e le esigenze di politica interna dei singoli Stati membri, procedendo verso il completamento dell'unione economica e soprattutto la realizzazione di un'unione politica. Solo un'unione dotata di un governo economico, di un'autonoma capacità fiscale, di una reale politica estera, e di politiche comuni efficaci negli altri settore chiave potrebbe infatti rispondere alle aspettative dei cittadini e giocare un ruolo a livello globale. Tancredi ha quindi auspicato che la prossima legislatura sia chiaramente percepita dai cittadini come legislatura «costituente», volta ad avviare un processo di riforma dell'Unione in senso federale e democratico, con il pieno coinvolgimento dei Parlamenti.

La quarta sessione è stata dedicata allo sviluppo della «diplomazia parlamentare», con particolare riferimento al caso della istituzione da parte del Parlamento europeo nel maggio 2012 di una missione (guidata dall'ex presidente del Parlamento europeo, Cox e dall'ex Capo di stato della Polonia Kwasniewski), che ha sostenuto in maniera significativa gli sforzi dell'UE per monitorare i casi di giustizia selettiva e assicurare cure mediche adeguate ad alcuni detenuti. Dopo l'introduzione dello stesso Cox sono intervenuti dieci oratori, soffermandosi sulla situazione dell'Ucraina e sul ruolo della Russia.

La quinta sessione – introdotta da Maros Šefčovic, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per i rapporti con i Parlamenti nazionali e da Pervenche Berès, Presidente della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo – ha riguardato la valutazione dei risultati sinora conseguiti dall'UE e dai singoli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi fissati dalla Strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione Europa 2020.

Šefčovic si è limitato ad illustrare le iniziative assunte dalla Commissione e da altre Istituzioni ai fini dell'attuazione della Strategia 2020, in particolare nell'ambito del semestre europeo e della tabella di marcia per un'autentica UEM. Di maggiore interesse è stato l'intervento di Berès che ha sottolineato il nesso tra i ritardi nel conseguimento della Strategia e l'inadeguatezza degli strumenti di coordinamento previsti per la sua attuazione. Anche dopo l'introduzione del semestre europeo e degli altri pilastri della nuova *governance* economica è rimasta infatti ferma l'asimmetria tra l'enfasi posta sugli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica e la scarsa attenzione riservata alla dimensione sociale della crisi e alla lotta alla disoccupazione. La nuova *governance* ha pertanto esacerbato anziché ridurre le divergenze economiche tra gli Stati membri. Ad avviso di Berès l'attuazione degli obiettivi di crescita e occupazione della Strategia 2020 postula quattro interventi: porre sullo stesso piano gli obiettivi macroeconomici e quelli sociali; conferire poteri di codecisione al Parlamento europeo nella definizione dell'analisi annuale della crescita che apre il semestre europeo; assicurare un effettivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'approvazione dei programmi nazionali di riforma; prevedere un adeguato sostegno del bilancio europeo agli obiettivi della Strategia, creando nuove risorse proprie allo scopo di reperire gli stanziamenti necessari. Ha infine sottolineato l'esigenza di sviluppare un meccanismo finanziario di solidarietà

al fine di assicurare che tutti gli Stati membri possano erogare una indennità minima di disoccupazione.

Sul tema – a causa della compressione dei tempi denunciata in premessa – hanno preso la parola soltanto dieci oratori mentre altri otto iscritti non hanno avuto modo di intervenire. Tra questi il Vicepresidente Tancredi che intendeva formulare proposte in buona misura analoghe a quelle della Presidente Berès.

Al termine della prima giornata di lavori si è svolta la consueta riunione dei Presidenti delle delegazioni cui ha preso parte per la Camera il Vicepresidente Tancredi. Oltre a discutere dei progetti di contributo e conclusioni della Conferenza, la riunione ha approvato per consenso la nomina, proposta dalla Troika, di Christiana Fryda, funzionaria del Parlamento cipriota, quale nuovo membro permanente del segretariato Cosac.

La sesta sessione, relativa al contributo che i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo offrono per assicurare la legittimazione democratica nell'UE, è stata introdotta da tre oratori: i Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti danese e irlandese, Kjer Hansen e Hannigan, dall'ex Presidente del Parlamento europeo Poettering.

Kjer Hansen ha denunciato il deficit di legittimazione democratica del nuovo sistema di *governance* economica, che non può essere colmato a suo avviso dal Parlamento europeo. Occorre a questo scopo che i Parlamenti nazionali si dotino di nuovi strumenti (senza creare nuove istituzioni e organi), ricordando l'esempio del Parlamento danese che ha creato « un semestre nazionale » al fine di indirizzare e controllare l'azione del Governo nell'ambito del semestre europeo. Ha quindi sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo politico con la Commissione europea e di ripensare i modelli di cooperazione interparlamentare, accordando la preferenza a riunioni dei parlamenti interessati su questioni specifiche anziché grandi conferenze su temi generici.

Hannigan ha anzitutto condiviso le preoccupazioni, espresse nella apposita sessione del giorno precedente, per la crescita dell'astensionismo alle elezioni europee, rilevando che essa ha avuto luogo parallelamente al rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo. Ha quindi auspicato un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, in particolare attraverso il dialogo politico con la Commissione europea e l'organizzazione di riunioni interparlamentari mirate su temi specifici, quali ad esempio la comunicazione della Commissione stessa sulla dimensione sociale della *governance* economica.

Poettering ha sostenuto la complementarità del ruolo del PE e dei Parlamenti nazionali, che dovrebbero esercitare ai rispettivi livelli le proprie competenze al fine di rafforzare la legittimità democratica dell'UE. Ha pertanto contestato duramente l'approccio del Tribunale costituzionale federale tedesco volto a disconoscere il ruolo del PE quale fonte di legittimazione e ad accrescere pericolosamente le prerogative dei Parlamenti nazionali. Infine, ha auspicato il riconoscimento ai Parlamenti nazionali del diritto di promuovere un'« iniziativa legislativa », analogo a quello riconosciuto dai Trattati al Parlamento europeo.

Nel dibattito seguente sono intervenuti 27 oratori, che hanno formulato considerazioni e proposte, talora conflittuali, soprattutto in merito al ruolo dei Parlamenti nel nuovo sistema di *governance* economica, alla cooperazione interparlamentare, alla complementarità dei ruoli del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. La Vicepresidente Carinelli ha sottolineato come tutti concordino sulla debolezza dei Parlamenti nazionali, che effettivamente hanno perso in gran parte i propri poteri. Le grandi decisioni sono assunte a Bruxelles in modo poco trasparente, al punto che in certi casi non è chiaro neanche chi e come abbia adottato nella sostanza la decisione. In questo contesto, le forze politiche di maggioranza in ogni Paese dovrebbero assumersi la responsabilità di obbligare i rispettivi Governi a coinvolgere i Parlamenti nella

formazione della posizione nazionale e quindi nel processo decisionale europeo. Ha quindi concluso osservando che la crescita delle forze euroscettiche – denunciato da numerosi oratori – trova fondamento nella scarsa trasparenza e democraticità dell'Unione.

Nella sua replica Poettering ha riconosciuto la fondatezza dell'analisi della Vicepresidente Carinelli, reiterando l'invito ad attivare in ogni ordinamento gli strumenti di raccordo tra i Parlamenti nazionali e i rispettivi Governi in materia europea.

L'ultima sessione è stata dedicata all'Agenda digitale europea con particolare riferimento alla cibersecurity (tema introdotto da Rudolf Peter Roy, Capo divisione presso il Servizio per l'azione esterna dell'UE) e ai benefici per le imprese (tema introdotto da Ilja Laurs, amministratore delegato di GetJar). Nel dibattito seguente sono intervenuti 15 oratori sollevando questioni specifiche relative ad entrambi i profili nonché, in generale, all'importanza dell'Agenda digitale europea.

In chiusura dei suoi lavori la COSAC ha adottato come di consueto il contributo e le conclusioni, che includono tre emendamenti presentati dalla delegazione della Camera insieme a quella del Senato e approvati per consenso nel corso della riunione preparatoria dei Presidenti.

Con il primo emendamento, sostenuto anche dai Parlamenti francese, spagnolo, greco, cipriota, portoghese e maltese, è stato inserito nel contributo un apposito capoverso che chiede la costruzione di un approccio coordinato alle questioni legate ai flussi migratori, al fine di evitare il ripetersi di nuove tragedie nel Mediterraneo. In particolare, l'emendamento accoglie con favore le misure prospettate dall'ultimo Consiglio europeo ma sottolinea la necessità di costruire una reale politica comune fondata sui principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, espressamente previsti dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Il secondo emendamento, anch'esso relativo al contributo, ha soppresso una frase in cui si esprimeva il compiacimento della COSAC per l'accordo di massima raggiunto sul quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020; si è inteso in tal modo sottolineare l'inadeguatezza di un accordo, per la prima volta, riduce le risorse del bilancio europeo, diminuisce il contributo alla crescita e all'occupazione.

Il terzo emendamento ha soppresso nelle conclusioni un periodo che era volto a promuovere la convocazione di COSAC straordinarie per l'esame di questioni di interesse per una maggioranza – non si comprende se semplice o qualificata – di Parlamenti. Questa previsione appariva inopportuna per quattro ragioni. Anzitutto, le quattro riunioni annuali che si svolgono a livello COSAC sono più che sufficienti per discutere temi di interesse comune. Occorre semmai migliorare la programmazione dei nostri lavori in modo da concentrarsi su questioni prioritarie ed evitare duplicazioni. In secondo luogo, la COSAC, come ogni altra sede di cooperazione, non può essere uno strumento al servizio degli interessi di una maggioranza di Parlamenti. In terzo luogo, la convocazione di ulteriori riunioni COSAC comporterebbe costi ulteriori che, in un momento di austerità, appaiono poco giustificati. Infine, occorre evitare inutili duplicazioni: la COSAC non dovrebbe esaminare questioni o progetti legislativi europei specifici che sono oggetto di riunioni interparlamentari tra le commissioni di settore.

Si segnala infine che, dopo la fine della Conferenza e la partenza della delegazione della Camera, il Presidente della Commissione affari europei del Parlamento cipriota Neofytou ha preannunciato alla delegazione del Senato l'intenzione di proporre l'organizzazione di una riunione dei Presidenti delle commissioni per gli affari europei dei Parlamenti dei Paesi meridionali dell'Unione, che si svolgerebbe regolarmente a Cipro. A tale scopo Neofytou ha inviato una lettera ai suoi omologhi dei Parlamenti italiano, maltese, greco, porto-

ghese e spagnolo. Il Presidente della Commissione per gli affari europei del Senato, Chiti, avrebbe, secondo quanto indicato nel resoconto del 30 ottobre scorso della seduta della medesima Commissione, inviato una lettera di sostegno alla proposta cipriota.

Lo svolgimento di un'apposita riunione preparatoria tra un gruppo di parlamenti non appare necessaria e comporterebbe costi aggiuntivi. Si potrebbe semmai —

senza necessità di alcuna formalizzazione — svolgere un incontro preparatorio ai margini delle riunioni ordinarie della conferenza.

L'esperienza delle ultime due riunioni della COSAC ha peraltro evidenziato una naturale convergenza tra le delegazioni dei Parlamenti mediterranei su questioni di interesse comune, quali l'immigrazione, tradottasi nella presentazione di appositi emendamenti.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	182
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	182

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore ESPOSITO (NCD) e il deputato SPERANZA (PD).

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il relatore, senatore ESPOSITO (NCD), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono quindi il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore MARTON (M5S) e il deputato VITELLI (SCpI).

Su proposta del relatore, il Comitato esprime parere favorevole all'unanimità sullo schema di regolamento anzidetto.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Giuseppe Lucibello, sul polo salute e sicurezza del lavoro (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

AUDIZIONI

Mercoledì 20 novembre 2013. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Giuseppe Lucibello, sul polo salute e sicurezza del lavoro.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il dottor Giuseppe Lucibello è accompagnato dal dottor Giovanni Paura, capo della sua segreteria, nonché dal capo ufficio stampa, dottoressa Giuliana Ledovi.

Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Maria Grazia GATTI (PD) e i deputati Giuseppe GALATI (FI-PDL) e Titti DI SALVO (SEL).

Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Giuseppe Lucibello, *direttore generale dell'INAIL*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 novembre 2013. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	184
Audizione dell'ingegner Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A. (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	184

Mercoledì 20 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS indi del vicepresidente Alessandro PAGANO indi del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'ingegner Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Itzhak Yoram GUTGELD (PD) e Carla RUOCCO (M5S), il senatore Ugo SPOSETTI (PD), i deputati Michele PELILLO (PD) e Alessandro PAGANO (NCD), i senatori Laura BIGNAMI (M5S), Salvatore SCIASCIA (FI-PdL) e Raffaella BELLOT (LN-Aut).

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Cannarsa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C. A. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame congiunto dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. (Atto n. 33)	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-00586 Caparini: Vigili del fuoco volontari	5
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	15
5-00772 Arlotti: Distacco-aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna	6
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	17
5-01139 Pes: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Nucleo sommozzatori di Sassari.	
5-01138 Pes: Distaccamento misto dei Vigili del fuoco di Bono (Sassari)	8
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	8
<i>ALLEGATO 4 (Subemendamenti)</i>	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
AVVERTENZA	14

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 101

ALLEGATO (*Parere approvato*) 108

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 102

Sui lavori della Commissione 105

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 105

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AVVERTENZA 114

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690-A Governo 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

RISOLUZIONI:

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012 (*Seguito della discussione e rinvio*) .. 116

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di CNA-Unione Servizi alla comunità-Autoriparazione, Confartigianato-Autoriparazione e Casartigiani-Autoriparazione, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze 118

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
Variazione nella composizione della Commissione	119
AVVERTENZA	119

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi sull'introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di rappresentanti del Forum Italiano dei movimenti per l'acqua e del Coordinamento nazionale «Enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico»	120
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01489 Cimmino: Piano per il rilancio delle terme di Castellammare di Stabia	123
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-01490 Lacquaniti: Valorizzazione turistica dell'antica <i>Stabiae</i>	123
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-01491 Benamati: Utilizzo dei fondi strutturali europei per la valorizzazione del patrimonio culturale e la qualificazione dell'offerta turistica del Mezzogiorno	123
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-01492 Allasia: Realizzazione di strutture ricettive in occasione di Expo 2015	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-01493 Mucci: Strategie di marketing connesse al riconoscimento dei siti Unesco in Italia	124
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-01494 Abrignani: Reingegnerizzazione del portale <i>Italia.it</i> e svolgimento della prossima Conferenza nazionale sul turismo	124
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	137

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
ERRATA CORRIGE	128

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	139
5-00633 Maestri: Sul computo ai fini previdenziali dei corsi di addestramento professionale	139
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-00980 Fedriga: Erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori salvaguardati	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-01221 Baldassarre: Sui dati relativi all'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
Sull'ordine dei lavori	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile ». (COM (2013)447 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	140
<i>ALLEGATO 4 (Nuova versione della proposta di documento finale del relatore)</i>	149
<i>ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	153

RISOLUZIONI:

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della <i>Nokia Solutions Network</i> (Discussione e rinvio)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	158
7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	158
7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	160
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato)</i>	162

INTERROGAZIONI:

5-01331 Gallinella: Iniziative in materia di concessione agli agricoltori di terreni agricoli demaniali	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

XIV Politiche dell'Unione europea

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01503 Prataviera: Sulla competitività del sistema produttivo	167
5-01504 Tancredi e Alli: Sulla realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria ...	167

5-01505 Carinelli ed altri: Sulle spese connesse all'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea	168
5-01506 Galgano ed altri: Sulla valutazione d'impatto del sistema europeo di tutela brevettuale unitaria	169
5-01507 Mosca ed altri: Sulle iniziative del Governo per la crescita, gli investimenti e l'occupazione giovanile	169
RISOLUZIONI:	
7-00173 Michele Bordo ed altri: Sull'esercizio delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea per l'anno 2013 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00020</i>)	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risoluzione approvato dalla Commissione)</i>	173
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Atto n. 35 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	172
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla L riunione della COSAC, svolta a Vilnius, il 27-29 ottobre 2013	172
<i>ALLEGATO 2 (Relazione dei vicepresidenti della XIV Commissione, onorevoli Paola Carinelli e Paolo Tancredi)</i>	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	182
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Giuseppe Lucibello, sul polo salute e sicurezza del lavoro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Sulla pubblicità dei lavori	184
Audizione dell'ingegner Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	184

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



17SMC0001240